Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 17 luglio 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 125

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 1° luglio 1998.

Adozione del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti. (Deliberazione n. 11520).

DELIBERAZIONE 1° luglio 1998.

Adozione del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati. (Deliberazione n. 11521).

DELIBERAZIONE 1° luglio 1998.

Adozione del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari. (Deliberazione n. 11522).

DELIBERAZIONE 1° luglio 1998.

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 10629 dell'8 aprile 1997, concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari. (Deliberazione n. 11523).

SOMMARIO

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 1° luglio 1998.

Adozione del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (Deliberazione n. 11520).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti, in particolare, gli articoli 103, commi 4 e 5, 106, commi 3 e 5, 107, comma 2, 112, 114, commi 1, 3 e 5, 115, 116, comma 1, 127, 133, 144, comma 1, 155, comma 3, 159, comma 8, 165, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998;

Viste le lettere del 26 giugno 1998 e del 1° luglio 1998 con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo e la Banca d'Italia hanno rispettivamente comunicato l'intesa prevista dall'art. 165, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 58;

Delibera:

È adottato il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti. Il regolamento consta di 89 articoli e di 3 allegati.

La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 1° luglio 1998

p. Il presidente: ONADO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI EMITTENTI

PARTE I
FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1
Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 103, commi 4 e 5, dell'articolo 106, commi 3 e 5, dell'articolo 107, comma 2, dell'articolo 112, dell'articolo 114, commi 1, 3 e 5, dell'articolo 115, dell'articolo 116, comma 1, dell'articolo 127, dell'articolo 133, dell'articolo 144, comma 1, dell'articolo 155, comma 3, dell'articolo 159, comma 8 e dell'articolo 165, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2
Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) "società di gestione del mercato": la società che gestisce il mercato nel quale gli strumenti finanziari sono ammessi alle negoziazioni;

c) "depositario": il soggetto presso il quale sono depositati gli strumenti finanziari in custodia e amministrazione.

PARTE II
OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO O DI SCAMBIO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 3
Definizioni

1. Nella presente Parte si intendono per:

a) "giorni": i giorni di apertura dei mercati regolamentati;

b) "durata dell'offerta": il periodo in cui è possibile aderire all'offerta;

c) "periodo di offerta": il periodo intercorrente tra la data della prima comunicazione al mercato e la data prevista per il pagamento del corrispettivo;

d) "soggetti interessati": l'offerente, l'emittente, i soggetti ad essi legati da rapporti di controllo, le società sottoposte a comune controllo o collegate, i loro amministratori, sindaci e direttori generali, i soci dell'offerente o dell'emittente aderenti ad uno dei patti previsti dall'articolo 122 del Testo Unico;

e) "società quotata": la società emittente con azioni ordinarie quotate in un mercato regolamentato.

2. Nella presente Parte si intendono comunicate o rese note al mercato le informazioni che siano state trasmesse almeno a due agenzie di stampa e, in caso di società emittente quotata, alla società di gestione del mercato di quotazione, che ne cura la diffusione.

Art. 4
Ambito di applicazione

1. Il presente Titolo si applica a tutte le offerte pubbliche di acquisto e di scambio, come definite dall'articolo. 1, comma 1, lett. v) del Testo Unico, aventi ad oggetto strumenti finanziari. Alle offerte pubbliche aventi ad oggetto prodotti finanziari diversi dagli strumenti finanziari si applicano l'articolo 5, comma 1, e le altre disposizioni del presente Titolo che la Consob dichiara di volta in volta applicabili.

Art. 5
Comunicazione dell'offerta

1. Colui che intende procedere ad un'offerta pubblica comunica senza indugio, fuori dall'orario di negoziazione, contestualmente al mercato, all'emittente e alla Consob, gli elementi essenziali, le finalità dell'operazione e i nomi degli eventuali consulenti.

2. La comunicazione alla Consob è completa e prende data, ai fini dell'articolo 102, comma 2, del Testo Unico, dalla ricezione del documento d'offerta e della scheda di adesione, redatti secondo gli schemi in allegato 1, nonché della documentazione concernente la garanzia e l'avvenuto rilascio delle necessarie autorizzazioni. Il suo inoltro è reso contestualmente noto all'emittente e al mercato.

Art. 6
Documento d'offerta

1. Il documento d'offerta, integrato secondo le eventuali richieste della Consob ai sensi dell'articolo 102, comma 2, del Testo Unico, è trasmesso senza indugio all'emittente.

2. Il documento è diffuso tramite pubblicazione integrale su organi di stampa di adeguata diffusione o tramite consegna presso intermediari e contestuale pubblicazione su organi di stampa di adeguata diffusione dell'avviso di avvenuta consegna, ovvero con altri mezzi concordati con la Consob, secondo modalità che in ogni caso assicurino la conoscibilità degli elementi essenziali dell'offerta e del documento da parte di tutti gli interessati

3. I depositari informano i depositanti dell'esistenza dell'offerta, in tempo utile per l'adesione.

4. Copia del documento di offerta è consegnata dall'offerente e dagli intermediari incaricati a chiunque ne faccia richiesta. I depositari possono ottenere il documento dai propri depositari.

Art. 7
Comunicato dell'emittente

1. Il comunicato dell'emittente:

a) contiene ogni dato utile per l'apprezzamento dell'offerta e una valutazione motivata degli amministratori sull'offerta stessa, con l'indicazione dell'eventuale adozione a maggioranza, del numero e, se lo richiedono, del nome dei dissenzienti;

b) rende nota l'eventuale decisione di convocare assemblee ai sensi dell'articolo 104 del Testo Unico, per l'autorizzazione a compiere atti od operazioni che possono contrastare l'offerta; ove la decisione venga assunta successivamente, essa è tempestivamente resa nota al mercato;

c) aggiorna le informazioni a disposizione del pubblico sul possesso diretto o indiretto di azioni della società da parte dell'emittente o degli amministratori, anche in società controllate o controllanti, nonché sui patti parasociali di cui all'articolo 122 del Testo Unico aventi ad oggetto azioni dell'emittente;

d) informa su fatti di rilievo non indicati nell'ultimo bilancio o nell'ultima situazione infrannuale pubblicata.

2. Il comunicato è trasmesso alla Consob almeno due giorni prima della data prevista per la sua diffusione. Esso, integrato con le eventuali richieste della Consob, è reso noto al mercato entro il primo giorno di durata dell'offerta.

Art. 8
Svolgimento dell'offerta

1. L'efficacia dell'offerta non può essere sottoposta a condizioni il cui verificarsi dipende dalla mera volontà dell'offerente.

2. La durata dell'offerta è concordata tra un minimo di quindici e un massimo di trentacinque giorni, con la società di gestione del mercato di quotazione o, nel caso di strumenti finanziari non quotati, con la Consob. Essa non può avere inizio prima che siano trascorsi cinque giorni dalla diffusione del documento d'offerta, salvo che tale documento comprenda già il comunicato dell'emittente. La Consob, sentiti l'offerente e la società di gestione del mercato, può, con provvedimento motivato da esigenze di corretto svolgimento dell'offerta e di tutela degli investitori, prorogarne la durata fino a un massimo di quarantacinque giorni.

3. Nel caso di convocazione di un'assemblea ai sensi dell'articolo 104 del Testo Unico, da tenersi negli ultimi dieci giorni di durata dell'offerta, la durata stessa è prorogata di dieci giorni.

4. L'adesione all'offerta avviene, presso l'offerente, gli intermediari incaricati e i depositari abilitati alla prestazione di servizi d'investimento, tramite sottoscrizione della scheda di adesione.

5. Nelle offerte totalitarie su strumenti finanziari quotati promosse da chi detiene la maggioranza assoluta di tali strumenti finanziari le adesioni possono essere raccolte sul mercato regolamentato secondo modalità da concordare con la società di gestione del mercato. La procedura è utilizzabile anche nel caso di offerte promosse dall'emittente sui propri strumenti finanziari.

Art. 9
Norme di trasparenza

1. Durante il periodo d'offerta:

a) i soggetti interessati diffondono dichiarazioni riguardanti l'offerta e l'emittente soltanto tramite comunicati al mercato, contestualmente trasmessi alla Consob;

b) i soggetti interessati comunicano entro la giornata alla Consob e al mercato le operazioni di acquisto e vendita di strumenti finanziari oggetto d'offerta o che diano diritto ad acquistarli o venderli da essi compiute anche per interposta persona, indicando i corrispettivi pattuiti;

c) l'offerente o i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni diffondono almeno settimanalmente i dati sulle adesioni; nelle offerte su strumenti finanziari quotati la diffusione avviene giornalmente tramite la società di gestione del mercato.

2. Le dichiarazioni e le comunicazioni diffuse sull'offerta sono ispirate ai principi di chiarezza, completezza e conoscibilità da parte di tutti i destinatari.

3. Prima del pagamento, l'offerente pubblica con le medesime modalità dell'offerta, i risultati e le indicazioni necessarie sulla conclusione dell'offerta e sull'esercizio delle facoltà previste nel documento d'offerta.

4. Dalla data di pubblicazione del documento d'offerta e fino alla chiusura della stessa, la Consob può richiedere, ai sensi dell'articolo 114, commi 3 e 4, del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti, alle loro società controllate e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni che siano resi pubblici notizie e documenti necessari per l'informazione del pubblico.

5. Dalla data della comunicazione prevista dall'articolo 102, comma 1, del Testo Unico e fino a un anno dalla chiusura dell'offerta, la Consob può:

a) richiedere notizie e documenti, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettere a) e b) del Testo Unico, agli offerenti, ai controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e ai soggetti incaricati della raccolta delle adesioni, ai loro amministratori, sindaci, revisori e dirigenti;

b) eseguire ispezioni, ai sensi dell'articolo 115, comma 1, lettera c) del Testo Unico, presso gli offerenti, i controllanti, anche congiuntamente, degli offerenti e degli emittenti e i soggetti incaricati della raccolta delle adesioni.

Art. 10
Norme di correttezza

1. L'offerente e gli altri soggetti interessati adeguano la loro condotta a principi di correttezza e di parità di trattamento dei destinatari dell'offerta; non eseguono operazioni sul mercato volte a influenzare le adesioni all'offerta e si astengono da comportamenti e da accordi diretti ad alterare situazioni rilevanti per i presupposti dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria.

2 L'offerente, qualora durante il periodo di offerta acquisti gli strumenti finanziari quotati oggetto di offerta ovvero il diritto ad acquistarli anche a data successiva a prezzi superiori a quelli di offerta, adegua quest'ultimo al prezzo più alto pagato.

Art. 11
Modifiche dell'offerta

1. Le offerte di aumento e le altre modifiche dell'offerta sono comunicate ai sensi dell'articolo 5 e sono pubblicate con le stesse modalità dell'offerta originaria fino a tre giorni prima della data prevista per la chiusura.

2. Non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto. L'aumento è pari ad almeno il due per cento del corrispettivo globale per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata.

Art. 12
Offerte concorrenti

1. Le offerte concorrenti sono pubblicate fino a cinque giorni prima della data prevista per la chiusura dell'offerta precedente e comunque, in caso di proroga, entro il cinquantesimo giorno dalla pubblicazione della prima offerta.

2. I rilanci sono pubblicati almeno dieci giorni prima della data prevista per la chiusura dell'ultima offerta.

3. Le offerte concorrenti e i rilanci sono ammessi se il corrispettivo globale per ciascuna categoria di strumenti finanziari interessata è superiore di almeno il due per cento a quello dell'ultima offerta o rilancio o se comportano l'eliminazione di una condizione di efficacia. Per i rilanci non è ammessa la riduzione del quantitativo richiesto.

4. La durata delle offerte precedenti è allineata a quella dell'ultima offerta concorrente, se i precedenti offerenti non comunicano, entro tre giorni dalla pubblicazione dell'offerta concorrente, alla Consob e al mercato di mantenere inalterata la scadenza originaria. In ogni caso, i precedenti offerenti rendono noto, entro lo stesso termine e con le medesime modalità, se intendono modificare la propria offerta.

5. Nel caso di convocazione di un'assemblea ai sensi dell'articolo 104 del Testo unico, da tenersi negli ultimi dieci giorni di durata delle offerte indicate nel comma 4, la durata delle stesse è prorogata di dieci giorni.

6. Dopo la pubblicazione di un'offerta concorrente o di un rilancio le adesioni alle altre offerte sono revocabili.

TITOLO II
OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO OBBLIGATORIE

Art. 13
Acquisto indiretto

1. L'acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che consente di detenere più del trenta per cento delle azioni con diritto di voto di una società quotata o il controllo di una società non quotata determina l'obbligo dell'offerta pubblica, a norma dell'articolo 106, comma 3, lett. a), del Testo Unico, quando l'acquirente venga così a detenere, indirettamente o per effetto della somma di partecipazioni dirette e indirette, più del trenta per cento delle azioni con diritto di voto di una società quotata.

2. Si ha partecipazione indiretta, ai sensi del comma 1, quando il patrimonio della società di cui si detengono le azioni è costituito in prevalenza da partecipazioni in società quotate o in società che detengono in misura prevalente partecipazioni in società quotate.

3. Si ha prevalenza, ai fini dei commi che precedono, quando ricorra almeno una delle condizioni seguenti:

a) il valore contabile delle partecipazioni rappresenta più di un terzo dell'attivo patrimoniale ed è superiore ad ogni altra immobilizzazione iscritta nel bilancio della società partecipante;

b) il valore attribuito alle partecipazioni rappresenta più di un terzo e costituisce la componente principale del prezzo di acquisto delle azioni della società partecipante.

4. Se il patrimonio della società indicata nel comma 2 è in prevalenza costituito da partecipazioni in una pluralità di società quotate, l'obbligo di offerta pubblica riguarda le azioni delle sole società il cui valore rappresenta almeno il trenta per cento del totale di dette partecipazioni.

Art. 14
Consolidamento della partecipazione

1. L'obbligo di offerta di cui all'articolo 106, comma 3, lett. b) del Testo Unico consegue all'acquisizione di più del tre per cento del capitale rappresentato da azioni ordinarie per acquisti a titolo oneroso effettuati nei dodici mesi, ovvero per sottoscrizioni o conversioni nell'esercizio di diritti negoziati nel medesimo periodo.

Art. 15
Corrispettivo in strumenti finanziari

1. Nelle offerte previste dall'articolo 106, comma 1, del Testo Unico il corrispettivo può essere costituito da strumenti finanziari quotati in un mercato regolamentato in un paese dell'Unione Europea, se le operazioni compiute nei dodici mesi precedenti il superamento della soglia hanno avuto come corrispettivo, nella stessa proporzione, i medesimi strumenti finanziari. Gli strumenti finanziari sono sempre valutati ad un prezzo non superiore al prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi.

2. Nelle offerte previste dall'articolo 106, comma 4, del Testo Unico il corrispettivo può essere costituito da strumenti finanziari se quotati in mercati regolamentati dell'Unione Europea.

Art. 16
Modalità di approvazione dell'offerta preventiva parziale

1. L'approvazione dell'offerta prevista dall'articolo 107 del Testo Unico è formulata con dichiarazione espressa su apposita scheda predisposta dall'offerente che può essere allegata al documento d'offerta. L'adesione all'offerta equivale a dichiarazione di approvazione se non accompagnata da una contraria manifestazione espressa di volontà.

2. Le dichiarazioni sono trasmesse, entro la chiusura dell'offerta, all'indirizzo indicato dall'offerente tramite il depositario delle azioni che ne attesta la titolarità.

3. L'approvazione è irrevocabile. E' possibile approvare più offerte concorrenti.

Art. 17
Esenzioni

1. L'acquisto non comporta l'obbligo di offerta previsto dall'articolo 106 del Testo Unico se:

a) un altro socio, o altri soci congiuntamente, dispongono della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria;

b) è compiuto tramite sottoscrizione di un aumento di capitale in presenza di un piano di ristrutturazione del debito di una società quotata in crisi, comunicato alla Consob e al mercato;

c) la partecipazione è acquisita a seguito di trasferimento fra società in cui lo stesso o gli stessi soggetti dispongono, anche congiuntamente e indirettamente tramite società controllata ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, n. 1) del codice civile, della maggioranza dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria o è acquisita a seguito di trasferimento tra una società e tali soggetti;

d) il superamento della soglia è determinato dall'esercizio di diritti di opzione, di sottoscrizione o di conversione originariamente spettanti;

e) la soglia del trenta per cento è superata per non più del tre per cento e l'acquirente si impegna a cedere le azioni in eccedenza entro dodici mesi e a non esercitare i relativi diritti di voto;

f) è conseguente ad un'operazione di fusione o scissione, salvo che per effetto delle operazioni si configuri un acquisto rilevante ai sensi dell'articolo 106, commi 1 e 3, lett. a), del Testo Unico non conseguente ad esigenze di razionalizzazione o di sinergie industriali.

2. L'acquirente:

a) nel caso previsto dalla lett. a) comunica alla Consob e al mercato l'inesistenza di accordi o programmi comuni con gli altri soci ivi previsti;

b) nel caso previsto dalla lett. b) comunica alla Consob e al mercato lo stato di attuazione del piano nei tempi stabiliti dalla Consob e comunque su base trimestrale e ogni variazione della sua partecipazione;

c) nel caso previsto dalla lett. e), se non osserva l'obbligo di alienazione, promuove l'offerta al prezzo più alto risultante dall'applicazione dell'articolo 106, comma 2, del Testo Unico ai dodici mesi precedenti e successivi all'acquisto.

Art. 18
Opa residuale

1. Il soggetto tenuto all'obbligo di offerta residuale comunica entro dieci giorni alla Consob e al mercato se intende ripristinare il flottante. La comunicazione non è dovuta nel caso di precedente offerta pubblica totalitaria.

2. La società di gestione del mercato di quotazione:

a) propone alla Consob l'adozione di una soglia superiore al novanta per cento per singole società, tenuto conto della necessità di assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;

b) dà notizia dell'avvenuto ripristino del flottante.

3. La Consob nella determinazione del prezzo di offerta tiene conto, tra l'altro, dei seguenti elementi:

a) corrispettivo di un'eventuale offerta pubblica precedente;

b) prezzo medio ponderato di mercato dell'ultimo semestre;

c) patrimonio netto rettificato a valore corrente dell'emittente;

d) andamento e prospettive reddituali dell'emittente.

4. L'offerente trasmette alla Consob, entro quindici giorni dalla conclusione del periodo dell'offerta che ha determinato i presupposti dell'Opa residuale o dalla comunicazione prevista dal comma 1, gli elementi per la determinazione del prezzo, unitamente ad un'attestazione della società incaricata della revisione contabile sulla congruità degli elementi forniti.

PARTE III
EMITTENTI

TITOLO I
INFORMAZIONE SOCIETARIA

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19
Definizioni

1. Nel presente Titolo si intendono per:

a) "emittenti strumenti finanziari": i soggetti italiani che emettono strumenti finanziari quotati in borsa in Italia;

b) "emittenti azioni": i soggetti italiani che emettono azioni quotate in borsa in Italia;

c) "emittenti obbligazioni": i soggetti italiani che emettono obbligazioni quotate in borsa in Italia;

d) "emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante": gli emittenti italiani dotati di un patrimonio netto non inferiore a dieci miliardi di lire e con un numero di azionisti o obbligazionisti superiore a duecento.

CAPO II
COMUNICAZIONI AL PUBBLICO

SEZIONE I
INFORMAZIONE SU FATTI RILEVANTI

Art. 20
Fatti rilevanti

1. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano informano senza indugio il pubblico dei fatti previsti dall'articolo 114, comma 1, del Testo Unico mediante invio di un comunicato:

a) alla società di gestione del mercato che lo mette immediatamente a disposizione del pubblico;
b) ad almeno due agenzie di stampa.

2. Il comunicato è contestualmente trasmesso alla Consob.

3. Ove il comunicato debba essere diffuso durante lo svolgimento delle contrattazioni, esso è trasmesso alla Consob e alla società di gestione del mercato almeno quindici minuti prima della sua diffusione.

4. Il comunicato contiene gli elementi essenziali del fatto in forma idonea a consentire una valutazione completa e corretta degli effetti che esso può produrre sul prezzo degli strumenti finanziari.

5. Il comunicato contiene collegamenti e raffronti con il contenuto dei comunicati precedenti, nonché aggiornamenti sulle modificazioni significative delle informazioni in essi contenute.

6. Gli emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità previste dal presente articolo:

a) delle proprie situazioni contabili, destinate ad essere riportate nel bilancio di esercizio, nel bilancio consolidato e nella relazione semestrale, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni e comunque non appena abbiano acquistato un sufficiente grado di certezza;

b) delle deliberazioni con le quali il consiglio di amministrazione approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato e la relazione semestrale.

7. Allorché il prezzo di mercato degli strumenti finanziari vari in misura rilevante rispetto a quello ufficiale del giorno precedente, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse ai sensi del presente articolo, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria degli emittenti tali strumenti finanziari ovvero l'andamento dei loro affari, gli emittenti stessi informano senza indugio il pubblico circa la veridicità delle notizie, integrandone o correggendone il contenuto, ove necessario, al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa.

Art. 21
Compiti della società di gestione del mercato

1. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico:

a) il contenuto minimo dei comunicati indicati all'articolo 20 e le modalità di rappresentazione delle informazioni in essi contenute con riferimento a singole tipologie di fatti;

b) modalità di informazione del pubblico diverse da quelle indicate all'articolo 20, comma 1, purchè idonee a garantire un uguale grado di diffusione delle informazioni.

2. Gli emittenti strumenti finanziari e i soggetti che li controllano osservano le disposizioni adottate dalla società di gestione ai sensi del comma 1.

3. La società di gestione del mercato adotta le misure organizzative necessarie per l'acquisizione e la conservazione dei comunicati, dei dati e dei documenti ad essa trasmessi per la diffusione al pubblico ai sensi del presente Titolo.

4. La società di gestione del mercato mette immediatamente a disposizione del pubblico i comunicati, i dati ed i documenti con le modalità stabilite nel regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico.

Art. 22
Dati previsionali, obiettivi quantitativi e dati contabili di periodo

1. Gli emittenti strumenti finanziari possono diffondere dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione, nonché dati contabili di periodo a condizione che tali dati siano messi a disposizione del pubblico con le modalità previste dall'articolo 20. Gli emittenti stessi verificano la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi ed informano senza indugio il pubblico, con le stesse modalità, di ogni loro rilevante scostamento.

Art. 23
Studi e statistiche

1. Gli emittenti strumenti finanziari, gli intermediari autorizzati ed i soggetti in rapporto di controllo con essi possono diffondere al pubblico studi o statistiche concernenti emittenti strumenti finanziari a condizione che questi:

a) siano trasmessi alla Consob entro il giorno in cui sono diffusi al pubblico;

b) siano depositati, nello stesso termine, presso la società di gestione del mercato che li mette a disposizione del pubblico;

c) riportino un'avvertenza nella quale sia indicato che l'elaborato è stato redatto da un soggetto che può avere un proprio specifico interesse riguardo agli emittenti, agli strumenti finanziari o alle operazioni oggetto di analisi.

2. Qualora gli studi o le statistiche siano destinati ai soli soci dell'emittente o delle società in rapporto di controllo con l'emittente o ai soli clienti dell'intermediario autorizzato, il deposito previsto dal comma 1, lett. b) è effettuato entro quindici giorni da quello di inizio della diffusione.

SEZIONE II
INFORMAZIONE SU OPERAZIONI STRAORDINARIE

Art. 24
Fusioni e scissioni

1. Gli emittenti azioni, almeno trenta giorni prima dell'assemblea convocata per deliberare sulla fusione o sulla scissione, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la documentazione prevista dall'articolo 2501 *sexies*, numeri 1) e 3) e dagli articoli 2504 *octies* e 2504 *novies* del codice civile.

2. La relazione illustrativa degli amministratori prevista dagli articoli 2501 *sexies* e 2504 *novies* del codice civile è redatta secondo i criteri generali indicati nell'allegato 2A.

3. Nei due giorni lavorativi successivi al ricevimento della documentazione prevista dal comma 1, la Consob, secondo criteri generali predeterminati e in relazione alle caratteristiche dell'operazione, può richiedere che, dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea, gli emittenti mettano a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato un documento informativo redatto in conformità all'allegato 2B.

4. Dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dal comma 1 è data notizia, almeno venticinque giorni prima dell'assemblea, mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale. Nel caso previsto dal comma 3 l'avviso è integrato dalla notizia che dieci giorni prima dell'assemblea sarà messo a disposizione del pubblico il documento informativo. L'avviso contiene l'indicazione che i soci hanno la facoltà di ottenere copia della documentazione.

Art. 25
Acquisizioni e cessioni

1. In relazione alle caratteristiche dell'operazione di acquisizione o di cessione conclusa dagli emittenti azioni, la Consob, secondo criteri generali predeterminati, può richiedere che, entro quindici giorni dalla richiesta, gli emittenti stessi mettano a disposizione del pubblico presso la sede sociale e la società di gestione del mercato un documento informativo redatto in conformità all'allegato 2B. Dell'avvenuto deposito è data immediata notizia mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 26
Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni

1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni della presente Sezione o l'emissione di obbligazioni, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione degli amministratori redatta in conformità all'allegato 2A.

2. Gli stessi emittenti, in occasione di operazioni di aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2441, commi 4 e 5, del codice civile, nel termine previsto dal comma 1, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, anche il parere della società di revisione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni e, in caso di aumenti di capitale mediante conferimenti di beni in natura, la relazione di stima prevista dall'articolo 2440 del codice civile.

Art. 27
Acquisto e alienazione di azioni proprie

1. Gli emittenti azioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione illustrativa degli amministratori redatta in conformità all'allegato 2A.

Art. 28
Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile

1. Gli emittenti azioni, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale con le osservazioni del collegio sindacale redatta in conformità all'allegato 2A.

Art. 29
Emittenti obbligazioni

1. Agli emittenti obbligazioni, in occasione di operazioni di fusione o scissione ovvero di altre modifiche dell'atto costitutivo idonee ad influire sui diritti degli obbligazionisti, si applicano l'articolo 24, commi 1 e 2, e l'articolo 26.

Art. 30
Avviso al pubblico

1. Nell'avviso di convocazione dell'assemblea è data notizia che, nei termini previsti dagli articoli 26, 27, 28 e 29, sarà depositata la documentazione richiamata dagli stessi articoli con l'indicazione che i soci hanno la facoltà di ottenerne copia a proprie spese.

2. La società di gestione del mercato può stabilire, con il regolamento previsto dall'articolo 62 del Testo Unico, modalità di informazione del pubblico diverse da quelle indicate nel comma 1, purchè idonee a garantire un uguale grado di diffusione delle informazioni.

SEZIONE III
INFORMAZIONE PERIODICA

Art. 31
Assemblea di bilancio

1. Gli emittenti strumenti finanziari, entro il giorno successivo all'approvazione del bilancio, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato:

a) i documenti previsti dall'art. 2435 del codice civile; il verbale, ove non disponibile entro il giorno successivo a quello dell'assemblea, è messo a disposizione del pubblico entro sette giorni;

b) il bilancio consolidato, se redatto;

c) le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione;

d) copia integrale dei bilanci delle società controllate ovvero il prospetto riepilogativo previsto dall'art. 2429 del codice civile;

e) il prospetto riepilogativo dei dati essenziali dell'ultimo bilancio delle società collegate.

2. Nel caso in cui l'assemblea abbia deliberato modifiche al bilancio, il bilancio modificato è messo a disposizione del pubblico entro tre giorni dall'assemblea.

3. Entro sette giorni dall'assemblea di bilancio e con le modalità previste dal comma 1 è messo a disposizione del pubblico il verbale dell'assemblea che non approva il bilancio.

Art. 32
Nota integrativa al bilancio

1. Gli emittenti azioni indicano, nella nota integrativa prevista dall'articolo 2427 del codice civile, nominativamente e secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2C, i compensi corrisposti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali, a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma anche da società controllate.

Art. 33
Relazione sulla gestione

1. Gli emittenti azioni, nella relazione sulla gestione, indicano con i criteri stabiliti nell'allegato 2C, le partecipazioni detenute, negli emittenti stessi e nelle società da questi controllate, dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali nonchè dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, risultanti dal libro dei soci, dalle comunicazioni ricevute e da altre informazioni acquisite dagli stessi amministratori, sindaci e direttori generali.

Art. 34
Parere del collegio sindacale sul conferimento dell'incarico di revisione

1. Del parere del collegio sindacale previsto dall'articolo 159 del Testo Unico è data lettura in assemblea prima della deliberazione avente ad oggetto il conferimento o la revoca dell'incarico di revisione.

Art. 35
Relazione semestrale

1. Gli emittenti azioni, entro quattro mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, la relazione semestrale degli amministratori prevista dall'articolo 2428, comma 3, del codice civile corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale e, ove redatta, la relazione contenente il giudizio della società di revisione.

Art. 36
Relazione trimestrale

1. Gli emittenti azioni, entro quarantacinque giorni dal termine di ciascun trimestre dell'esercizio, mettono a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, una relazione trimestrale redatta dagli amministratori secondo i criteri stabiliti nell'allegato 2D.

2. Gli emittenti sono esonerati dalla pubblicazione delle relazioni trimestrali riferite a periodi che scadono alla fine di ciascun semestre se comunicano alla Consob e al pubblico che:

a) la relazione semestrale sarà resa pubblica entro settantacinque giorni dalla scadenza del semestre;

b) il progetto di bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato approvati dal consiglio di amministrazione saranno resi disponibili presso la sede sociale e presso la società di gestione del mercato entro novanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1 gennaio 2000.

Art. 37
Avviso al pubblico

1. Dell'avvenuto deposito della documentazione prevista dagli articoli 31, 35 e 36 è data contestuale notizia mediante un avviso, pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

2. Si applica l'articolo 30, comma 2.

SEZIONE IV
ALTRE INFORMAZIONI

Art. 38
Informazioni sull'esercizio dei diritti

1. Gli emittenti strumenti finanziari forniscono al pubblico le informazioni necessarie affinché i portatori dei loro strumenti finanziari possano esercitare i propri diritti, mediante pubblicazione in tempo utile di un avviso in lingua italiana su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

Art. 39
Verbali assembleari

1. Nei verbali delle assemblee ordinarie e straordinarie degli emittenti strumenti finanziari sono inseriti, ovvero allegati ai medesimi come parte integrante, i dati e le notizie previsti nell'allegato 2E.

Art. 40
Partecipazioni reciproche

1. Gli emittenti azioni, entro trenta giorni dalla stipulazione, mettono a disposizione del pubblico, mediante deposito presso la sede sociale e la società di gestione del mercato, gli accordi previsti dall'articolo 121, comma 2, del Testo Unico e il verbale dell'assemblea che ha deliberato in merito agli stessi.

Art. 41
Comunicazioni dei capigruppo

1. I soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti strumenti finanziari informano il pubblico, con le modalità e nei termini indicati nell'allegato 2F, delle operazioni, individuate nello stesso allegato, aventi ad oggetto tali strumenti finanziari, effettuate da soggetti appartenenti al gruppo stesso ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati.

CAPO III
COMUNICAZIONI ALLA CONSOB

SEZIONE I
INFORMAZIONE SU OPERAZIONI STRAORDINARIE

Art. 42
Fusioni e scissioni

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa degli amministratori, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare sulla fusione e sulla scissione ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione di tale organo;

b) l'ulteriore documentazione prevista dall'articolo 2501 *sexies* numeri 1) e 3) e dagli articoli 2504 *octies* e 2504 *novies* del codice civile, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

c) il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;

d) copia dell'atto di fusione o di scissione con l'indicazione della data di iscrizione nel registro delle imprese, entro dieci giorni dall'avvenuto deposito previsto dagli articoli 2504 e 2504 *novies* del codice civile;

2. Gli emittenti azioni trasmettono preventivamente alla Consob il documento informativo previsto dall'articolo 24, comma 3.

Art. 43
Acquisizioni e cessioni

1. Gli emittenti azioni, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob il documento informativo predisposto ai sensi dell'articolo 25.

Art. 44
Altre modifiche dell'atto costitutivo ed emissione di obbligazioni

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa degli amministratori, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea convocata per deliberare le modifiche dell'atto costitutivo diverse da quelle previste da altre disposizioni del presente Titolo o l'emissione di obbligazioni, ovvero, se precedente, non più tardi del giorno in cui viene decisa la convocazione;

b) la documentazione prevista dall'articolo 26, comma 2, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea;

c) il verbale e le deliberazioni adottate, entro trenta giorni da quello in cui l'assemblea ha deliberato;

d) l'atto costitutivo modificato, entro trenta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese;

e) il verbale previsto dagli articoli 2420 *ter* e 2443 del codice civile, entro trenta giorni dalla riunione consiliare.

Art. 45
Acquisto e alienazione di azioni proprie

1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea per deliberare in merito all'acquisto e all'alienazione di azioni proprie trasmettono alla Consob:

a) la relazione illustrativa degli amministratori, contestualmente alla diffusione al pubblico;

b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea.

Art. 46
Provvedimenti ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile

1. Gli emittenti azioni che hanno convocato l'assemblea ai sensi dell'articolo 2446 del codice civile trasmettono alla Consob:

a) la relazione degli amministratori con le osservazioni del collegio sindacale, contestualmente alla diffusione al pubblico;

b) il verbale, entro trenta giorni dall'assemblea.

Art. 47
Emittenti obbligazioni

1. Agli emittenti obbligazioni, in occasione delle operazioni previste dall'articolo 29, si applica l'articolo 42, comma 1, e l'articolo 44.

2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla quotazione ufficiale di borsa emesse da un emittente terzo trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo contestualmente alla diffusione al pubblico.

SEZIONE II
INFORMAZIONE PERIODICA

Art. 48
Comunicazioni periodiche

1. Gli emittenti azioni trasmettono alla Consob:

a) la documentazione prevista dall'articolo 31, nei termini ivi indicati;

b) la documentazione prevista dagli articoli 35 e 36, contestualmente alla diffusione al pubblico.

Art. 49
Emittenti obbligazioni

1. Gli emittenti obbligazioni trasmettono alla Consob, a richiesta della stessa, la documentazione richiamata dall'articolo 48, lett. a).

2. Gli emittenti obbligazioni convertibili in azioni non ammesse alla quotazione ufficiale di borsa emesse da un emittente terzo, trasmettono alla Consob le informazioni relative allo stesso emittente terzo contestualmente alla diffusione al pubblico.

SEZIONE III
ALTRE INFORMAZIONI

Art. 50
Modifiche del capitale sociale

1. Gli emittenti azioni, in occasione di modifiche del capitale sociale, comunicano alla Consob l'ammontare del capitale, il numero e le categorie di azioni in cui questo è suddiviso:

a) entro cinque giorni dal deposito presso il registro delle imprese dell'attestazione dell'aumento del capitale prevista dagli articoli 2420 *bis*, comma 4, e 2444, comma 1, del codice civile;

b) entro cinque giorni dall'assemblea che ha deliberato l'aumento di capitale previsto dall'articolo 2442 del codice civile o la riduzione del capitale per perdite;

c) entro cinque giorni da quello in cui la deliberazione di riduzione del capitale per esuberanza può essere eseguita ai sensi dell'articolo 2445, comma 3, del codice civile;

d) entro cinque giorni dalla data di decorrenza degli effetti della fusione o della scissione ai sensi degli articoli 2504 *bis* e 2504 *decies* del codice civile.

Art. 51
Partecipazioni reciproche

1. Gli emittenti azioni, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dall'articolo 40.

Art. 52
Composizione degli organi sociali

1. Gli emittenti azioni comunicano alla Consob, entro dieci giorni dal loro verificarsi, le variazioni nella composizione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e nella carica di direttore generale, ove prevista, con l'indicazione dei dati anagrafici, della data di accettazione della nomina e della durata della carica. Gli stessi emittenti comunicano altresì la data di cessazione dalla carica.

Art. 53
Comunicazioni dei capigruppo

1. I soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti strumenti finanziari informano la Consob con le modalità e nei termini indicati nell'allegato 2F, delle operazioni aventi ad oggetto tali strumenti finanziari, effettuate da soggetti appartenenti al gruppo stesso ovvero da soggetti da essi appositamente incaricati.

CAPO IV
EMITTENTI STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI NEI MERCATI REGOLAMENTATI DIVERSI DALLA BORSA

Art. 54
Informazione su fatti rilevanti

1. Agli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati diversi dalla borsa ed ai soggetti che li controllano si applicano le disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22.

2. Alla diffusione al pubblico di studi e statistiche da parte degli emittenti indicati al comma 1, degli intermediari autorizzati e dei soggetti in rapporto di controllo con essi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 23.

3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, per emittenti si intendono anche quelli aventi sede legale all'estero.

4. Le informazioni previste dal comma 1 sono fornite in lingua italiana.

Art. 55
Operazioni straordinarie

1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dalla Sezione II, del Capo II, del presente Titolo, ad eccezione dell'articolo 24, comma 3, e dell'articolo 25.

2. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dall'articolo 29.

Art. 56
Informazione periodica

1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 31, 35 e 37 e quelle previste dall'articolo 48, lett. a). Gli stessi emittenti, contestualmente alla diffusione al pubblico, trasmettono alla Consob la relazione semestrale prevista dall'articolo 35.

2. Agli emittenti obbligazioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dagli articoli 31 e 37 e dall'articolo 49, comma 1.

Art. 57
Altre informazioni

1. Agli emittenti azioni quotate nei mercati regolamentati diversi dalla borsa si applicano le disposizioni previste dalla Sezione IV, del Capo II, e dalla Sezione III, del Capo III, del presente Titolo.

2. Agli emittenti obbligazioni quotate si applica l'articolo 38.

CAPO V
EMITTENTI AZIONI O OBBLIGAZIONI DIFFUSE TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE

Art. 58
Individuazione degli emittenti

1. Gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante trasmettono senza indugio alla Consob la comunicazione indicata nell'allegato 2G non appena si verificano le condizioni previste dall'articolo 19, lett. d); a tal fine tengono conto delle

risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di ogni altro dato a loro disposizione.

2. La Consob pubblica trimestralmente l'elenco degli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante.

Art. 59
Informazione su fatti rilevanti

1. Gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante osservano le disposizioni previste dall'articolo 20, commi 1, lett. b), 2, 4, 5 e 6, lett.b).

Art. 60
Informazione periodica

1. Gli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, contestualmente al deposito presso il registro delle imprese previsto dall'articolo 2435 del codice civile, mettono a disposizione del pubblico presso la sede sociale il bilancio di esercizio approvato, il bilancio consolidato, se redatto, nonchè le relazioni contenenti il giudizio della società di revisione. Dell'avvenuto deposito è data contestuale notizia mediante un avviso pubblicato su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

2. Gli emittenti azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, contestualmente alla comunicazione al pubblico, trasmettono alla Consob la documentazione prevista dal comma 1.

3. Gli emittenti obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, a richiesta della Consob, trasmettono alla stessa la documentazione prevista dal comma 1.

Art. 61
Altre informazioni

1. Agli emittenti azioni o obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante si applicano le disposizioni dell' articolo 38.

Art. 62
Esenzioni

1. La Consob, su istanza motivata, può dispensare, in tutto o in parte, gli emittenti indicati all'articolo 19, lett. d) dall'osservanza delle disposizioni previste dagli articoli 59, 60 e 61 ove le informazioni non siano rilevanti per la tutela degli investitori.

2. Le disposizioni previste dagli articoli 59, 60 e 61 non si applicano agli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati di altri paesi dell'Unione Europea o nei mercati di paesi extracomunitari riconosciuti ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del Testo Unico e alle SICAV.

CAPO VI
EMITTENTI ESTERI

Art. 63
Informazione su fatti rilevanti

1. Agli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia, aventi sede legale all'estero ed ai soggetti che li controllano, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 20, 21 e 22.

2. Alla diffusione al pubblico di studi e statistiche da parte degli emittenti indicati al comma 1, degli intermediari autorizzati e dei soggetti in rapporto di controllo con essi si applicano le disposizioni previste dall'articolo 23.

3. Le informazioni previste dal comma 1 sono fornite in lingua italiana.

Art. 64
Operazioni straordinarie e informazioni periodiche

1. Per gli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia aventi sede legale all'estero, la Consob, all'atto della quotazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese di origine, le informazioni e i documenti da diffondere nonchè la lingua di diffusione.

2. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nella borsa di un paese comunitario, si applicano gli obblighi informativi vigenti in tale paese.

3. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nella borsa di un paese extracomunitario, gli emittenti forniscono informazioni equivalenti a quelle indicate dalle disposizioni previste dalle Sezioni II e III del Capo II e dalle Sezioni I e II del Capo III del presente Titolo nonchè le eventuali ulteriori informazioni richieste nel paese di quotazione.

Art. 65
Altre informazioni

1. Agli emittenti strumenti finanziari quotati in borsa in Italia aventi sede legale all'estero si applicano le disposizioni previste dall'articolo 38.

Art. 66
Emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani diversi dalla borsa aventi sede legale all'estero

1. Per gli emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati italiani diversi dalla borsa, aventi sede legale all'estero, la Consob, all'atto della quotazione, stabilisce, avendo riguardo alla disciplina vigente nel paese d'origine, le informazioni e i documenti da diffondere nonchè la lingua di diffusione.

2. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nei mercati regolamentati di un paese comunitario si applicano gli obblighi informativi vigenti in tale paese.

3. Se gli strumenti finanziari sono già quotati nei mercati regolamentati di un paese extracomunitario gli emittenti forniscono informazioni equivalenti a quelle previste dagli articoli 38, 55 e 56 e le eventuali ulteriori informazioni richieste nel paese di quotazione.

TITOLO II
ESCLUSIONE SU RICHIESTA DALLE NEGOZIAZIONI

Art. 67
Esclusione dalle negoziazioni

1. Il regolamento della società di gestione del mercato disciplina l'esclusione su richiesta dalle negoziazioni prevista dall'articolo 133 del Testo Unico, fissando anche un intervallo temporale adeguato, comunque non inferiore a tre mesi, tra la decisione di richiedere l'esclusione dalle negoziazioni e la data di effettiva esclusione.

2. L'esclusione dalle negoziazioni di azioni ordinarie è in ogni caso condizionata all'esistenza nel mercato di quotazione di una disciplina dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria applicabile all'emittente nel caso di trasferimento di partecipazioni di controllo ovvero all'esistenza di altre condizioni valutate equivalenti dalla Consob.

TITOLO III
ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO

CAPO I
SOLLECITAZIONE E RACCOLTA DI DELEGHE DI VOTO

Art. 68
Procedura di sollecitazione

1. Il committente o l'intermediario che intende promuovere una sollecitazione di deleghe di voto pubblica un avviso su un quotidiano a diffusione nazionale.

2. Copia dell'avviso viene contestualmente inviata alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato ed alla società di gestione accentrata delle azioni.

3. L'avviso indica:

a) i dati identificativi del committente, dell'intermediario e dell'emittente le azioni per le quali viene richiesto il conferimento della delega;

b) la data di convocazione dell'assemblea e l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno;

c) la data a partire dalla quale l'azionista può richiedere all'intermediario, anche per il tramite del depositario, il prospetto ed il modulo di delega, ovvero prenderne visione presso la società di gestione del mercato;

d) le proposte di voto per le quali si intende svolgere la sollecitazione.

4. La documentazione indicata nell'allegato 3A, il prospetto ed il modulo, redatti secondo gli allegati schemi 3B e 3C sono trasmessi alla Consob che, entro cinque giorni lavorativi, può richiedere informazioni integrative e stabilire particolari modalità di diffusione ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lett. a), del Testo Unico.

5. Decorso detto termine l'intermediario diffonde il prospetto e il modulo nella versione definitiva e ne trasmette tempestivamente copia alla società emittente, alla Consob, alla società di gestione del mercato e alla società di gestione accentrata. Quest'ultima informa, senza indugio, i depositari della disponibilità del prospetto e del modulo di delega.

6. I depositari danno notizia agli azionisti depositanti della sollecitazione in tempo utile per la loro eventuale adesione.

7. L'intermediario consegna, anche tramite il depositario, il modulo corredato dal prospetto, a chiunque ne faccia richiesta.

8. Ogni variazione del prospetto e del modulo resa necessaria da circostanze sopravvenute è tempestivamente comunicata ai soggetti indicati nel comma 5 e a coloro che hanno già conferito la delega ed è messa a disposizione degli azionisti. La sostituzione dell'intermediario è resa nota con le modalità previste dal comma 1.

9. A richiesta dell'intermediario e senza ritardo:

a) la società di gestione accentrata comunica i nominativi dei depositari e la quantità di azioni della società emittente registrata sui rispettivi conti titoli;

b) i depositari comunicano i nominativi e il numero di azioni possedute dai soci che non abbiano espressamente vietato la comunicazione dei propri dati;

c) la società emittente mette a disposizione le risultanze del libro soci e delle altre comunicazioni ricevute in forza di disposizioni di legge o di regolamento.

10. A partire dalla pubblicazione dell'avviso previsto dal comma 1, chiunque diffonde informazioni attinenti la sollecitazione ne dà contestuale comunicazione alla società di gestione del mercato e alla Consob che può richiedere la diffusione di precisazioni e chiarimenti.

11. Le spese relative alla sollecitazione sono a carico del committente.

12. Nel caso in cui la sollecitazione sia promossa congiuntamente da più soggetti, questi ultimi non sono tenuti agli adempimenti previsti dall'articolo 122 del Testo Unico.

Art. 69
Obblighi di comportamento

1. Il committente e l'intermediario si comportano con diligenza, correttezza e trasparenza.

2. Nei contatti con gli azionisti, l'intermediario si astiene dallo svolgimento dell'attività nei confronti di coloro che si dichiarino non interessati, fornisce in modo comprensibile i chiarimenti richiesti e illustra le ragioni della sollecitazione ponendo, in ogni caso, in evidenza le implicazioni derivanti da rapporti di affari o partecipativi del committente, dell'intermediario e delle società dei rispettivi gruppi, con la società emittente.

3. L'intermediario informa che il voto sarà esercitato solo se conforme alle proposte del committente e che salva diversa volontà dell'azionista, ove si verifichino circostanze di rilievo che non possono essere a questi comunicate tali da far ragionevolmente ritenere che l'azionista stesso se le avesse conosciute avrebbe dato la sua approvazione, il voto potrà essere esercitato in modo diverso da quello proposto.

4. L'intermediario mette a disposizione degli azionisti la documentazione predisposta dall'emittente ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 26, dell'articolo 27, dell'articolo 28 e ogni altra documentazione predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea.

5. Il committente e l'intermediario mantengono la segretezza sui risultati della sollecitazione.

6. L'intermediario dà notizia con comunicato stampa dell'espressione del voto, delle motivazioni del voto nell'ipotesi prevista dal comma 3, ultima parte e dell'esito della votazione.

7. Chi esercita il voto in assemblea è tenuto a votare per conto del delegante anche sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno per i quali il committente non ha formulato proposte, secondo la volontà espressa dal delegante stesso nel modulo di delega ai sensi dell'articolo 71, comma 2.

8. Il committente non può acquisire deleghe di voto ai sensi dell'articolo 2372 del codice civile.

Art. 70
Procedura di raccolta di deleghe di voto

1. L'associazione che intende promuovere una raccolta di deleghe ne dà notizia con un comunicato stampa e informa la società emittente, la Consob e la società di gestione del mercato.

2. L'associazione trasmette la documentazione indicata nell'allegato 3A e il modulo di delega redatto secondo l'allegato schema 3D alla Consob che, entro cinque giorni lavorativi, può provvedere ai sensi dell'articolo 144, comma 2, lett. a), del Testo Unico.

3. Decorso detto termine l'associazione consegna agli associati il modulo nella versione definitiva e ne trasmette tempestivamente copia alla Consob e alla società di gestione del mercato.

4. L'associazione mette a disposizione degli associati la documentazione predisposta dall'emittente ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 26, dell'articolo 27, dell'articolo 28 e ogni altra documentazione predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea, nonché le informazioni sulle eventuali proposte di voto atte a consentire all'associato di assumere una decisione consapevole.

5. Nello svolgimento della raccolta l'associazione si comporta con diligenza, correttezza e trasparenza e fornisce, in modo comprensibile, le informazioni e i chiarimenti richiesti dagli azionisti.

6. Si applicano gli articoli 68, comma 10, e 69, comma 3, ultima parte.

Art. 71
Conferimento e revoca della delega di voto

1. Per il conferimento della delega l'azionista trasmette all'intermediario, direttamente o per il tramite del depositario, o all'associazione il modulo di delega unitamente alla certificazione, rilasciata ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico, attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto. Copia della certificazione rilasciata è contestualmente trasmessa all'emittente.

2. L'azionista che abbia conferito la delega anche parziale può esprimere con lo stesso modulo di delega il proprio voto per gli argomenti iscritti all'ordine del giorno per i quali il committente non ha richiesto il conferimento della delega. Per gli stessi argomenti è fatto divieto al committente di formulare raccomandazioni, dichiarazioni o altra indicazione idonea a influenzare il voto. La mancata espressione del voto si intende astensione. Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, l'azionista che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà scegliendo tra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista.

3. La delega è revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell'intermediario o dell'associazione almeno il giorno precedente l'assemblea. L'intermediario o l'associazione dà seguito alle istruzioni dell'azionista in ordine alla certificazione indicata nel comma 1.

Art. 72
Interruzione della sollecitazione o della raccolta

1. In caso di interruzione per qualsiasi ragione, diversa da quella prevista dall'articolo 144, comma 2, lett. b) del Testo Unico, della sollecitazione o della raccolta delle deleghe, il committente o l'associazione ne danno notizia, rispettivamente, nei modi previsti dall'articolo 68, commi 1 e 2, e dall'articolo 70, comma 1.

2. Il committente o l'intermediario e i legali rappresentanti dell'associazione esercitano comunque il voto relativo alle azioni per le quali la delega è stata conferita prima della pubblicazione della notizia prevista dal comma 1.

CAPO II
VOTO PER CORRISPONDENZA

Art. 73
Avviso di convocazione dell'assemblea

1. L'avviso di convocazione dell'assemblea contiene:

a) l'avvertenza che il voto può essere esercitato anche per corrispondenza;

b) le modalità ed i soggetti presso cui richiedere la scheda di voto;

c) l'indirizzo a cui trasmettere la scheda di voto ed il termine entro il quale deve pervenire al destinatario.

2. Copia dell'avviso è inviata alla società di gestione accentrata degli strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto nell'assemblea. La medesima società informa i depositari che ne danno comunicazione ai depositanti.

Art. 74
Scheda di voto

1. La scheda di voto è predisposta in modo da garantire la segretezza del voto fino all'inizio dello scrutinio e contiene l'indicazione della società emittente, degli estremi della riunione assembleare, delle generalità del titolare del diritto di voto con la specificazione del numero di azioni possedute, delle proposte di deliberazione, l'espressione del voto, la data e la sottoscrizione. La certificazione rilasciata dal depositario ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico può essere contenuta nella scheda di voto.

2. L'emittente rilascia, anche tramite i depositari, la scheda di voto a chiunque, legittimato a partecipare all'assemblea, ne faccia richiesta.

Art. 75
Esercizio del voto

1. Il voto per corrispondenza è esercitato direttamente dal titolare ed è espresso su ciascuna delle proposte di deliberazione formulate.

2. La scheda deve pervenire, anche per il tramite del depositario, alla società, unitamente alla certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico entro le quarantotto ore precedenti l'assemblea.

3. Il voto espresso resta segreto fino all'inizio dello scrutinio in assemblea e conserva validità anche per le successive convocazioni della stessa assemblea.

4. Il voto può essere revocato mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza della società almeno il giorno precedente l'assemblea. In tal caso, la certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico può essere utilizzata per l'esercizio del diritto di voto.

Art. 76
Adempimenti preliminari all'assemblea

1. La data di arrivo è attestata sulle schede dal responsabile dell'ufficio incaricato della ricezione.

2. Il presidente del collegio sindacale custodisce le schede di voto sino all'inizio dei lavori assembleari.

Art. 77
Svolgimento dell'assemblea

1. Le schede pervenute oltre i termini previsti, prive di sottoscrizione ovvero non corredate della certificazione rilasciata ai sensi dell'articolo 85, comma 4, del Testo Unico non sono prese in considerazione ai fini della costituzione dell'assemblea né ai fini della votazione.

2. La mancata espressione del voto si intende come astensione sulle relative proposte.

3. Per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può manifestare la propria volontà scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dal consiglio di amministrazione o da altro azionista.

TITOLO IV
REVISIONE CONTABILE

CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Art. 78
Contenuto del libro della revisione contabile

1. La società incaricata dell'attività di revisione contabile riporta, per ciascun esercizio, nel libro previsto dall'articolo 155, comma 3, del Testo Unico:

a) il risultato degli accertamenti, delle ispezioni e dei controlli effettuati ai fini dell'articolo 155, comma 1, del Testo Unico. Il risultato delle attività indicate nella lett. a) del predetto articolo è riportato non appena eseguite le verifiche;

b) la natura e l'estensione delle procedure di revisione svolte tenuto conto del sistema di controllo interno e dei principali fattori che hanno influenzato la gestione societaria; le considerazioni formulate ai fini dell'espressione del giudizio sui bilanci;

c) le informazioni più significative acquisite dagli organi sociali nonché quelle scambiate con il collegio sindacale;

d) i fatti censurabili non appena riscontrati;

e) le informazioni rese e la documentazione trasmessa alle Autorità di controllo;

f) le attività svolte nei confronti della società conferente non rientranti nell'incarico.

Art. 79
Documentazione da inviare alla Consob

1. Le società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani trasmettono alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'articolo 159, comma 1, del Testo Unico, i seguenti documenti:

a) la proposta della società di revisione per il conferimento dell'incarico;

b) le dichiarazioni del legale rappresentante della società conferente l'incarico e della società di revisione che non sussiste alcuna delle situazioni di incompatibilità stabilite ai sensi dell'articolo 160 del Testo Unico;

c) il parere del collegio sindacale previsto dall'articolo 159, comma 1, del Testo Unico, contenente valutazioni sull'indipendenza della società di revisione e sulla sua idoneità tecnica, con particolare riguardo all'adeguatezza e completezza del piano di revisione e dell'organizzazione della società in relazione all'ampiezza e complessità dell'incarico da svolgere.

2. I soggetti diversi dalle società con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani trasmettono alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'articolo 159, comma 1, del Testo Unico, il parere espresso dal collegio sindacale ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. I soggetti previsti dai commi precedenti trasmettono alla Consob, unitamente alla deliberazione di cui all'articolo 159, comma 2, del Testo Unico, il parere espresso dal collegio sindacale sulla revoca, nonchè le osservazioni acquisite dalla società di revisione.

4. La documentazione è trasmessa in originale o in copia dichiarata conforme all'originale dal Presidente del collegio sindacale, contestualmente al deposito della delibera assembleare presso il registro delle imprese.

5. In caso di parere negativo sul conferimento o sulla revoca dell'incarico, il collegio sindacale trasmette il parere stesso alla Consob non appena redatto.

6. Per le società controllate che conferiscono l'incarico per il medesimo triennio della controllante con azioni quotate, l'obbligo previsto dall'articolo 159, comma 5, del Testo Unico è adempiuto con la trasmissione della deliberazione di conferimento della società controllante dalla quale, in elenco allegato, devono risultare le date in cui si sono tenute le assemblee delle controllate, le società incaricate della revisione ed i relativi corrispettivi.

Art. 80

Conferimento dell'incarico da parte della Consob

1. La Consob conferisce d'ufficio l'incarico di revisione e ne determina il corrispettivo qualora, trascorsi sessanta giorni dalla scadenza dell'incarico ovvero dalla comunicazione prevista dall'articolo 163, comma 5, del Testo Unico, la società non abbia provveduto ad un nuovo conferimento. La Consob delibera nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del suddetto termine.

2. I provvedimenti di cui al comma precedente sono comunicati senza indugio alle società interessate a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 81

Deposito nel registro delle imprese

1. Le deliberazioni previste dall'articolo 159, commi 1 e 2, del Testo Unico ed il provvedimento adottato ai sensi del successivo comma 6 sono depositati nel registro delle imprese entro trenta giorni dalla data dell'assemblea o dalla data di comunicazione alla società.

CAPO II

REVISIONE CONTABILE DEI GRUPPI

Art. 82

Controllo contabile delle società controllate estere

1. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 165, comma 1, del Testo Unico, il conferimento dell'incarico di revisione del bilancio d'esercizio e consolidato della società controllante quotata comporta la verifica, se del caso anche da parte di un diverso revisore indipendente giudicato idoneo dal revisore della controllante, delle situazioni contabili delle controllate estere predisposte ai fini del consolidamento.

Art. 83

Criteri di esenzione

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 165, comma 1, del Testo Unico, non rivestono significativa rilevanza le società controllate, anche se incluse nel consolidato, il cui attivo patrimoniale è inferiore al due per cento dell'attivo del bilancio consolidato e i cui ricavi sono inferiori al cinque per cento dei ricavi consolidati, sempre che la somma degli attivi e dei ricavi di tali società non superi il dieci per cento o il quindici per cento, rispettivamente, dell'attivo e dei ricavi consolidati.

2. Sono in ogni caso soggette a revisione contabile e non concorrono alla determinazione delle soglie previste dall'ultima parte del comma 1 le società controllate che,

secondo criteri generali stabiliti dalla Consob in relazione al tipo di attività svolta o al tipo di contratti, garanzie, impegni e rischi conclusi e assunti, sono idonee a influenzare in maniera rilevante la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo stesso.

3. I bilanci d'esercizio delle società controllate possono non essere sottoposti al giudizio delle società di revisione nei casi di oggettivi e comprovati impedimenti allo svolgimento dell'incarico.

Art. 84
Ambito temporale di applicazione

1. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano alle società controllate a decorrere dall'esercizio nel corso del quale si acquisisce il controllo o si realizzano i presupposti previsti dall'articolo 83, comma 2 ovvero dall'esercizio successivo se il controllo o tali presupposti si realizzano nel secondo semestre dell'esercizio. Nel caso previsto dall'articolo 83, comma 1, le stesse disposizioni si applicano a decorrere dall'esercizio successivo a quello dal quale risulta, sulla base del bilancio, il verificarsi delle condizioni ivi indicate.

2. Le disposizioni in materia di revisione contabile si applicano fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il controllo è venuto meno. Il venir meno degli altri presupposti indicati nell'articolo 83 non produce effetti sugli incarichi in corso.

3. Per le società controllate con azioni non quotate l'incarico può avere scadenza allineata a quella dell'incarico della controllante con azioni quotate.

PARTE IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 85
Nozione di offerta pubblica di acquisto o di scambio

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 1, lett. v), del Testo Unico e fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 100, comma 1, lett. b) e c) del Testo Unico, il numero di soggetti e l'ammontare della sollecitazione all'investimento da indicarsi ai sensi dello stesso articolo 100 del Testo Unico sono fissati, rispettivamente, in duecento unità e ottanta milioni di lire.

Art. 86
Disposizione transitoria

1. La società di gestione del mercato, fino all'emanazione delle disposizioni previste dall'articolo 21, osserva le disposizioni dell'articolo 2 della delibera Consob n. 5827 del 17 dicembre 1991.

Art. 87
Disposizioni finali

1. Agli emittenti esteri i cui strumenti finanziari sono stati ammessi alla quotazione di borsa in Italia prima dell'entrata in vigore del presente regòlamento continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento, la comunicazione degli emittenti azioni e obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante prevista dall'articolo 58 è effettuata entro il 31 ottobre 1998.

Art. 88
Abrogazioni

1. Sono o restano abrogati:

a) la delibera Consob n. 5827 del 17 dicembre 1991;

b) la delibera Consob n. 5553 del 14 novembre 1991 e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione degli articoli 10 e 23 che continuano ad applicarsi fino alla data di entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 95 del Testo Unico;

c) la delibera Consob n. 6243 del 3 giugno 1992;

d) la delibera Consob n. 6265 del 10 giugno 1992;

e) la delibera Consob n. 6761 del 7 gennaio 1993;

f) la delibera Consob n. 6817 del 3 febbraio 1993;

g) la delibera Consob n. 6892 del 24 febbraio 1993;

h) la comunicazione Consob n. SOC/RM/92005380 del 24 luglio 1992;

i) la comunicazione Consob n. SOC/RM/93002635 dell'8 aprile 1993

l) la delibera Consob n. 10310 del 12 novembre 1996.

Art. 89
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

ALLEGATO 1

Offerte pubbliche di acquisto e di scambio

Parte prima: Informazioni da fornire in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari e di soggetti offerenti - Rinvio agli schemi

I - Strumenti finanziari non quotati

1. nel caso di *offerta pubblica di acquisto* (OPA) il documento di offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 1;

2. - nel caso di *offerta pubblica di scambio* (OPSC), il cui corrispettivo sia costituito da strumenti finanziari non quotati, il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 1 deve essere integrato con le informazioni previste dallo schema 5;

   - nel caso di *offerta pubblica di scambio* (OPSC), il cui corrispettivo sia costituito da strumenti finanziari quotati, il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 1 deve essere integrato con le informazioni previste dallo schema 6;

3. nel caso di *offerta pubblica di acquisto e scambio* (OPASC) il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 1 deve essere opportunamente combinato con le informazioni integrative da fornire nel caso in cui il corrispettivo dei titoli oggetto dell'offerta sia costituito da strumenti finanziari non quotati, ovvero da strumenti finanziari quotati;

4. nel caso in cui l'*offerente* sia un soggetto con *strumenti finanziari non quotati*, lo schema 1 deve contenere le informazioni previste dal punto c1 di tale schema;

5. nel caso in cui l'*offerente* sia un soggetto con *strumenti finanziari quotati*, lo schema 1 deve contenere le informazioni previste dal punto c1.1 di tale schema;

II- Strumenti finanziari quotati

1. nel caso di *offerta pubblica di acquisto* (OPA) il documento di offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 2;

2. - nel caso di *offerta pubblica di scambio* (OPSC), il cui corrispettivo sia costituito da strumenti finanziari non quotati, il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 2 deve essere integrato con le informazioni previste dallo schema 5;

- nel caso di *offerta pubblica di scambio* (OPSC), il cui corrispettivo sia costituito da strumenti finanziari quotati, il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 2 deve essere integrato con le informazioni previste dallo schema 6;

3. nel caso di *offerta pubblica di acquisto e scambio* (OPASC) il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 2 deve essere opportunamente combinato con le informazioni integrative da fornire nel caso in cui il corrispettivo dei titoli oggetto dell'offerta sia costituito da strumenti finanziari non quotati, ovvero da strumenti finanziari quotati;

4. nel caso in cui l'*offerente* sia un soggetto con *strumenti finanziari non quotati*, lo schema 2 deve contenere le informazioni previste dal punto c1 di tale schema;

5. nel caso in cui l'*offerente* sia un soggetto con *strumenti finanziari quotati*, lo schema 2 deve contenere le informazioni previste dal punto c1.1 di tale schema;

6. nel caso di *offerta pubblica di acquisto residuale*, il documento di offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 2 opportunamente integrate con quelle dello schema 3, capitolo I;

7. nel caso di *offerta pubblica di acquisto residuale conseguente ad una precedente offerta pubblica di acquisto* il documento di offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 3;

III- Azioni proprie

1. nel caso di *offerta pubblica di acquisto* (OPA) il documento di offerta deve contenere le informazioni previste dallo schema 4;

2. - nel caso di *offerta pubblica di scambio* (OPSC), il cui corrispettivo sia costituito da strumenti finanziari non quotati, il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 4 deve essere integrato con le informazioni previste dallo schema 5;

   - nel caso di *offerta pubblica di scambio* (OPSC), il cui corrispettivo sia costituito da strumenti finanziari quotati, il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 4 deve essere integrato con le informazioni previste dallo schema 6;

3. nel caso di *offerta pubblica di acquisto e scambio* (OPASC) il documento di offerta relativo all'offerta pubblica di acquisto redatto secondo lo schema 4 deve essere opportunamente combinato con le informazioni integrative da fornire nel caso in cui il corrispettivo dei titoli oggetto dell'offerta sia costituito da strumenti finanziari non quotati, ovvero da strumenti finanziari quotati;

4. nel caso di acquisto di azioni da parte di società controllate dalla società emittente i titoli oggetto dell'offerta, lo schema 4 deve contenere le informazioni previste dal punto c1.1 e c2 e non già quelle del punto c1 di tale schema.

Nella seguente tabella sono sintetizzati i rinvii ai singoli schemi di documento di offerta a seconda della tipologia di strumenti finanziari oggetto dell'offerta:

	Strumenti finanziari oggetto dell'offerta non quotati	Strumenti finanziari oggetto dell'offerta quotati	Azioni proprie
OPA	schema 1 (*)	schema 2 (*)	schema 4 (**)
OPSC/OPASC (titoli offerti quale corrispettivo non quotati)	schemi 1 e 5	schemi 2 e 5	schemi 4 e 5
OPSC/OPASC (titoli offerti quale corrispettivo quotati)	schemi 1 e 6	schemi 2 e 6	schemi 4 e 6
OPA RESIDUALE	n.a.	schemi 2 e 3, cap. I	n.a.
OPA RESIDUALE conseguente ad una precedente opa	n.a.	schema 3	n.a.

(*) - nel caso di offerente i cui titoli non sono quotati: informazioni del punto c1 dello schema di riferimento
- nel caso di offerente i cui titoli sono quotati: informazioni del punto c1.1 dello schema di riferimento

(**) nel caso di acquisto di azioni da parte di società controllate dalla società emittente i titoli oggetto dell'offerta, le informazioni del punto c1 devono essere sostituite con quelle dei punti c1.1 e c2 di tale schema.

Parte seconda: Schemi di documento di offerta

SCHEMA 1

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO AVENTI AD OGGETTO *STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI* [1]

FRONTESPIZIO

Il frontespizio deve contenere:

- la natura, l'oggetto dell'offerta, la denominazione, la forma giuridica dell'emittente e dell'offerente, il riferimento del presupposto normativo dell'offerta;
- la denominazione sociale degli intermediari che intervengono nell'operazione.

(esemplificazione: Offerta pubblica di acquisto di azioni della società X da parte della società Y ai sensi dell'art.... del D.Lgs. n.58/98. Intermediari incaricati banca T ,W, ...ecc.).

A) AVVERTENZE

- condizioni di efficacia dell'offerta;
- riferimento al comunicato che verrà pubblicato dall'emittente in merito ad ogni dato o notizia significativa per l'apprezzamento dell'offerta di cui trattasi, nonché alla valutazione del consiglio di amministrazione dell'emittente sul prezzo e sull'interesse che l'offerta riveste per la stessa società e per i suoi azionisti. (art.103 comma 3 del D.Lgs. n.58/98)[2]; ovvero indicazione che lo stesso è inserito in Appendice al documento.

B) ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA

- quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
- corrispettivo dell'offerta;
- durata dell'offerta.

---

[1] Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

[2] Tale indicazione dovrà essere fornita solo nel caso in cui il comunicato non venga inserito in Appendice al documento di offerta.

C) SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

c1 - Soggetto o soggetti offerenti con strumenti finanziari non quotati

Indicazione del nome. Nel caso di società deve essere indicata la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale;

Costituzione e durata;

Oggetto sociale;

Legislazione di riferimento e foro competente;

Capitale sociale
ammontare attuale sottoscritto, categorie, quantità e valore nominale dei titoli che lo rappresentano;

Principali azionisti, con l'indicazione di quelli che esercitano il controllo, e sintetica descrizione dell'eventuale gruppo di appartenenza con indicazione delle attività di tale gruppo che assumono rilevanza nei confronti dell'emittente;

Organi sociali: Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo. Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

Sintetica descrizione del gruppo (ove esistente) che fa capo all'offerente;

Attività: natura dell'attività, principali categorie di prodotti offerti o servizi prestati, principali mercati, indicazione dei ricavi per aree geografiche e per attività con indicazione di quelle che assumono rilevanza nei confronti dell'emittente, numero dei dipendenti;

Situazione patrimoniale e conto economico riclassificati della società o, se redatti, consolidati, degli ultimi due esercizi posti a raffronto, corredati da sintetiche note esplicative. Indicazione della eventuale certificazione e dei relativi rilievi evidenziati dalla società di revisione. Ove predisposta, una situazione patrimoniale ed un conto economico infrannuale riclassificati corredati da sintetiche note esplicative della società ovvero, se redatti, consolidati, relativi al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, posti a confronto (se possibile) con quelli riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Il *cash flow* e la situazione finanziaria netta, con evidenziazione delle relative componenti, della società o, se redatto il consolidato, del gruppo relativamente ai periodi sopra considerati;

Andamento recente: indicazione di eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o della situazione infrannuale di cui sopra che possano incidere in misura rilevante sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria.

c1.1 - Soggetto o soggetti offerenti con strumenti finanziari quotati

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale. Deve essere altresì precisato su quale mercato regolamentato i relativi strumenti finanziari sono quotati;

Organi sociali: Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo. Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

Andamento recente: indicazione di eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o della situazione infrannuale, relativa al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria.

c2 - Società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale;

Costituzione e durata;

Oggetto sociale;

Legislazione di riferimento e foro competente;

Capitale sociale: ammontare attuale sottoscritto, categorie, quantità e valore nominale dei titoli che lo rappresentano;

Principali azionisti, con l'indicazione di quelli che esercitano il controllo;

Organi sociali: Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo. Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

Composizione del gruppo (ove esistente) che fa capo all'emittente;

Attività: natura dell'attività, principali categorie di prodotti offerti o servizi prestati, principali mercati, indicazione dei ricavi per attività, numero dei dipendenti;

Situazione patrimoniale e conto economico riclassificati della società o, se redatti, consolidati, degli ultimi due esercizi posti a raffronto, corredati da sintetiche note

esplicative. Indicazione della eventuale certificazione e dei relativi rilievi evidenziati dalla società di revisione. Ove predisposta, una situazione patrimoniale ed un conto economico infrannuale riclassificati corredati da sintetiche note esplicative, della società ovvero, se redatti, consolidati, relativi al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, posti a confronto (se possibile) con quelli riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Il *cash flow* e la situazione finanziaria netta, con evidenziazione delle relative componenti, della società o, se redatto il consolidato, del gruppo relativamente ai periodi sopra considerati;

Andamento recente e prospettive: ove il soggetto offerente sia il socio di controllo dell'emittente i titoli, dovrà essere fornito, a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo:

- il commento all'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche, del *cash flow* e della situazione finanziaria netta dalla chiusura dell'ultimo esercizio ovvero, se predisposta, dell'ultima situazione infrannuale. Tale commento dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso;

- nel caso in cui non venga redatta la summenzionata situazione infrannuale e la data di chiusura dell'ultimo bilancio sia anteriore, di oltre nove mesi, alla data di presentazione della comunicazione dell'offerta, dovranno essere forniti i dati semestrali relativi:
  - alle principali grandezze patrimoniali ed economiche;
  - alla situazione finanziaria netta con evidenziazione delle relative componenti;
  - al *cash flow* con evidenziazione delle relative componenti;

posti a confronto, se possibile, con quelli riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente.

c3 - Intermediari

Indicazione degli intermediari che intervengono nell'operazione e del relativo ruolo. Indicazione della circostanza che presso gli intermediari è disponibile il documento di offerta nonché la scheda di adesione.

D) CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA E MODALITA' DI ADESIONE

d1 - indicazione delle categorie di strumenti finanziari oggetto dell'offerta e delle relative quantità;

d2 - indicazione della percentuale che le azioni oggetto dell'offerta rappresentano rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

d3 - ove oggetto dell'offerta siano obbligazioni convertibili, deve essere fornita indicazione della percentuale che esse rappresentano rispetto all'intero prestito obbligazionario. Inoltre deve essere indicata la percentuale che le azioni di compendio del prestito obbligazionario rappresentano sull'intero capitale sociale e sul capitale costituito da azioni della medesima categoria;

d4 - ove oggetto dell'offerta siano strumenti finanziari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni convertibili (quali diritti su strumenti finanziari convertibili in azioni con diritto di voto o su strumenti finanziari rappresentativi del diritto di sottoscrivere o acquistare dette azioni), indicazione della percentuale rappresentata dalle azioni di compendio rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

d5 - indicazione delle eventuali autorizzazioni, rilasciate dalle autorità competenti, cui è soggetta l'operazione e dei relativi estremi. Nel caso in cui l'operazione debba essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, indicazione della circostanza che l'offerente ha provveduto ad eseguire tale comunicazione;

d6 - indicazione delle modalità e dei termini stabiliti per l'adesione all'offerta e per il deposito degli strumenti finanziari, conformemente a quanto previsto nella scheda di adesione;

d7 - menzione dell'obbligo che hanno gli intermediari incaricati di ricevere le accettazioni della comunicazione giornaliera alla società di gestione del mercato dei dati relativi agli strumenti finanziari depositati, ai fini della loro pubblicazione;

d8 - se l'offerta viene promossa sui mercati di più Stati, indicazione di tale circostanza:

E) QUANTITATIVO MINIMO DI ACCETTAZIONE, PERCHE' L'OFFERTA DIVENTI IRREVOCABILE

e1 - indicazione del numero minimo di strumenti finanziari che deve essere raggiunto affinché l'offerta diventi irrevocabile.

F) NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETA' EMITTENTE POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE INTENDONO EFFETTUARE L'OFFERTA PUBBLICA, ANCHE A MEZZO DI SOCIETA' FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETA' CONTROLLATE

f1 - indicazione del numero e delle categorie di strumenti finanziari posseduti, con la specificazione del titolo del possesso. Indicazione degli strumenti finanziari in relazione ai quali i soggetti suindicati possono comunque esercitare il diritto di voto;

f2 - nel caso in cui i medesimi soggetti abbiano stipulato contratti di riporto, o costituito diritti di usufrutto o pegno su strumenti finanziari della società emittente, deve essere indicato il quantitativo di strumenti finanziari oggetto del contratto nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto;

f3 - indicazione di eventuali ulteriori impegni assunti sugli strumenti finanziari della società emittente dal soggetto o dai soggetti che intendono o devono effettuare l'offerta pubblica, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e da società controllate (ad esempio contratti a premio o altri contratti a termine su detti strumenti finanziari).

G) CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE

g1 - indicazione del corrispettivo ed analisi dei criteri seguiti per la sua determinazione;

g2 - confronto del corrispettivo con i seguenti indicatori, forniti per gli ultimi due esercizi:
- dividendi per azione (o titolo rappresentativo di capitale);
- risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi due anni) e netto per azione della società o del gruppo, opportunamente rettificato per tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore degli strumenti finanziari, con indicazione della formula di rettifica adottata;
- *cash flow* per azione della società o del gruppo;
- patrimonio netto per azione della società o del gruppo;
- moltiplicatori di prezzo quali il P/E, il P/*cash flow* ed il P/mezzi propri della società o del gruppo calcolati sulla base del corrispettivo di offerta, raffrontati con i dati medi aggregati dell'eventuale corrispondente settore del listino italiano o in mancanza delle principali borse europee con indicazione delle società considerate e dei dati ad esse relativi;

g3 - indicazione dei valori attribuiti agli strumenti finanziari della società emittente in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso (quali fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissione di buoni di sottoscrizione, trasferimenti di pacchetti significativi).

H) DATE, MODALITA' DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

h1 - indicazione della data di pagamento del corrispettivo, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti;

h2 - indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo;

h3- indicazione delle garanzie di esatto adempimento che dovranno avere caratteristica di immediata liquidabilità.

I) MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'ACQUIRENTE

i1 - presupposti giuridici dell'operazione;

i2 - motivazioni dell'operazione e relative modalità di finanziamento;

i3- indicazione dei programmi elaborati dall'offerente relativamente alla società emittente ed all'eventuale gruppo ad essa facente capo con particolare riferimento:
- ai programmi relativi alla gestione delle attività di quest'ultima;
- agli investimenti da attuare ed alle relative forme di finanziamento;

- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (in particolare fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di rami di azienda) anche con riferimento al mantenimento all'impiego della forza lavoro della società e delle sue controllate;
- alle previste modifiche nella composizione del consiglio di amministrazione;
- alle modifiche dello statuto sociale;

precisando quali dei programmi si prevede di attuare in tutto o in parte nei prossimi 12 mesi;

L) INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DAGLI OFFERENTI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA NEGLI ULTIMI DUE ANNI

l1 - indicazione, rispettivamente, per il totale delle operazioni di acquisto e di quelle di vendita effettuate sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta negli ultimi due anni, del numero di operazioni di acquisto e di vendita, del numero degli strumenti finanziari acquistati e venduti e del relativo controvalore. Tali indicazioni devono tenere conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti sopra indicati alla lettera F).

M) EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

m1 - indicazione di ogni eventuale accordo che abbia rilevanza in relazione all' offerta. Ove negli ultimi 12 mesi antecedenti alla pubblicazione dell'offerta siano state eseguite tra l'offerente (o gli offerenti) e la società emittente operazioni finanziarie e/o commerciali che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima società emittente, descrizione di tali operazioni;

m2 - indicazione degli accordi tra l'offerente e gli azionisti della società emittente concernenti l'esercizio del diritto di voto, ovvero il trasferimento delle azioni.

N) COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

n1 - indicazione delle remunerazioni riconosciute a ciascuna categoria di intermediari, in relazione al ruolo svolto.

O) COMUNICATO DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

o1 - indicazione che in **appendice** al presente documento di offerta è riportato il comunicato ex art 103 comma 3 D.Lgs. 58/98 redatto dal Consiglio di amministrazione della società emittente o da un organismo equipollente;

o2 - nel caso in cui tale comunicato non sia riportato in appendice al presente documento, indicazione che lo stesso verrà successivamente pubblicato dall'emittente.

P) DURATA DELL'OFFERTA

p1 - indicazione dell'inizio e della scadenza dell'offerta con la precisazione che essi sono stati concordati con la società di gestione del mercato.

Q) IPOTESI DI RIPARTO

R) INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO INFORMATIVO

- Pubblicazione su un quotidiano economico a diffusione nazionale,

ovvero

- avviso su più quotidiani a diffusione nazionale, contenente la notizia del rilascio del nulla osta alla pubblicazione da parte della Consob nonché alcuni elementi essenziali dell'offerta quali ad esempio: il prezzo, la quantità dei titoli, la durata e gli intermediari presso cui può essere reperito il documento di offerta;

- deposito presso la sede sociale;

- deposito presso gli intermediari incaricati;

- altro.

S) APPENDICI

- Eventuale comunicato ex art. 103, comma 3 D.Lgs. 58/98 redatto dal Consiglio di Amministrazione della società emittente o da un organismo equipollente, contenente le informazioni previste dal presente Regolamento.

T) DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI

Documenti relativi:

- all'offerente:

  - ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dal consiglio di amministrazione) di esercizio e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione, corredato dalla relazione sulla gestione e dalle eventuali relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

  - se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato;

- all'emittente:

  - ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dal consiglio di amministrazione) di esercizio e consolidato dell'emittente, ove ne sia prevista la redazione, corredato dalla relazione sulla gestione e dalle eventuali relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

  - ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, se disponibile.

Luoghi:

- sede sociale;

- altro.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

1 - deve essere fornito il nome, o la denominazione sociale in caso di società, dei soggetti che si assumono la responsabilità del documento;

2 - dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente, redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza, i dati contenuti nel documento informativo rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel documento informativo appartiene all'offerente.

SCHEMA 2

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO AVENTI AD OGGETTO
STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI [3]

FRONTESPIZIO

Il frontespizio deve contenere:
- la natura, l'oggetto dell'offerta, la denominazione, la forma giuridica dell'emittente e dell'offerente, il riferimento del presupposto normativo dell'offerta;
- la denominazione sociale degli intermediari che intervengono nell'operazione.

(esemplificazione: Offerta pubblica di acquisto di azioni della società X da parte della società Y ai sensi dell'art.... del D.Lgs. n.58/98. Intermediari incaricati banca T ,W, ...ecc.)

A) AVVERTENZE

- condizioni di efficacia dell'offerta;

- condizioni di efficacia dell'offerta dettate dalla legge (art.107 comma 1);

- riferimento al comunicato che verrà pubblicato dall'emittente in merito ad ogni dato o notizia significativa per l'apprezzamento dell'offerta di cui trattasi, nonché la valutazione del consiglio di amministrazione dell'emittente sul prezzo e sull'interesse che l'offerta riveste per la stessa società e per i suoi azionisti. (art.103 comma 3 del D.Lgs. n.58/98)[4], ovvero indicazione che lo stesso è inserito in Appendice al documento;

- dichiarazione dell'offerente in merito alla volontà di promuovere un'offerta residuale o di ripristinare il flottante, in caso in cui a seguito dell'offerta di cui al documento informativo venga a detenere una partecipazione superiore al 90%;

- dichiarazione dell'offerente di avvalersi del diritto di cui all'art.111 del D.Lgs. n.58/98;

- indicazione delle disposizioni contenute nello statuto, in merito al diritto degli eventuali azionisti di risparmio di partecipare all'OPA residuale.

[3] Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

[4] Tale indicazione dovrà essere fornita solo nel caso in cui il comunicato non venga inserito in Appendice al documento di offerta.

B) ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA

- quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
- corrispettivo dell'offerta;
- durata dell'offerta.

C) SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

c1 - **Soggetto o soggetti offerenti con strumenti finanziari non quotati**

Indicazione del nome. Nel caso di società deve essere indicata la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale;

Costituzione e durata;

Oggetto sociale;

Legislazione di riferimento e foro competente;

Capitale sociale,
ammontare attuale sottoscritto, categorie, quantità e valore nominale dei titoli che lo rappresentano;

Principali azionisti, con l'indicazione di quelli che esercitano il controllo, e sintetica descrizione dell'eventuale gruppo di appartenenza con indicazione delle attività di tale gruppo che assumono rilevanza nei confronti dell'emittente;

Organi sociali: Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo. Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

Sintetica descrizione del gruppo (ove esistente) che fa capo all'offerente;

Attività: natura dell'attività, principali categorie di prodotti offerti o servizi prestati, principali mercati, indicazione dei ricavi per aree geografiche e per attività con indicazione di quelle che assumono rilevanza nei confronti dell'emittente, numero dei dipendenti;

Situazione patrimoniale e conto economico riclassificati della società o, se redatti, consolidati, degli ultimi due esercizi posti a raffronto, corredati da sintetiche note esplicative. Indicazione della eventuale certificazione e dei relativi rilievi evidenziati dalla società di revisione. Ove predisposta, una situazione patrimoniale ed un conto economico infrannuale riclassificati corredati da sintetiche note esplicative della società ovvero, se redatti, consolidati, relativi al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, posti a confronto (se possibile) con quelli riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Il *cash flow* e la situazione finanziaria netta, con evidenziazione delle relative componenti, della società o, se redatto il consolidato, del gruppo per periodi sopra considerati.

Andamento recente: indicazione di eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o della situazione infrannuale di cui sopra che possano incidere in misura rilevante sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria.

c1.1 - Soggetto o soggetti offerenti con strumenti finanziari quotati

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale. Deve essere altresì precisato su quale mercato regolamentato i relativi strumenti finanziari sono quotati;

Organi sociali: Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo. Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

Andamento recente: indicazione di eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o della situazione infrannuale, relativa al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria.

c2 - Società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale. Deve essere altresì precisato su quale mercato regolamentato i relativi strumenti finanziari sono quotati;

Capitale sociale
ammontare attuale sottoscritto, categorie, quantità e valore nominale dei titoli che lo rappresentano;

Andamento recente e prospettive: ove il soggetto offerente sia il socio di controllo dell'emittente i titoli, dovrà essere fornito, a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo, il commento all'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche, del *cash flow* e della situazione finanziaria netta dalla chiusura dell'ultimo esercizio ovvero, se predisposta, dell'ultima situazione infrannuale. Tale commento dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

c3 - Intermediari

Indicazione degli intermediari che intervengono nell'operazione e del relativo ruolo. Indicazione della circostanza che presso gli intermediari è disponibile il documento di offerta nonché la scheda di adesione.

D) CATEGORIE E QUANTITATIVI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA E MODALITA' DI ADESIONE.

d1 - indicazione delle categorie degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta e delle relative quantità;

d2 - indicazione della percentuale che le azioni oggetto dell'offerta rappresentano rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

d3 - ove oggetto dell'offerta siano obbligazioni convertibili, deve essere fornita indicazione della percentuale che esse rappresentano rispetto all'intero prestito obbligazionario. Inoltre deve essere indicata la percentuale che le azioni di compendio del prestito obbligazionario rappresentano sull'intero capitale sociale e sul capitale costituito da azioni della medesima categoria;

d4 - ove oggetto dell'offerta siano strumenti finanziari diversi dalle azioni e dalle obbligazioni convertibili (quali diritti su strumenti finanziari convertibili in azioni con diritto di voto o su strumenti finanziari rappresentativi del diritto di sottoscrivere o acquistare dette azioni), indicazione della percentuale rappresentata dalle azioni di compendio rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

d5 - indicazione delle eventuali autorizzazioni, rilasciate dalle autorità competenti, cui è soggetta l'operazione e dei relativi estremi. Nel caso in cui l'operazione debba essere comunicata all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, indicazione della circostanza che l'offerente ha provveduto ad eseguire tale comunicazione;

d6 - indicazione delle modalità e dei termini stabiliti per l'adesione all'offerta e per il deposito degli strumenti finanziari, conformemente a quanto previsto nella scheda di adesione;

d7 - menzione dell'obbligo che hanno gli intermediari incaricati di ricevere le accettazioni della comunicazione giornaliera alla società di gestione del mercato dei dati relativi agli strumenti finanziari depositati, ai fini della loro pubblicazione;

d8 - se l'offerta viene promossa sui mercati di più Stati, indicazione di tale circostanza.

E) QUANTITATIVO MINIMO DI ACCETTAZIONE, PERCHE' L'OFFERTA DIVENTI IRREVOCABILE [5]

e1 - indicazione del numero minimo di strumenti finanziari che deve essere raggiunto affinché l'offerta diventi irrevocabile.

Tale indicazione può essere eventualmente fornita nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 106, comma 1, e dall'art. 108 del D.Lgs. n. 58/98.

F) NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DELLA SOCIETA' EMITTENTE POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE INTENDONO O DEVONO EFFETTUARE L'OFFERTA PUBBLICA, ANCHE A MEZZO DI SOCIETA' FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETA' CONTROLLATE

f1 - indicazione del numero e delle categorie di strumenti finanziari posseduti, con la specificazione del titolo del possesso. Indicazione degli strumenti finanziari in relazione ai quali i soggetti suindicati possono comunque esercitare il diritto di voto;

f2 - nel caso in cui i medesimi soggetti abbiano stipulato contratti di riporto, o costituito diritti di usufrutto o pegno su strumenti finanziari della società emittente, deve essere indicato il quantitativo degli strumenti finanziari oggetto del contratto nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto;

f3 - indicazione di eventuali ulteriori impegni assunti sugli strumenti finanziari della società emittente dal soggetto o dai soggetti che intendono o devono effettuare l'offerta pubblica, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e da società controllate (ad esempio contratti a premio o altri contratti a termine su detti strumenti finanziari).

G) CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE

g1 - indicazione del corrispettivo precisando nel caso di opa obbligatoria effettuata ai sensi dell'art. 106, comma 1, del D.Lgs. 58/98, la media aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi dodici mesi nonché il prezzo più elevato pattuito nello stesso periodo dall'offerente per gli acquisiti di azioni ordinarie, ovvero nel caso di opa effettuata ai sensi dell'art. 106, commi 4 e 107 del D.Lgs. 58/98 analisi dei criteri seguiti per la sua determinazione;

g2 - confronto del corrispettivo con i seguenti indicatori, forniti per gli ultimi due esercizi:

- dividendi per azione (o titolo rappresentativo di capitale);
- risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi due anni) e netto per azione della società o del gruppo, opportunamente rettificato per tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore dei strumenti finanziari, con indicazione della formula di rettifica adottata;
- *cash flow* per azione della società o del gruppo;
- patrimonio netto per azione della società o del gruppo;
- moltiplicatori di prezzo quali il P/E, il P/*cash flow* ed il P/mezzi propri della società o del gruppo calcolati sulla base del corrispettivo di offerta, raffrontati con i dati medi aggregati dell'eventuale corrispondente settore del listino italiano o in mancanza delle principali borse europee con indicazione delle società considerate e dei dati ad esse relativi;

g3- media aritmetica ponderata mensile delle quotazioni registrate nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'operazione;

g4- indicazione dei valori attribuiti agli strumenti finanziari della società emittente in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso (quali fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissione di buoni di sottoscrizione, trasferimenti di pacchetti significativi).

H) DATE, MODALITA' DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

h1 - indicazione della data di pagamento del corrispettivo, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti;

h2 - indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo;

h3- indicazione delle garanzie di esatto adempimento che dovranno avere caratteristiche di immediata liquidabilità.

I) MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'ACQUIRENTE

i1- presupposti giuridici dell'operazione;

i2- motivazioni dell'operazione e relative modalità di finanziamento;

i3- indicazione dei programmi elaborati dall'offerente relativamente alla società emittente ed all'eventuale gruppo ad essa facente capo con particolare riferimento:
- ai programmi relativi alla gestione delle attività di quest'ultima;
- agli investimenti da attuare ed alle relative forme di finanziamento;
- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni (in particolare fusioni, scissioni, conferimenti, cessioni di rami di azienda) anche con riferimento al mantenimento all'impiego della forza lavoro della società e delle sue controllate;
- alle previste modifiche nella composizione del consiglio di amministrazione;
- alle modifiche dello statuto sociale;

precisando quali dei programmi si prevede di attuare in tutto o in parte nei prossimi 12 mesi;

i4- ove l'offerente abbia dichiarato nel paragrafo A) la volontà di ricostituire il flottante, indicazione delle modalità di ripristino dello stesso;

i5- ove l'offerente abbia dichiarato nel paragrafo A) la volontà di promuovere una offerta residuale al fine di richiedere la cancellazione dalla quotazione delle azioni con diritto di voto della società emittente, indicazione delle ragioni sottostanti a tale decisione.

L) INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DAGLI OFFERENTI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA NEGLI ULTIMI DUE ANNI

l1 - indicazione, rispettivamente, per il totale delle operazioni di acquisto e di quelle di vendita effettuate sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta negli ultimi due anni, del numero di operazioni di acquisto e di vendita, del numero di strumenti finanziari acquistati e venduti e del relativo controvalore. Tali indicazioni devono tenere conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti sopra indicati alla lettera F).

M) EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

m1 - indicazione di ogni eventuale accordo che abbia rilevanza in relazione all' offerta. Ove negli ultimi 12 mesi antecedenti alla pubblicazione dell'offerta, siano state eseguite tra l'offerente (o gli offerenti) e la società emittente operazioni finanziarie e/o commerciali che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima società emittente, descrizione di tali operazioni;

m2 - indicazione degli accordi tra l'offerente e gli azionisti della società emittente concernenti l'esercizio del diritto di voto, ovvero il trasferimento delle azioni.

N) COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

n1 - indicazione delle remunerazioni riconosciute a ciascuna categoria di intermediari, in relazione al ruolo svolto.

O) COMUNICATO DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

o1 - indicazione che in appendice al presente documento di offerta è riportato il comunicato ex art 103 comma 3 D.Lgs. 58/98 redatto dal Consiglio di amministrazione della società emittente;

o2 - nel caso in cui tale comunicato non sia riportato in appendice al presente documento indicazione che lo stesso verrà successivamente pubblicato dall'emittente.

P) DURATA DELL'OFFERTA

p1 - indicazione dell'inizio e della scadenza dell'offerta con la precisazione che essi sono stati concordati con la società di gestione del mercato.

Q) IPOTESI DI RIPARTO

R) INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO INFORMATIVO

- Pubblicazione su di un quotidiano economico a diffusione nazionale,

ovvero

- avviso su più quotidiani a diffusione nazionale, contenente la notizia del rilascio del nulla osta alla pubblicazione da parte della Consob nonché alcuni elementi essenziali dell'offerta quali ad esempio: il prezzo, la quantità dei titoli, la durata e gli intermediari presso cui può essere reperito il documento di offerta;

- deposito presso la sede sociale;

- deposito presso gli intermediari incaricati;

- deposito presso la società di gestione del mercato;

- altro.

S) APPENDICI

- Eventuale comunicato ex art. 103, comma 3 D.Lgs. 58/98 redatto dal Consiglio di Amministrazione della società emittente, contenente le informazioni previste dal presente Regolamento.

T) DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI

Documenti relativi:

- all'offerente:

  - ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dal consiglio di amministrazione) di esercizio e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione, corredato dalla relazione sulla gestione e dalle eventuali relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

  -se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato;

- all'emittente:

  - ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dal consiglio di amministrazione) di esercizio e consolidato dell'emittente, ove ne sia prevista la redazione, corredato dalla relazione sulla gestione e dalle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

-se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata dalla eventuale relazione della società di revisione.

Luoghi:

- sede sociale;

- società di gestione del mercato;

- altro.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

1 - deve essere fornito il nome, o la denominazione sociale in caso di società, dei soggetti che si assumono la responsabilità del documento;

2 - dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente redatta, secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza, i dati contenuti nel documento informativo rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel documento informativo appartiene all'offerente.

SCHEMA 3

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO ***RESIDUALI*** CONSEGUENTI AD OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO[6]

FRONTESPIZIO

Il frontespizio deve contenere:

- la natura, l'oggetto dell'offerta, la denominazione, la forma giuridica dell'emittente e dell'offerente, il riferimento del presupposto normativo dell'offerta;
- la denominazione sociale degli intermediari che intervengono nell'operazione.

(esemplificazione: Offerta pubblica di acquisto residuale di azioni della società X da parte della società Y ai sensi dell'art.... del D.Lgs. n.58/98. Intermediari incaricati banca T, W, ...ecc.)

A) AVVERTENZE

- inserire l'eventuale dichiarazione dell'offerente di avvalersi del diritto di cui all'art. 111 comma 1 del D.Lgs. n.58/98;

- precisare che il documento di offerta residuale deve essere letto unitamente al documento già pubblicato in data... in occasione della effettuazione della precedente offerta pubblica di acquisto. Indicare che il documento relativo a tale offerta risulta a disposizione nei luoghi indicati al paragrafo P).

B) ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA

- quantitativo degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta;
- corrispettivo dell'offerta;
- durata dell'offerta.

---

[6] Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

C) SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

c1 - Soggetto o soggetti offerenti

Indicazione del nome. Nel caso di società, deve essere indicata la denominazione, la forma giuridica e la sede sociale. Deve essere altresì precisato se i relativi strumenti finanziari sono quotati e, nel caso, su quale mercato regolamentato;

Organi sociali: Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo. Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

Andamento recente: indicazione di eventuali fatti verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio o della situazione infrannuale, relativa al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, che possano incidere in misura rilevante sulla situazione economica patrimoniale e finanziaria;

Variazioni intervenute rispetto ai dati ed alle notizie diffusi con il precedente documento di offerta.

c2 - Società emittente le azioni oggetto dell'offerta

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale, nonché del mercato regolamentato sul quale le azioni sono quotate;

Andamento recente e prospettive: ove il soggetto offerente il socio di controllo dell'emittente i titoli, dovrà essere fornito, sia a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo, il commento all'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche, del *cash flow* e della situazione finanziaria netta dalla chiusura dell'ultimo esercizio ovvero, se predisposta, dell'ultima situazione infrannuale. Tale commento dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

Variazioni intervenute rispetto ai dati ed alle notizie diffusi con il precedente documento di offerta.

c3 - Intermediari

Indicazione degli intermediari che intervengono nell'operazione e del relativo ruolo. Indicazione della circostanza che presso gli intermediari è disponibile il documento di offerta nonché la scheda di adesione.

D) CATEGORIE E QUANTITATIVI DI AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA E MODALITÀ DI ADESIONE

d1- indicazione delle categorie delle azioni oggetto dell'offerta e delle relative quantità;

d2- indicazione della percentuale che le azioni oggetto dell'offerta rappresentano rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

d3- indicazione delle modalità e dei termini stabiliti per l'adesione all'offerta e per il deposito delle azioni, conformemente a quanto previsto nella scheda di adesione;

d4- menzione dell'obbligo che hanno gli intermediari incaricati di ricevere le accettazioni della comunicazione giornaliera alla società di gestione del mercato dei dati relativi agli strumenti finanziari depositati, ai fini della loro pubblicazione;

d5 - se l'offerta viene promossa sui mercati di più Stati, indicazione di tale circostanza.

E) NUMERO DELLE AZIONI DELLA SOCIETA' EMITTENTE POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE DEVONO EFFETTUARE L'OFFERTA PUBBLICA, ANCHE A MEZZO DI SOCIETA' FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETA' CONTROLLATE

e1 - indicazione del numero e delle categorie delle azioni possedute, con la specificazione del titolo del possesso. Indicazione delle azioni in relazione ai quali i soggetti suindicati possono comunque esercitare il diritto di voto;

Variazioni intervenute rispetto ai dati ed alle notizie diffusi con il precedente documento di offerta.

F) CORRISPETTIVO UNITARIO PER LE AZIONI E SUA GIUSTIFICAZIONE

f1 - indicazione del corrispettivo stabilito dalla Consob ed eventualmente del maggior prezzo al quale l'offerta viene promossa;

f2- media aritmetica ponderata mensile delle quotazioni registrate nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'operazione.

G) DATE E MODALITA' DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

g1 - indicazione della data di pagamento del corrispettivo, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti;

g2 - indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo;

g3- indicazione delle garanzie di esatto adempimento che dovranno avere caratteristiche di immediata liquidabilità.

H) MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA E PROGRAMMI FUTURI DELL'ACQUIRENTE

h1 - presupposti giuridici dell'operazione;

h2- indicazione delle ragioni sottostanti la decisione di richiedere la cancellazione dalla quotazione delle azioni con diritto di voto della società emittente, nonché delle eventuali trattative in corso tra l'offerente ed altri soggetti in merito alla cessione di pacchetti significativi della società emittente ovvero alla volontà dell'offerente di effettuare tale cessione entro i dodici mesi successivi;

h3- con riferimento ai programmi ed alle modalità ed ai termini della loro realizzazione, evidenziati nel medesimo paragrafo del precedente documento di offerta, indicazioni in merito a quanto già attuato ed a ciò che si prevede di attuare nei prossimi dodici mesi:

h4 - variazioni intervenute nelle informazioni fornite nel precedente documento di offerta.

I) INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DAGLI OFFERENTI SULLE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA NEGLI ULTIMI DUE ANNI

Variazioni intervenute rispetto ai dati ed alle notizie diffusi con il precedente documento di offerta.

L) EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA

Variazioni intervenute rispetto ai dati ed alle notizie diffusi con il precedente documento di offerta.

M) COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

m1- indicazione delle remunerazioni riconosciute a ciascuna categoria di intermediari, in relazione al ruolo svolto.

N) DURATA DELL'OFFERTA

n1 - indicazione dell'inizio e della scadenza dell'offerta con la precisazione che essi sono stati concordati con la società di gestione del mercato.

O) INDICAZIONE DELLE MODALITÀ DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO INFORMATIVO

- Pubblicazione su di un quotidiano economico a diffusione nazionale,

ovvero

- avviso su più quotidiani a diffusione nazionale, contenente la notizia del rilascio del nulla osta alla pubblicazione da parte della Consob nonché alcuni elementi essenziali dell'offerta quali ad esempio: il prezzo, la quantità dei titoli, la durata e gli intermediari presso cui può essere reperito il documento di offerta;

- deposito presso la sede sociale;

- deposito presso gli intermediari incaricati;

- deposito presso la società di gestione del mercato;

- altro.

P) DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI

Documenti relativi:

- all'offerente:

    - documento informativo relativo alla precedente offerta pubblica di acquisto;

    - ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dal consiglio di amministrazione) di esercizio e consolidato del soggetto offerente, ove ne sia prevista la redazione corredato dalla relazione sulla gestione e dalle eventuali relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

    - ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, se disponibile;

- all'emittente:

  - ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dal consiglio di amministrazione) di esercizio e consolidato dell'emittente, ove ne sia prevista la redazione, corredato dalla relazione sulla gestione e dalle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

  - ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredato dalla eventuale relazione della società di revisione, se disponibile;

Luoghi:

- intermediari incaricati per quanto concerne il documento informativo relativo alla precedente offerta pubblica di acquisto;

- sede sociale;

- società di gestione del mercato;

- altro.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

1 - deve essere fornito il nome, o la denominazione sociale in caso di società, dei soggetti che si assumono la responsabilità del documento;

2 - dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente, redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza, i dati contenuti nel documento informativo rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel documento informativo appartiene all'offerente.

SCHEMA 4

OFFERTE PUBBLICHE DI ACQUISTO AVENTI AD OGGETTO
AZIONI PROPRIE [7]

FRONTESPIZIO

Il frontespizio deve contenere:

- la natura, l'oggetto dell'offerta, la denominazione, la forma giuridica dell'emittente, il riferimento del presupposto normativo dell'offerta;
- la denominazione sociale degli intermediari che intervengono nell'operazione.

(esemplificazione: Offerta pubblica di acquisto di azioni proprie da parte della società X ai sensi dell'art.132 del D.Lgs. n.58/98. Intermediari incaricati banca T ,W, ...ecc.)

A) AVVERTENZE

- inserire l'indicazione che possono essere acquistate solo azioni interamente liberate;
- condizioni di efficacia dell'offerta;

B) ELEMENTI ESSENZIALI DELL'OFFERTA

- quantitativo di azioni oggetto dell'offerta;
- corrispettivo dell'offerta;
- durata dell'offerta.

C) SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

c1 - Soggetto offerente emittente le azioni oggetto dell'offerta

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale, nonché del mercato regolamentato sul quale le azioni sono quotate;

Capitale sociale

ammontare attuale sottoscritto, numero, categorie e valore nominale dei titoli che lo rappresentano; ammontare sottoscritto e non versato ovvero solo deliberato;

---

[7] Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

Sintesi della situazione patrimoniale relativa all'ultimo bilancio approvato attestante l'esistenza di utili distribuibili e/o riserve disponibili in misura tale da consentire l'acquisto di azioni proprie già emesse;

Andamento recente e prospettive: dovrà essere fornito, sia a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo, il commento all'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche, del *cash flow* e della situazione finanziaria netta dalla chiusura dell'ultimo esercizio ovvero, se predisposta, dell'ultima situazione infrannuale. Tale commento dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

* * *

Nel caso di acquisto di azioni da parte di società controllate dalla società emittente i titoli oggetto dell'offerta (art. 2359 bis c.c.):

c1.1 - Soggetto offerente

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale

Modalità con le quali è esercitato il controllo sulla società da parte dell'emittente e principali azionisti

Sintesi della situazione patrimoniale relativa all'ultimo bilancio approvato attestante l'esistenza di utili distribuibili e/o riserve disponibili in misura tale da consentire l'acquisto di azioni proprie già emesse.

c2 - Società emittente le azioni oggetto dell'offerta

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale, nonché del mercato regolamentato sul quale le azioni sono quotate;

Capitale sociale
ammontare attuale sottoscritto, categorie, quantità e valore nominale dei titoli che lo rappresentano; ammontare sottoscritto e non versato ovvero solo deliberato;

Andamento recente e prospettive: dovrà essere fornito, a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo, il commento all'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche, del *cash flow* e della situazione finanziaria netta dalla chiusura dell'ultimo esercizio ovvero, se predisposta, dell'ultima situazione infrannuale. Tale commento dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

* * *

c3 - Intermediari

Indicazione degli intermediari che intervengono nell'operazione e del relativo ruolo. Indicazione della circostanza che presso gli intermediari è disponibile il documento di offerta nonché la scheda di adesione.

D) CATEGORIE E QUANTITATIVI DELLE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA E MODALITA' DI ADESIONE

d1 - indicazione dell'assemblea che ha autorizzato il riacquisto di azioni proprie con precisazione del numero residuo di titoli da riacquistare, della durata residua per la quale l'autorizzazione è concessa, nonché, eventualmente, delle modalità, stabilite da detta assemblea, con le quali gli amministratori possono disporre delle citate azioni;

d2 - indicazione delle categorie di azioni proprie oggetto dell'offerta e delle relative quantità;

d3 - indicazione della percentuale che le azioni oggetto dell'offerta rappresentano rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

d4 - indicazione delle modalità e dei termini stabiliti per l'adesione all'offerta e per il deposito delle azioni, conformemente a quanto previsto nella scheda di adesione;

d5 - menzione dell'obbligo che hanno gli intermediari incaricati di ricevere le accettazioni della comunicazione giornaliera alla società di gestione del mercato dei dati relativi alle azioni proprie depositati, ai fini della loro pubblicazione;

d6 - se l'offerta viene promossa sui mercati di più Stati, indicazione di tale circostanza.

E) QUANTITATIVO MINIMO DI ACCETTAZIONE, PERCHE' L'OFFERTA DIVENTI IRREVOCABILE [8]

e1 - indicazione del numero minimo di azioni proprie che deve essere raggiunto affinché l'offerta diventi irrevocabile;

F) NUMERO DI AZIONI PROPRIE POSSEDUTE ANCHE A MEZZO DI SOCIETA' FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLE POSSEDUTE DA SOCIETA' CONTROLLATE

f1 - indicazione del numero e delle categorie di azioni proprie già possedute con precisazione del loro valore di carico in bilancio, nonché della percentuale che le stesse rappresentano rispetto all'intero capitale sociale e rispetto al capitale costituito da azioni della medesima categoria;

Tale indicazione può essere eventualmente fornita nei casi diversi da quelli previsti dall'art. 106, comma 1, e dall'art. 108 del D.Lgs. n. 58/98.

f2 - indicazione, ove del caso, delle modalità stabilite dall'assemblea con le quali gli amministratori possono disporre delle azioni proprie acquistate; eventuale indicazione della stipulazione dei contratti di riporto o delle costituzione di usufrutto o pegno concernente le azioni proprie. In tale caso deve essere indicato il quantitativo dei titoli oggetto del contratto nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto;

f3 - indicazione di eventuali ulteriori impegni assunti sulle azioni, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e da società controllate.

G) CORRISPETTIVO UNITARIO PER LE AZIONI PROPRIE E SUA GIUSTIFICAZIONE

g1 - indicazione del corrispettivo dell'offerta e dei criteri utilizzati per la sua determinazione anche in riferimento al corrispettivo minimo e massimo stabilito dall'assemblea;

g2 - confronto del corrispettivo con i seguenti indicatori, forniti per gli ultimi due esercizi:
- dividendi per azione (o titolo rappresentativo di capitale);
- risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi due anni) e netto per azione della società o del gruppo, opportunamente rettificato per tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore delle azioni, con indicazione della formula di rettifica adottata;
- *cash flow* per azione della società o del gruppo;
- patrimonio netto per azione della società o del gruppo;
- moltiplicatori di prezzo quali il P/E, il P/*cash flow* ed il P/mezzi propri della società o del gruppo calcolati sulla base del corrispettivo di offerta, raffrontati con i dati medi aggregati dell'eventuale corrispondente settore del listino italiano e delle principali borse europee con indicazione delle società considerate e dei dati ad esse relativi;

g3 - indicazione dei valori attribuiti alle azioni della società emittente in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso (quali fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissione di buoni di sottoscrizione, trasferimenti di pacchetti significativi);

g4 - media aritmetica ponderata mensile delle quotazioni registrate nei dodici mesi precedenti l'inizio dell'operazione;

H) DATE E MODALITA' DEL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO E GARANZIE DI ESATTO ADEMPIMENTO

h1 - indicazione della data di pagamento del corrispettivo, fatte salve le proroghe o le modifiche dell'offerta pubblicate secondo le disposizioni vigenti;

h2 - indicazione delle modalità di pagamento del corrispettivo;

h3 - indicazione delle garanzie di esatto adempimento che dovranno avere caratteristiche di immediata liquidabilità.

I) MOTIVAZIONI DELL'OFFERTA

i1 - presupposti giuridici dell'operazione;

i2 - motivazioni dell'operazione e destinazione delle relative azioni proprie acquistate con eventuale indicazione, degli accordi stipulati o delle trattative in corso con altri soggetti in merito alla rivendita delle azioni rivenienti dall'esecuzione dell'offerta;

i3 - riflessi sulla situazione economico patrimoniale e finanziaria della società offerente/ emittente;

i4 - modalità di finanziamento dell'operazione;

i5 - nel caso in cui l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie riacquistate, indicazione delle riserve utilizzabili per coprire la eventuale differenza tra il valore nominale delle azioni da annullare ed il prezzo di acquisto delle stesse o; se il prezzo di acquisto è inferiore al valore nominale, della relativa differenza tra i due valori.

L) INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE SULLE AZIONI OGGETTO DELL'OFFERTA NEGLI ULTIMI DUE ANNI

l1 - indicazione, rispettivamente, per il totale delle operazioni di acquisto e di quelle di vendita effettuate sulle azioni oggetto dell'offerta negli ultimi due anni, del numero di operazioni di acquisto e di vendita, del numero delle azioni acquistate o vendute e del relativo controvalore. Tali indicazioni devono tenere conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti sopra indicati alla lettera F).

M) COMPENSI AGLI INTERMEDIARI

m1 - indicazione delle remunerazioni riconosciute a ciascuna categoria di intermediari, in relazione al ruolo svolto.

N) DURATA DELL'OFFERTA

n1 - indicazione dell'inizio e della scadenza dell'offerta con la precisazione che essi sono stati concordati con la società di gestione del mercato.

O) IPOTESI DI RIPARTO

P) INDICAZIONE DELLE MODALITA' DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO DEL DOCUMENTO INFORMATIVO

- Pubblicazione su di un quotidiano economico a diffusione nazionale;

ovvero

- avviso su più quotidiani a diffusione nazionale, contenente la notizia del rilascio del nulla osta alla pubblicazione da parte della Consob nonché alcuni elementi essenziali dell'offerta quali ad esempio: il prezzo la quantità dei titoli, la durata e gli intermediari presso cui può essere reperito il documento di offerta;

- deposito presso la sede sociale;

- deposito presso gli intermediari incaricati;

- deposito presso la società di gestione del mercato;

- altro.

Q) DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI

Documenti relativi:

- all'offerente:

    - se società controllata: ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dal consiglio di amministrazione) di esercizio e consolidato, ove ne sia prevista la redazione corredato dalla relazione sulla gestione e dalle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione; nonché, se disponibile, ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata dalla eventuale relazione della società di revisione;
    - se anche società emittente: i documenti indicati per tale soggetto di cui al successivo punto;

- all'emittente:

    - ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dal consiglio di amministrazione) di esercizio e consolidato, ove ne sia prevista la redazione, corredato dalla relazione sulla gestione e dalle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;
    - ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata dalla eventuale relazione della società di revisione, se disponibile.

Luoghi:

- sede sociale;

- società di gestione del mercato;

- altro.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

1 - deve essere fornito il nome, o la denominazione sociale in caso di società, dei soggetti che si assumono la responsabilità del documento;

2 - dichiarazione dei responsabili citati al punto precedente, redatta secondo il modello di seguito riportato, che, per quanto a loro conoscenza, i dati contenuti nel documento informativo rispondono alla realtà e non vi sono omissioni che possano alterarne la portata.

MODELLO DI DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

La responsabilità della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nel documento informativo appartiene all'offerente.

SCHEMA 5

INFORMAZIONI INTEGRATIVE DA FORNIRE NEL CASO IN CUI IL CORRISPETTIVO DEI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA SIA COSTITUITO DA *STRUMENTI FINANZIARI NON QUOTATI* [9]

Integrare i paragrafi, relativi agli schemi 1,2,4, sottoindicati con quanto di seguito richiesto:

A) EVENTUALI AVVERTENZE

- indicare che gli strumenti finanziari attribuiti in scambio non essendo quotati non garantiscono l'eventuale disinvestimento, precisando, se esistenti, le modalità di disinvestimento alternative.

C) SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

- Società emittente/i gli strumenti finanziari offerti in contropartita dello scambio

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale;

Costituzione e durata;

Oggetto sociale;

Legislazione di riferimento e foro competente;

Capitale sociale
ammontare attuale sottoscritto, categorie, quantità e valore nominale degli strumenti finanziari che lo rappresentano; eventuale ammontare sottoscritto e non versato ovvero solo deliberato, esistenza di impegni per l'aumento del capitale ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale sociale;

Azioni proprie
Indicazione del numero, del valore di carico in bilancio e del valore nominale delle azioni proprie detenute direttamente o indirettamente anche attraverso società fiduciarie o per interposta persona, nonché delle eventuali autorizzazioni dell'assemblea all'acquisto delle stesse.

---

[9] Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

Azionariato
Indicazione dei soci che detengono strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2%, nonché dell'eventuale esistenza o della mancata conoscenza di pattuizioni o accordi tra soci in merito all'esercizio dei diritti inerenti a detti titoli ed al trasferimento degli stessi. Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stessa.

Sintetica descrizione dell'eventuale gruppo di appartenenza con indicazione delle attività di tale gruppo che assumono rilevanza nei confronti dell'emittente;

Organi sociali: Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo. Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita; compensi destinati a qualsiasi titolo o sotto qualsiasi forma per l'ultimo esercizio chiuso dall'emittente e dalle società direttamente o indirettamente controllate. Numero e categorie dei titoli dell'emittente posseduti direttamente ed indirettamente. Natura ed entità degli interessi in operazioni straordinarie effettuate dall'emittente durante l'ultimo esercizio e quello in corso. In caso di banche, indicazione dei prestiti ancora in corso concessi dall'emittente dalla società controllante o da società controllate.

Sintetica descrizione del gruppo (ove esistente) che fa capo all'emittente (organigramma);

Attività: natura dell'attività, principali categorie di prodotti o servizi prestati, principali mercati, indicazione dei ricavi per aree geografiche e per attività per gli ultimi tre esercizi, ubicazione e destinazione dei principali stabilimenti (+10% ricavi o produzione), numero dei dipendenti; brevetti, licenze, contratti di qualsiasi tipo rilevanti per l'attività o la redditività; spese di ricerca e sviluppo o di pubblicità sostenute negli ultimi tre esercizi; ammontare degli investimenti effettuati negli ultimi tre esercizi, nei mesi già trascorsi dell'esercizio in corso, di quelli futuri, già oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi, con indicazione del periodo previsto di realizzazione, e relative forme di finanziamento; ultimo esercizio fiscalmente definito, ammontare delle perdite riportabili a nuovo ai fini fiscali, valutazione dell'eventuale contenzioso fiscale in essere, indicazione delle eventuali esenzioni o riduzioni di imposta utilizzate negli ultimi tre esercizi; qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere o ha avuto di recente effetti rilevanti sulla situazione economica e finanziaria.

Situazione patrimoniale e conto economico riclassificati della società e, se redatti, consolidati, degli ultimi tre esercizi posti a raffronto, corredati da sintetiche note esplicative. Indicazione della eventuale certificazione e dei relativi rilievi evidenziati dalla società di revisione. Ove predisposta, una situazione patrimoniale ed un conto economico infrannuale riclassificati corredati da sintetiche note esplicative, della società e, se redatti, consolidati, relativi al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, posti a confronto (se possibile) con quelli riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. I dati relativi al *cash flow* ed alla situazione finanziaria netta, con evidenziazione delle relative componenti, della società o, se redatto il consolidato, del gruppo per periodi sopra

considerati; se redatto il bilancio consolidato il prospetto di raccordo tra l'utile ed il patrimonio netto della capogruppo con l'utile ed il patrimonio netto consolidato degli ultimi tre esercizi.

Andamento recente e prospettive: ove il soggetto offerente sia anche emittente, ovvero sia il socio di controllo dell'emittente i titoli, dovrà essere fornito, a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo:

- il commento all'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche, del *cash flow*, della situazione finanziaria netta dalla chiusura dell'ultimo esercizio ovvero, se predisposta, dell'ultima situazione infrannuale. Tale commento dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso;

- nel caso in cui non venga redatta la summenzionata situazione infrannuale e la data di chiusura dell'ultimo bilancio sia anteriore, di oltre nove mesi, alla data di presentazione della comunicazione dell'offerta, dovranno essere forniti i dati semestrali relativi:
  - alle principali grandezze patrimoniali ed economiche;
  - alla situazione finanziaria netta con evidenziazione delle relative componenti;
  - al *cash flow* con evidenziazione delle relative componenti;

posti a confronto, se possibile, con i dati riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente.

F) NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN CONTROPARTITA DELLO SCAMBIO POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE INTENDONO O DEVONO EFFETTUARE L'OFFERTA PUBBLICA, ANCHE A MEZZO DI SOCIETA' FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETA' CONTROLLATE

- indicazione del numero e delle categorie degli strumenti finanziari, offerti in contropartita dello scambio, posseduti dal soggetto offerente, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e di quelli posseduti da società controllate, con la specificazione del titolo del possesso. Indicazione degli strumenti finanziari in relazione ai quali i soggetti suindicati possono comunque esercitare il diritto di voto;

- nel caso in cui i medesimi soggetti abbiano stipulato contratti di riporto, o costituito diritti di usufrutto o pegno sugli strumenti finanziari della società emittente, gli strumenti finanziari costituenti la contropartita dello scambio, deve essere indicato il quantitativo degli strumenti finanziari oggetto del contratto nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto;

- indicazione di eventuali ulteriori impegni assunti sugli strumenti finanziari della società emittente, offerti in contropartita dello scambio dal soggetto o dai soggetti che intendono o devono effettuare l'offerta pubblica, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e da società controllate (ad esempio, contratti a premio o altri contratti a termine su detti strumenti finanziari).

G) IL CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E LA SUA GIUSTIFICAZIONE. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI QUALE CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO

- indicazione delle eventuali autorizzazioni, rilasciate dalle autorità competenti, cui è soggetta l'operazione di vendita degli strumenti finanziari costituenti la contropartita dello scambio e dei relativi estremi;

- confronto del corrispettivo con i seguenti indicatori, forniti per gli ultimi due esercizi:
  - dividendi per azione (o titolo rappresentativo di capitale);
  - risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi due anni) e netto per azione della società o del gruppo, opportunamente rettificato per tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore degli strumenti finanziari, con indicazione della formula di rettifica adottata;
  - *cash flow* per azione della società o del gruppo;
  - patrimonio netto per azione della società o del gruppo;
  - moltiplicatori di prezzo quali il P/E, il P/*cash flow* ed il P/mezzi propri della società o del gruppo calcolati sulla base del corrispettivo di offerta, raffrontati con i dati medi aggregati dell'eventuale corrispondente settore del listino italiano e delle principali borse europee con indicazione delle società considerate e dei dati ad esse relativi;

- indicazione dei valori attribuiti agli strumenti finanziari oggetto dello scambio in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso (quali fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissione di buoni di sottoscrizione, trasferimenti di pacchetti significativi);

- indicazione dei criteri seguiti per la determinazione del rapporto di scambio;

- descrizione degli strumenti finanziari oggetto di scambio, con particolare riferimento a: numero, valore nominale (o parità contabile), denominazione esatta o categoria, cedole annesse, percentuale sulla categoria di appartenenza e, se significativa, sull'intero capitale;

- descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari offerti in contropartita dello scambio, con particolare riferimento:

1) nel caso di azioni, all'attribuzione del diritto di voto, al diritto alla ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio, alla decorrenza del godimento, al termine di prescrizione dei dividendi e con indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione;

2) nel caso di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, al tasso di interesse nominale (se sono previsti più tassi di interesse, indicazione delle condizioni di modifica; qualora sia prevista

la variabilità del tasso di interesse, indicazione dei parametri e dei valori di riferimento, riportando, ove necessario, un esempio di calcolo degli interessi periodici), al tasso di rendimento effettivo, alla scadenza, alle modalità ed ai termini di liquidazione e pagamento degli interessi, al rapporto di conversione, di sottoscrizione o di acquisto, alla durata. Inoltre relativamente agli strumenti finanziari da offrire in conversione o in compendio dovranno essere fornite le indicazioni di cui al numero 1) sopra riportato;

3) nel caso di buoni di sottoscrizione o di acquisto, alle condizioni, ai termini, alle modalità ed ai costi di esercizio del diritto di acquisto o di sottoscrizione, nonché tutti gli altri elementi della proposta contrattuale (dovrà essere altresì allegato il regolamento degli stessi buoni di acquisto o di sottoscrizione). Inoltre, relativamente alle azioni di compendio dovranno essere fornite le indicazioni di cui al punto 1) sopra riportato;

4) nel caso di altri strumenti, finanziari all'eventuale rendimento attribuito, ai termini di esercizio ed alle condizioni per la modifica di tali diritti, nonché di tutti gli altri elementi della proposta contrattuale;

- regime di circolazione ed eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto od il trasferimento;

- regime fiscale;

- indicazione dell'esistenza o meno di un formale impegno da parte degli organi designati a presentare domanda di ammissione alla quotazione presso un mercato regolamentato precisando gli estremi della delibera ed il periodo entro il quale verrà attuata.

L) INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DAGLI OFFERENTI NEGLI ULTIMI DUE ANNI GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA E SUGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN CONTROPARTITA DELLO SCAMBIO

- indicazione, rispettivamente, per il totale delle operazioni di acquisto e di quelle di vendita effettuate sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta negli ultimi due anni, del numero di operazioni di acquisto e di vendita, del numero degli strumenti finanziari acquistati e venduti e del relativo controvalore. Tali indicazioni devono tenere conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti sopra indicati alla lettera F);

- indicazione, rispettivamente, per il totale delle operazioni di acquisto e di quelle di vendita effettuate sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta negli ultimi due anni, del numero di operazioni di acquisto e di vendita, del numero degli strumenti finanziari acquistati e venduti e del relativo controvalore. Tali indicazioni devono tenere conto anche delle operazioni effettuate dall'offerente a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona ovvero effettuate da società controllate.

M) EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA NONCHE' DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI COSTITUENTI LA CONTROPARTITA DELLO SCAMBIO

- Indicazione di ogni eventuale accordo tra offerente/i ed azionisti o amministratori della società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta che abbia rilevanza in relazione all'offerta. Ove negli ultimi 12 mesi, antecedenti alla pubblicazione dell'offerta, siano state eseguite tra l'offerente (o gli offerenti) e la società emittente operazioni finanziarie e/o commerciali che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima società emittente, descrizione di tali operazioni;

- indicazione degli accordi tra offerente/i e azionisti della società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta concernenti l'esercizio del diritto di voto;

- indicazione di ogni eventuale accordo tra offerente/i ed azionisti o amministratori della società emittente gli strumenti finanziari costituenti la contropartita dello scambio che abbia rilevanza in relazione all' offerta. Ove negli ultimi 12 mesi, antecedenti alla pubblicazione dell'offerta, siano state eseguite tra l'offerente (o gli offerenti) e la società emittente operazioni finanziarie e/o commerciali che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima società emittente, descrizione di tali operazioni;

- indicazione degli accordi tra offerente/i e azionisti della società emittente gli strumenti finanziari costituenti la contropartita dello scambio concernenti l'esercizio del diritto di voto.

T) DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI.

Documenti relativi alla società emittente gli strumenti finanziari offerti in scambio:

a) da mettere a disposizione presso gli intermediari incaricati:

- ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dal consiglio di amministrazione) di esercizio e consolidato ove ne sia prevista la redazione corredato dalla relazione sulla gestione e dalle eventuali relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale aggiornata, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, corredata dalla eventuale relazione della società di revisione, se disponibile;

- statuto vigente;

- eventuale regolamento dello strumento finanziario oggetto di scambio.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari offerti in scambio siano corrispettivo per strumenti finanziari quotati, tali documenti dovranno essere messi a disposizione anche presso la società di gestione del mercato.

b) da mettere a disposizione presso la sede sociale:

- bilanci relativi ai due esercizi precedenti all'ultimo bilancio di cui al punto a) corredati dalla relazione sulla gestione e dalle eventuali relazioni del collegio sindacale e della società di revisione.

SCHEMA 6

INFORMAZIONI INTEGRATIVE DA FORNIRE NEL CASO IN CUI IL CORRISPETTIVO DEI TITOLI OGGETTO DELL'OFFERTA SIA COSTITUITO DA *STRUMENTI FINANZIARI QUOTATI* [10]

Integrare i paragrafi, relativi agli schemi 1,2,4, sottoindicati con quanto di seguito richiesto:

C) SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'OPERAZIONE

- **Società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta**

Indicazione della denominazione, della forma giuridica e della sede sociale. Deve essere altresì precisato su quale mercato regolamentato i relativi strumenti finanziari sono quotati;

Capitale sociale

ammontare attuale sottoscritto, categorie, quantità e valore nominale degli strumenti finanziari che lo rappresentano; eventuale ammontare sottoscritto e non versato ovvero solo deliberato, esistenza di impegni per l'aumento del capitale ovvero di una delega agli amministratori attributiva del potere di deliberare aumenti del capitale sociale;

Azionariato

Indicazione dei soci che detengono strumenti finanziari rappresentativi del capitale con diritto di voto in misura superiore al 2%, nonché dell'eventuale esistenza o della mancata conoscenza di pattuizioni o accordi tra soci in merito all'esercizio dei diritti inerenti a detti titoli ed al trasferimento degli stessi. Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note all'emittente, che, direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sull'emittente stessa.

Sintetica descrizione dell'eventuale gruppo di appartenenza con indicazione delle attività di tale gruppo che assumono rilevanza nei confronti dell'emittente;

Organi sociali: Consiglio di amministrazione (o organo amministrativo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione, per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita, nonché dell'eventuale appartenenza al comitato esecutivo. Collegio sindacale (o organo interno di controllo comunque denominato): composizione e scadenza, con indicazione per ciascuno dei membri, della carica, del nome, del domicilio, del luogo e della data di nascita;

---

[10] Il documento deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

Sintetica descrizione del gruppo (ove esistente) che fa capo all'emittente (organigramma);

Attività: natura dell'attività, principali categorie di prodotti o servizi prestati, principali mercati, indicazione dei ricavi per aree geografiche e per attività, numero dei dipendenti; brevetti, licenze, contratti di qualsiasi tipo rilevanti per l'attività o la redditività; spese di ricerca e sviluppo o di pubblicità sostenute negli ultimi tre esercizi; investimenti futuri, già oggetto di un impegno definitivo da parte degli organi direttivi, con indicazione del periodo previsto di realizzazione, e relative forme di finanziamento; qualsiasi procedimento giudiziario o arbitrale che possa avere o ha avuto di recente effetti rilevanti sulla situazione economica e finanziaria.

Situazione patrimoniale e conto economico riclassificati della società e, se redatti, consolidati, degli ultimi due esercizi posti a raffronto, corredati da sintetiche note esplicative. Indicazione della eventuale certificazione e dei relativi rilievi evidenziati dalla società di revisione. Ove predisposta, una situazione patrimoniale ed un conto economico infrannuale riclassificati, corredati da sintetiche note esplicative, della società e, se redatti, consolidati, relativi al primo semestre successivo all'ultimo bilancio, posti a confronto (se possibile) con quelli riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente. Il *cash flow* e la situazione finanziaria netta, con evidenziazione delle relative componenti, della società o, se redatto il consolidato, del gruppo per periodi sopra considerati;

Andamento recente e prospettive: ove il soggetto offerente sia il socio di controllo dell'emittente i titoli, dovrà essere fornito, a livello di società o, se redatto il bilancio consolidato, a livello di gruppo il commento all'evoluzione delle principali grandezze patrimoniali ed economiche, del *cash flow* e della situazione finanziaria netta dalla chiusura dell'ultimo esercizio ovvero, se predisposta, dell'ultima situazione infrannuale.. Tale commento dovrà consentire una ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

F) NUMERO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI IN CONTROPARTITA DELLO SCAMBIO POSSEDUTI DAL SOGGETTO O DAI SOGGETTI CHE INTENDONO EFFETTUARE L'OFFERTA PUBBLICA, ANCHE A MEZZO DI SOCIETA' FIDUCIARIE O PER INTERPOSTA PERSONA, E DI QUELLI POSSEDUTI DA SOCIETA' CONTROLLATE

- indicazione del numero e delle categorie degli strumenti finanziari, offerti in contropartita dello scambio, posseduti dal soggetto offerente, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e di quelli posseduti da società controllate, con la specificazione del titolo del possesso. Indicazione degli strumenti finanziari in relazione ai quali i soggetti suindicati possono comunque esercitare il diritto di voto;

- nel caso in cui i medesimi soggetti abbiano stipulato contratti di riporto, costituito diritti di usufrutto o pegno sugli strumenti finanziari della società emittente gli strumenti finanziari costituenti la contropartita dello scambio, deve essere indicato il quantitativo degli strumenti finanziari oggetto del contratto nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto;

- indicazione di eventuali ulteriori impegni assunti sugli strumenti finanziari della società emittente i medesimi strumenti finanziari offerti in contropartita dello scambio dal soggetto o dai soggetti che intendono o devono effettuare l'offerta pubblica, anche a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona e da società controllate (ad esempio, contratti a premio o altri contratti a termine su detti strumenti finanziari).

G) CORRISPETTIVO UNITARIO PER GLI STRUMENTI FINANZIARI E SUA GIUSTIFICAZIONE. INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI QUALI CORRISPETTIVO DELLO SCAMBIO

- indicazione delle eventuali autorizzazioni, rilasciate dalle autorità competenti, cui è soggetta l'operazione di vendita degli strumenti finanziari costituenti la contropartita dello scambio e dei relativi estremi;

- confronto del corrispettivo con i seguenti indicatori, forniti per gli ultimi due esercizi:
  - dividendi per azione (o titolo rappresentativo di capitale);
  - risultato economico ordinario dopo il prelievo fiscale (considerando l'aliquota media degli ultimi due anni) e netto per azione della società o del gruppo, opportunamente rettificato per tener conto delle variazioni del capitale sociale, del numero e del valore degli strumenti finanziari, con indicazione della formula di rettifica adottata;
  - *cash flow* per azione della società o del gruppo;
  - patrimonio netto per azione della società o del gruppo;
  - moltiplicatori di prezzo quali il P/E, il P/*cash flow* ed il P/mezzi propri della società o del gruppo calcolati sulla base del corrispettivo di offerta, raffrontati con i dati medi aggregati dell'eventuale corrispondente settore del listino italiano e delle principali borse europee con indicazione delle società considerate e dei dati ad esse relativi;

- media aritmetica ponderata delle quotazioni degli ultimi dodici mesi degli strumenti finanziari offerti in contropartita dello scambio;

- indicazione dei valori attribuiti agli strumenti finanziari oggetto dello scambio in occasione di operazioni finanziarie effettuate nell'ultimo esercizio e nell'esercizio in corso (quali fusioni e scissioni, aumenti di capitale, offerte pubbliche, emissione di buoni di sottoscrizione, trasferimenti di pacchetti significativi);

- indicazione dei criteri seguiti per la determinazione del rapporto di scambio;

- descrizione degli strumenti finanziari oggetto di scambio, con particolare riferimento a: numero, valore nominale (o parità contabile), denominazione esatta o categoria, cedole annesse, percentuale sulla categoria di appartenenza e, se significativa, sull'intero capitale;

- descrizione dei diritti connessi agli strumenti finanziari offerti in contropartita dello scambio, con particolare riferimento:

1) nel caso di azioni, all'attribuzione del diritto di voto, al diritto alla ripartizione degli utili, alla partecipazione al residuo attivo in caso di liquidazione e a qualunque privilegio, alla decorrenza del godimento, al termine di prescrizione dei dividendi e con indicazione di chi trae vantaggio da tale prescrizione;

2) nel caso di obbligazioni convertibili in azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni, al tasso di interesse nominale (se sono previsti più tassi di interesse, indicazione delle condizioni di modifica; qualora sia prevista la variabilità del tasso di interesse, indicazione dei parametri e dei valori di riferimento, riportando, ove necessario, un esempio di calcolo degli interessi periodici), al tasso di rendimento effettivo, alla scadenza, alla modalità e a termini di liquidazione e pagamento degli interessi, al rapporto di conversione, di sottoscrizione o di acquisto, alla durata. Inoltre relativamente agli strumenti finanziari da offrire in conversione o in compendio dovranno essere fornite le indicazioni di cui al numero 1) sopra riportato;

3) nel caso di buoni di sottoscrizione o di acquisto, alle condizioni, ai termini, alle modalità ed ai costi di esercizio del diritto di acquisto o di sottoscrizione, nonché tutti gli altri elementi della proposta contrattuale (dovrà essere altresì allegato il regolamento degli stessi buoni di acquisto o di sottoscrizione). Inoltre relativamente alle azioni di compendio dovranno essere fornite le indicazioni di cui al punto 1) sopra riportato;

4) nel caso di altri strumenti finanziari, all'eventuale rendimento attribuito, ai termini di esercizio ed alle condizioni per la modifica di tali diritti, nonché di tutti gli altri elementi della proposta contrattuale;

- regime di circolazione ed eventuale esistenza di discipline particolari di legge o di statuto concernenti l'acquisto od il trasferimento;

- regime fiscale;

H) INFORMAZIONI SULLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DAGLI OFFERENTI NEGLI ULTIMI DUE ANNI GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA NONCHE' SU QUELLI OFFERTI IN CONTROPARTITA DELLO SCAMBIO

- indicazione, rispettivamente, per il totale delle operazioni di acquisto e di quelle di vendita effettuate sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta negli ultimi due anni, del numero di operazioni di acquisto e di vendita, del numero degli strumenti finanziari acquistati e venduti e del relativo controvalore. Tali indicazioni devono tenere conto anche delle operazioni effettuate a mezzo dei soggetti sopra indicati alla lettera F);

- indicazione, rispettivamente, per il totale delle operazioni di acquisto e di quelle di vendita effettuate sugli strumenti finanziari oggetto dell'offerta negli ultimi due anni, del numero di operazioni di acquisto e di vendita, del numero degli strumenti finanziari acquistati e venduti e del relativo controvalore. Tali indicazioni devono tenere conto anche delle operazioni effettuate dall'offerente a mezzo di società fiduciarie o per interposta persona ovvero effettuate da società controllate.

I) EVENTUALI ACCORDI TRA OFFERENTI ED AZIONISTI O AMMINISTRATORI DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI OGGETTO DELL'OFFERTA NONCHE' DELLA SOCIETA' EMITTENTE GLI STRUMENTI FINANZIARI COSTITUENTI LA CONTROPARTITA DELLO SCAMBIO

- Indicazione di ogni eventuale accordo tra offerente/i ed azionisti o amministratori della società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta che abbia rilevanza in relazione all'offerta. Ove negli ultimi 12 mesi antecedenti alla pubblicazione dell'offerta, siano state eseguite tra l'offerente (o gli offerenti) e la società emittente operazioni finanziarie e/o commerciali che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima società emittente, descrizione di tali operazioni;

- indicazione degli accordi tra offerente/i e azionisti della società emittente gli strumenti finanziari oggetto dell'offerta concernenti l'esercizio del diritto di voto;

- indicazione di ogni eventuale accordo tra offerente/i ed azionisti o amministratori della società emittente gli strumenti finanziari costituenti la contropartita dello scambio che abbia rilevanza in relazione all'offerta. Ove negli ultimi 12 mesi antecedenti alla pubblicazione dell'offerta, siano state eseguite tra l'offerente (o gli offerenti) e la società emittente operazioni finanziarie e/o commerciali che possano avere o abbiano avuto effetti significativi sull'attività della medesima società emittente, descrizione di tali operazioni;

- indicazione degli accordi tra offerente/i e azionisti della società emittente gli strumenti finanziari costituenti la contropartita dello scambio concernenti l'esercizio del diritto di voto.

DOCUMENTI CHE L'OFFERENTE DEVE METTERE A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO E LUOGHI NEI QUALI TALI DOCUMENTI SONO DISPONIBILI.

Documenti relativi:

- alla società emittente gli strumenti finanziari offerti in scambio:

  - ultimo bilancio o (se disponibile) progetto di bilancio (approvato dal consiglio di amministrazione) di esercizio e consolidato ove ne sia prevista la redazione corredato dalla relazione sulla gestione e dalle relazioni del collegio sindacale e della società di revisione;

- ultima situazione patrimoniale ed economica infrannuale, successiva all'ultimo bilancio pubblicato, se disponibile;

- statuto vigente.

- eventuale regolamento dello strumento finanziario oggetto di scambio.

Luoghi:

- sede sociale;

- società di gestione del mercato;

- altro.

ALLEGATO 2

Informazione societaria

ALLEGATO 2A)

(Contenuto delle relazioni illustrative degli amministratori)

Gli amministratori predispongono delle relazioni illustrative che contengono, a seconda delle deliberazioni proposte, almeno le informazioni previste nei seguenti schemi:

- schema n. 1, per le proposte di fusione o di scissione;

- schema n. 2, per le proposte di modifica del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni;

- schema n. 3, per le proposte di modificazione dell'atto costitutivo in genere e, in particolare, per le proposte di modificazione dell'oggetto sociale;

- schema n. 4, per le proposte di autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie;

- schema n. 5, per le ipotesi previste dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile.

SCHEMA N. 1: Relazione illustrativa degli amministratori in occasione di operazioni di fusione o di scissione

1) Nelle ipotesi di fusione:

1.a) l'illustrazione dell'operazione e le motivazioni della stessa, con particolare riguardo agli obbiettivi gestionali delle società partecipanti alla fusione e ai programmi formulati per il loro conseguimento;

1.b) ove la fusione comporti un concambio di titoli, i valori attribuiti alle società interessate all'operazione ai fini della determinazione del rapporto di cambio, indicando l'eventuale esistenza di perizie;

1.c) il rapporto di cambio stabilito ed i criteri seguiti per la determinazione di tale rapporto, con particolare riguardo ad eventuali arrotondamenti che si siano resi necessari rispetto ai rapporti emergenti dal mero raffronto tra i valori attribuibili alle azioni delle società interessate sulla base delle valutazioni citate al precedente punto;

1.d) le modalità di assegnazione delle azioni della società incorporante o di quella risultante dalla fusione e la data di godimento delle stesse;

1.e) la data a decorrere dalla quale le operaziopni delle società partecipanti alla fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della società incorporante o di quella risultante dalla fusione;

1.f) i riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla fusione;

1.g) le previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonchè sull'assetto di controllo della società risultante dalla fusione o della società incorporante a seguito dell'operazione;

1.h) gli effetti della fusione sui patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni delle società partecipanti alla fusione, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi;

1.i) le valutazioni del consiglio di amministrazione in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso previsto dall'art. 131 del Testo Unico ovvero dall'art. 2437 del codice civile;

1.l) nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati ad esercitare lo stesso, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo;

2) nelle ipotesi di scissione:

2.a) l'illustrazione dell'operazione e le motivazioni della stessa con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla scissione e ai programmi formulati per il loro conseguimento;

2.b) la descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna società;

2.c) l'indicazione dei criteri di attribuzione delle azioni;

2.d) le valutazioni del consiglio di amministrazione in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso previsto dall'art. 131 del Testo Unico ovvero dall'art. 2437 del codice civile;

2.e) nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati ad esercitare lo stesso, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo;

2.f) previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonchè sull'assetto di controllo della società scissa e della società beneficiaria a seguito dell'operazione;

2.g) gli effetti della scissione sugli eventuali patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni della società scissa e della società beneficiaria, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi;

2.h) descrizione dei diritti connessi alle azioni che verranno assegnate agli azionisti della società scissa;

2.i) nel caso di scissione a favore di società beneficiarie preesistenti ovvero di scissione con assegnazione di azioni secondo criteri non proporzionali, indicare i criteri utilizzati per la determinazione del rapporto di concambio. In particolare specificare, indicando l'esistenza di eventuali perizie, il valore economico degli elementi patrimoniali da scindere e il valore economico attribuito alle società beneficiarie preesistenti, evidenziando i metodi di valutazione seguiti;

2.l) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa sono imputate ai bilanci delle società beneficiarie;

2.m) i riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla scissione.

SCHEMA N. 2: Relazione illustrativa degli amministratori per l'assemblea straordinaria chiamata a deliberare operazioni di modifica del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni

1) Nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale e/o di emissione di obbligazioni:

1.1) le motivazioni e la destinazione dell'aumento del capitale e/o dell'emissione di obbligazioni, ivi comprese quelle convertibili o *cum warrant*, in rapporto anche all'andamento gestionale della società;

1.2) ove le risorse finanziarie raccolte con l'aumento di capitale e/o con l'emissione di obbligazioni siano destinate alla riduzione ovvero al mutamento della struttura dell'indebitamento finanziario, un prospetto, redatto a data recente, di analisi della composizione dell'indebitamento finanziario netto a breve ed a medio-lungo termine, che presenti il confronto con i corrispondenti dati tratti dall'ultimo bilancio di esercizio pubblicato, ovvero, se più recente dall'ultima situazione interinale (semestrale o trimestrale) pubblicata. Se l'emittente è la *holding* di un gruppo, tali dati devono essere forniti anche a livello consolidato di gruppo;

1.3) se l'aumento di capitale e/o l'emissione di obbligazioni vengono proposti all'assemblea dopo la chiusura dell'ultimo esercizio, ma prima della pubblicazione del bilancio relativo a tale esercizio la stima dei risultati dell'ultimo esercizio chiuso nonché le indicazioni generali sull'andamento della gestione nell'esercizio in corso, ed in particolare:

nelle ipotesi di imprese manifatturiere e commerciali:

a) indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria;

nelle ipotesi di banche:

a.1) indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualita' del credito;

b.1) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;

c.1) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);

nelle ipotesi di imprese di assicurazione;

a.2) indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

b.2) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;

c.2) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

In ogni caso devono essere forniti elementi di informazione relazione alla prevedibile chiusura dell'esercizio in corso;

1.4) l'eventuale esistenza di consorzi di garanzia e/o di collocamento, la relativa composizione, nonchè le modalità e i termini del loro intervento;

1.5) le eventuali altre forme di collocamento previste;

1.6) i criteri in base ai quali è stato determinato il prezzo di emissione delle nuove azioni, il rapporto di assegnazione previsto, nonché il rapporto di conversione in caso di emissione di obbligazioni convertibili;

1.7) gli azionisti che hanno manifestato la disponibilità a sottoscrivere, in proporzione alla quota posseduta, le azioni e/o le obbligazioni convertibili di nuova emissione, nonchè gli eventuali diritti di opzione non esercitati;

1.8) il periodo previsto per l'esecuzione dell'operazione;

1.9) la data di godimento delle azioni e/o delle obbligazioni di nuova emissione;

2) **nelle ipotesi di aumenti gratuiti del capitale sociale:**

2.1) le motivazioni dell'aumento gratuito;

2.2) le modalità dell'operazione, con particolare riguardo alla natura ed all'ammontare delle riserve che verranno portate a capitale sociale, al numero ed alle categorie delle azioni che saranno eventualmente emesse;

2.3) la data di godimento delle azioni di nuova emissione;

3) nelle ipotesi di operazioni di aumento del capitale sociale e/o di emissione di obbligazioni di ammontare significativo[11], in aggiunta a quanto previsto nei punti n. 1) e 2):

3.1) gli effetti economico-patrimoniali e finanziari pro-forma, adeguatamente commentati, idonei a rappresentare le conseguenze dell'operazione di aumento del capitale e/o di emissione di obbligazioni sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente;

3.2) gli effetti sul valore unitario delle azioni dell'eventuale diluizione di detto valore o della redistribuzione dello stesso tra più categorie di azioni.

[11] La significatività può essere considerata in relazione all'incidenza dell'ammontare dell'operazione sul patrimonio netto dell'emittente.

SCHEMA N. 3: Relazione illustrativa degli amministratori in occasione di modificazioni dell'atto costitutivo, con particolare riguardo alle modificazioni dell'oggetto sociale

1) Le motivazioni delle variazioni proposte;

2) l'esposizione a confronto dell'articolo o degli articoli dell'atto costitutivo di cui si propone la modifica nel testo vigente e in quello proposto, con relativa illustrazione delle variazioni apportate;

con particolare riferimento alle proposte di modifica dell'oggetto sociale, oltre alle predette informazioni, la relazione contiene:

3) le valutazioni del consiglio di amministrazione in ordine alla eventuale ricorrenza del diritto di recesso previsto dalle norme vigenti ovvero in merito alla non ricorrenza del medesimo diritto;

4) nell'ipotesi di ricorrenza del diritto di recesso, l'indicazione dei soggetti legittimati ad esercitare lo stesso, delle modalità e dei termini previsti per l'esercizio del diritto e per il pagamento del relativo rimborso, con specifica indicazione dei criteri per la determinazione di quest'ultimo;

5) con specifico riguardo alle informazioni che non risultano definibili prima dell'assemblea - quali, ad esempio, la data di iscrizione della deliberazione assembleare, utile ai fini della decorrenza dei termini per l'esercizio del diritto di recesso da parte dei soci non intervenuti - occorrerà fornire indicazione delle modalità con le quali verranno informati gli aventi diritto, precisando altresì i quotidiani sui quali saranno pubblicati i necessari avvisi stampa.

SCHEMA N. 4: **Relazione illustrativa degli amministratori relativa alle assemblee convocate per deliberare sulle proposte di autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie**

1) Le motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e/o all'alienazione di azioni proprie;

2) il numero massimo, la categoria e il valore nominale delle azioni alle quali si riferisce l'autorizzazione;

3) ogni utile informazione ai fini di una compiuta valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'art. 2357, comma 3, del codice civile;

4) la durata per la quale l'autorizzazione è richiesta;

5) il corrispettivo minimo e il corrispettivo massimo nonchè le valutazioni di mercato sulla base delle quali gli stessi sono stati determinati. Ove l'individuazione puntuale del prezzo minimo e di quello massimo venga rinviata al momento di effettuazione dell'operazione, l'indicazione dei criteri sulla base dei quali verranno determinati i riferiti prezzi, con particolare riguardo ai requisiti di oggettività di tali criteri ed alla circostanza che essi siano idonei a consentire un'univoca individuazione dei corrispettivi minimi e massimi delle operazioni di acquisto e/o di alienazione di azioni proprie;

6) se conosciute, le modalità attraverso le quali gli acquisti e le alienazioni saranno effettuati. Per quanto attiene in particolare alle operazioni di acquisto, precisare se l'emittente farà ricorso alla procedura di offerta pubblica di acquisto e scambio ovvero se verranno effettuati acquisti sul mercato secondo modalità, concordate con la società di gestione del mercato, che consentano il rispetto della parità di trattamento degli azionisti, ai sensi dell'art. 132 del Testo Unico;

7) ove l'operazione di acquisto sia strumentale alla riduzione del capitale sociale mediante annullamento delle azioni proprie acquistate, l'indicazione delle riserve utilizzabili a copertura dell'eventuale differenza tra il valore nominale delle azioni da annullare ed il prezzo di acquisto delle stesse, o se il prezzo di acquisto è inferiore al valore nominale, dell'importo della relativa differenza tra i due valori nonché l'indicazione, se significativi, di eventuali effetti economici.

SCHEMA N. 5: **Relazione illustrativa degli amministratori per l'assemblea convocata nelle ipotesi previste dagli artt. 2446 e 2447 del codice civile**

1) La situazione patrimoniale e il conto economico redatti a data recente rispetto alla prevista data dell'assemblea;

2) la situazione finanziaria netta redatta alla medesima data di riferimento dei documenti contabili di cui al punto 1, con separata indicazione delle componenti attive e passive che rientrano nella determinazione della stessa, suddivise a seconda che si tratti di poste a breve o a medio termine;

3) le proposte relative ai provvedimenti da assumere per il ripianamento delle perdite e all'eventuale aumento del capitale sociale;

4) le iniziative che l'emittente intende assumere per il risanamento della gestione e per il mantenimento di condizioni di continuità aziendale;

5) ove siano stati approvati o siano in corso di approvazione dei piani di ristrutturazione dell'indebitamento, l'indicazione dei principali contenuti di detti piani e dei prevedibili effetti sull'andamento gestionale dell'emittente derivanti dall'attuazione dei medesimi.

ALLEGATO 2B)

(Documenti informativi relativi alle operazioni significative di acquisizione/cessione, fusione e scissione)

Nel seguito si forniscono gli schemi dei documenti informativi che sono redatti in occasione delle seguenti operazioni:

- schema n. 1, per operazioni significative di fusione;
- schema n. 2, per operazioni significative di scissione;
- schema n. 3, per operazioni significative di acquisizione o di cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti.

SCHEMA N. 1: Documento informativo relativo ad operazioni di fusione[12] significative

- Nel frontespizio del documento inserire una tabella ove fornire, in sintesi, i dati pro-forma e i dati per azione concernenti l'emittente e la società fusa o incorporata.

- Indice

1. Avvertenze

1.1 Evidenziare, in sintesi, eventuali rischi od incertezze che possano condizionare in misura significativa l'attivita' dell'emittente, derivanti dall'operazione oggetto del documento informativo. Aggiornare, inoltre, gli eventuali profili di rischio e le incertezze evidenziati in prospetti e documenti informativi redatti in precedenza.

2. **Informazioni relative all'operazione**

2.1 Descrizione sintetica delle modalita' e dei termini dell'operazione.

2.1.1 Descrizione delle societa' oggetto dell'operazione.

2.1.2 Modalita', termini e condizioni dell'operazione; valori attribuiti alle societa' interessate all'operazione, indicando l'eventuale esistenza di perizie; criteri seguiti per la determinazione del rapporto di concambio e metodi di valutazione seguiti; modalita' di assegnazione delle azioni della societa' incorporante e di quella risultante dalla fusione e data di godimento delle stesse; data a decorrere dalla quale le operazioni delle societa' partecipanti alla fusione sono imputate, anche ai fini fiscali, al bilancio della societa' incorporante o di quella che risulta dalla fusione; riflessi tributari dell'operazione sull'emittente.

2.1.3 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonchè sull'assetto di controllo della società risultante dalla fusione o della società incorporante a seguito dell'operazione.

2.1.4 Gli effetti della fusione sugli eventuali patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'art. 122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni delle società partecipanti alla fusione, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.

2.2 Motivazioni e finalita' dell'operazione.

---

[12] Lo schema e' stato redatto con riferimento ad operazioni di incorporazione di societa' non quotate (e non partecipate al 100%) effettuate da emittenti quotati. Per altre fattispecie, trova applicazione lo stesso schema, con gli adattamenti necessari in relazione alla natura di ciascuna operazione.

2.2.1 Motivazioni dell'operazione con particolare riguardo agli obiettivi gestionali dell'emittente.

2.2.2 Indicazione dei programmi elaborati dall'emittente con particolare riguardo:

- alle prospettive industriali;
- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni;

precisando quale parte degli stessi programmi si intende attuare in tutto o in parte nei successivi 12 mesi.

2.3 Documenti a disposizione del pubblico

2.3.1 Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente dichiara di mettere a disposizione del pubblico.

3. Effetti significativi dell'operazione

3.1 Descrizione di eventuali significativi effetti derivanti dall'operazione sui fattori chiave che influenzano e caratterizzano l'attivita' dell'emittente nonche' sulla tipologia di *business* svolto dall'emittente medesimo[13].

3.2 Se l'emittente e' la *holding* di un gruppo di imprese, evidenziare le eventuali implicazioni dell'operazione sulle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

4. Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alla societa' incorporata

4.1 Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alla societa' incorporata.

4.1.1 Tavola comparativa degli stati patrimoniali e dei conti economici riclassificati relativi agli ultimi due esercizi chiusi della societa' incorporata o, se redatti, consolidati del gruppo ad essa facente capo. Tali dati sono corredati da sintetiche note esplicative.

4.1.2 Se tali dati sono stati sottoposti a controllo da parte di una societa' di revisione, tale circostanza è menzionata precisando se il lavoro di revisione svolto ha dato luogo all'espressione di un giudizio; in tal caso è altresì specificato il tipo di giudizio rilasciato e sono indicati gli eventuali rilievi evidenziati dalla societa' di revisione.

---

[13] Indicare i cambiamenti riguardanti i settori e i mercati di attivita', i prodotti venduti e/o i servizi prestati, l'attivita' produttiva e di vendita, il personale, gli investimenti da realizzare e le forme di finanziamento, la politica di ricerca e sviluppo e la posizione fiscale.

4.1.3 Ove la societa' incorporata sia stata costituita da meno di un esercizio, stato patrimoniale e conto economico riclassificati relativi al piu' breve periodo di attivita', corredati da sintetiche note esplicative.

4.1.4 Ove disponibili, stato patrimoniale e conto economico riclassificati relativi al primo semestre dell'esercizio in corso, posti a confronto con i corrispondenti dati ove disponibili, riferiti al periodo omogeneo dell'esercizio precedente e corredati da sintetiche note esplicative.

4.1.5 *Cash flow* e situazione finanziaria netta con evidenziazione delle relative componenti della societa' ovvero, se sono disponibili dati consolidati di gruppo, del gruppo ad essa facente capo tratti dal piu' recente dei documenti contabili citati ai precedenti punti.

5. Dati economici e patrimoniali pro-forma dell'emittente

5.1 Stato patrimoniale e conto economico pro-forma.

5.1.1 Fornire, con riguardo all'operazione di fusione, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma idonei a rappresentare agli investitori gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta all'inizio del periodo a cui si riferiscono i dati presentati. Le informazioni pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati dell'emittente relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi piu' di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati pro-forma, corredati da note esplicative a tali prospetti contabili[14].

5.1.2 Ove le rettifiche pro-forma siano limitate e agevolmente comprensibili e' peraltro sufficiente fornire, in alternativa alle situazioni patrimoniali ed ai conti economici pro-forma richiesti al punto 6.1.1, una descrizione degli effetti pro-forma derivanti dall'operazione.

5.1.3 Ai fini della presentazione dei dati pro-forma sono esposti in colonne separate i dati economici e patrimoniali da rettificare, le rettifiche pro-forma e i medesimi dati pro-forma[15] [16].

---

[14] Il conto economico pro-forma non dovrà essere influenzato dai componenti economici positivi o negativi strettamente connessi all'operazione di fusione (imposte sostitutive su plusvalenze, spese legali, onorari per le perizie).

[15] Se l'operazione alla quale i pro-forma si riferiscono e' suscettibile di produrre effetti non univocamente quantificabili e' possibile fornire un *range* di possibili effetti.

[16] I dati non rettificati sono tratti dal piu' recente tra i seguenti documenti pubblicati:

a) ultimo bilancio di esercizio certificato, ovvero, ultima situazione semestrale, ovvero ultimo progetto di bilancio d'esercizio approvato dal consiglio di amministrazione;
b) informazioni finanziarie pro-forma;
c) dati contabili di periodo concernenti l'andamento della gestione, pubblicati ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento.

5.1.4 Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, i dati pro-forma sono presentati in forma consolidata.

5.1.5 Le note esplicative illustrano chiaramente: lo scopo di presentazione dei dati pro-forma, le ipotesi prese a base per la elaborazione dei medesimi dati pro-forma, le rettifiche pro-forma apportate ed il trattamento contabile degli effetti dell'operazione.

5.2 Indicatori pro-forma per azione della societa' emittente.

5.2.1 Fornire - in forma comparativa - relativamente all'ultimo esercizio e, ove siano trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, con riguardo al primo semestre dell'esercizio in corso, i seguenti dati storici e pro-forma per azione:

- risultato economico ordinario dopo la tassazione;
- risultato economico netto;
- patrimonio netto;
- dividendo;
- *cash flow*.

Fornire altresì gli ulteriori indicatori per azione ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza.

Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, tali dati sono presentati in forma consolidata.

E' inoltre indicato il numero delle azioni preso a riferimento per il calcolo dei dati sopra indicati.

5.2.2 Fornire un sintetico commento alle variazioni significative dei dati per azione specificati al punto precedente registrati per effetto dell'operazione.

5.3 Relazione della societa' di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.

Fornire la relazione della societa' di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla societa' di revisione relativamente alla ragionevolezza delle assunzioni adottate per la redazione dei dati pro-forma nonche' con riguardo alla correttezza della metodologia utilizzata per l'elaborazione dei medesimi dati.

6. Prospettive dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo

6.1 Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato e, in particolare:

6.1.1 nelle ipotesi di societa' manifatturiere e commerciali:

a) indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria;

6.1.2 nelle ipotesi di banche:

a) indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualita' del credito;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);

6.1.3 nelle ipotesi di imprese di assicurazione:

a) indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

6.1.4 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto dei quali i bilanci storici della societa' emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future della medesima societa'.

6.2 E' consentito fornire stime relative all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio ovvero dati previsionali concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri. I dati previsionali elaborati sono corredati da una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che puo' avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della societa' emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.

6.3 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati da apposita relazione della societa' di revisione, nella quale venga dichiarato che: a) le previsioni sono state appropriatamente elaborate coerentemente alle assunzioni adottate; b) i principi contabili adottati per la elaborazione delle previsioni sono omogenei con quelli di norma seguiti dalla societa' emittente.

Allegati

- Relazioni illustrative di cui all'art. 2501 *quater* del codice civile redatte dagli amministratori delle società partecipanti alla fusione.
- Progetto di fusione di cui all'art.2501 *bis* del codice civile.
- Situazione patrimoniale di cui all'art. 2501 *ter* del codice civile.
- Relazione degli esperti di cui all'art. 2501 *quinquies* del codice civile.
- Eventuali perizie valutative, redatte da esperti indipendenti, utilizzati dagli amministratori ai fini della definizione del rapporto di cambio.
- Relazione della società di revisione concernente l'esame dei bilanci e degli indicatori pro-forma delle società partecipanti alla fusione.

SCHEMA N. 2: **Documento informativo relativo ad operazioni di scissione significative**[17]

- Nel frontespizio del documento inserire una tabella ove fornire, in sintesi, i dati pro-forma e i dati per azione concernenti l'emittente e la società beneficiaria della scissione.

- **Indice**

1. Avvertenze

1.1 Evidenziare, in sintesi, eventuali rischi od incertezze che possano condizionare in misura significativa l'attivita' dell'emittente, derivanti dall'operazione oggetto del documento informativo. Aggiornare, inoltre, gli eventuali profili di rischio e le incertezze evidenziati in prospetti e documenti informativi redatti in precedenza.

1.2 Evidenziare, in sintesi, eventuali rischi inerenti la/le società beneficiaria/e derivanti dall'operazione oggetto del documento informativo.

2. Informazioni relative all'operazione di scissione

2.1 Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell'operazione.

2.1.1 Descrizione delle società partecipanti all'operazione.

2.1.2 Modalità, condizioni e termini dell'operazione; tipologia di scissione; modalità di assegnazione delle azioni della/e società beneficiaria/e; data di decorrenza degli effetti giuridici dell'operazione; trattamento contabile della scissione e data da cui decorrono degli effetti contabili per le società partecipanti alla stessa; riflessi tributari dell'operazione sulle società partecipanti alla stessa.

2.1.3 Descrizione delle azioni che verranno assegnate agli azionisti della società scissa, nel caso in cui esse non siano già quotate presso un mercato regolamentato, in conformità a quanto richiesto nello schema n.1 di prospetto informativo di offerta pubblica di sottoscrizione o vendita, nella sez. III, capitolo IX, di cui al regolamento approvato con deliberazione n. 6430 del 26.8.92 e successive modifiche.

2.1.4 Previsioni sulla composizione dell'azionariato rilevante nonchè sull'assetto di controllo della società scissa e della società beneficiaria a seguito dell'operazione.

2.1.5 Gli effetti della scissione sugli eventuali patti parasociali, rilevanti ai sensi dell'art.

[17] Lo schema è stato redatto con riferimento ad operazioni di scissione di una società quotata a favore di una società non quotata (preesistente o neocostituita). Per le altre fattispecie trova applicazione lo stesso schema con gli adattamenti necessari in relazione alla natura di ciascuna operazione.

122 del Testo Unico, aventi ad oggetto le azioni della società scissa e della società beneficiaria, ove tali effetti siano comunicati dagli aderenti ai patti medesimi.

2.2 Descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alla/e società beneficiaria/e.

2.2.1 Esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alla/e società beneficiaria/e.

2.2.2 Nel caso di scissione a favore di società beneficiarie preesistenti ovvero di scissione con assegnazione di azioni secondo criteri non proporzionali, indicare il rapporto di concambio ed i criteri utilizzati per la sua determinazione. In particolare specificare, indicando l'esistenza di eventuali perizie, il valore economico effettivo assegnato agli elementi patrimoniali da scindere ed il valore economico attribuito alla/e società beneficiaria/e preesistenti, evidenziando i metodi di valutazione seguiti.

2.3 Motivazioni e finalità dell'operazione.

2.3.1 Motivazioni dell'operazione, con particolare riguardo agli obiettivi gestionali delle società partecipanti alla scissione.

2.3.2 Indicazione dei programmi elaborati dalle società partecipanti all'operazione con particolare riguardo:

- alle prospettive industriali;

- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni;

precisando quale parte degli stessi programmi si intende attuare in tutto o in parte nei successivi 12 mesi.

2.4 Documenti a disposizione del pubblico.

2.4.1 Indicazione dei luoghi in cui possono essere consultati i documenti che l'emittente dichiara nel documento di mettere a disposizione del pubblico.

3. Effetti significativi dell'operazione sulla societa' scissa

3.1 Descrizione di eventuali significativi effetti derivanti dall'operazione sui fattori chiave che influenzano e caratterizzano l'attività della società scissa nonchè sulla tipologia di *business* svolto dalla società medesima[18].

[18] Indicare i cambiamenti riguardanti i settori e i mercati di attivita', i prodotti venduti e/o i servizi prestati, l'attivita' produttiva e di vendita, il personale, gli investimenti da realizzare e le forme di finanziamento, la politica di ricerca e sviluppo e la posizione fiscale.

3.2 Se la società scissa e' la *holding* di un gruppo di imprese, evidenziare le eventuali implicazioni dell'operazione sulle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

4. Dati economici e patrimoniali pro-forma dell'emittente

4.1 Situazione patrimoniale e conto economico pro-forma.

4.1.1 Fornire, con riguardo all'operazione di scissione, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma idonei a rappresentare agli investitori gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta all'inizio del periodo a cui si riferiscono i dati presentati. I dati pro-forma consistono almeno nello stato patrimoniale e nel conto economico riclassificati della società scissa relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi piu' di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, rielaborati pro-forma, corredati da note esplicative a tali prospetti contabili[19].

4.1.2 Ove le rettifiche pro-forma siano limitate e agevolmente comprensibili e' peraltro sufficiente fornire, in alternativa alle situazioni patrimoniali ed ai conti economici pro-forma richiesti al punto 5.1.1, una descrizione degli effetti pro-forma derivanti dall'operazione.

4.1.3 Ai fini della presentazione dei dati pro-forma sono esposti in colonne separate i dati economici e patrimoniali da rettificare, le rettifiche pro-forma e i medesimi dati pro-forma[20] [21].

4.1.4 Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, i dati pro-forma sono presentati in forma consolidata.

4.1.5 Le note esplicative illustrano chiaramente: lo scopo di presentazione dei dati pro-

---

19 Il conto economico pro-forma non dovrà essere influenzato dai componenti economici positivi o negativi strettamente connessi all'operazione di scissione (imposte sostitutive su plusvalenze, spese legali, onorari per le perizie).

20 Se l'operazione alla quale i pro-forma si riferiscono e' suscettibile di produrre effetti non univocamente quantificabili e' possibile fornire un *range* di possibili effetti.

21 I dati non rettificati sono tratti dal piu' recente tra i seguenti documenti pubblicati:

a) ultimo bilancio di esercizio certificato, ovvero, ultima situazione semestrale, ovvero ultimo progetto di bilancio d'esercizio approvato dal consiglio di amministrazione;

b) informazioni finanziarie pro-forma;

c) dati contabili di periodo concernenti l'andamento della gestione, pubblicati ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento.

forma, le ipotesi prese a base per la elaborazione dei dati pro-forma, le rettifiche pro-forma apportate e il trattamento contabile degli effetti dell'operazione.

4.2 Indicatori pro-forma per azione.

4.2.1 Fornire - in forma comparativa - relativamente all' ultimo esercizio e, ove siano trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, con riguardo all primo semestre dell'esercizio in corso - i seguenti indicatori storici e pro-forma per azione:

- risultato economico ordinario dopo la tassazione;
- risultato economico netto;
- patrimonio netto;
- dividendo;
- *cash flow.*

Fornire altresì gli ulteriori indicatori per azione necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza.

Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, tali dati sono presentati in forma consolidata.

E' inoltre indicato il numero delle azioni preso a riferimento per il calcolo dei dati sopra indicati.

4.2.2 Fornire un sintetico commento alle variazioni significative dei dati per azione specificati al punto precedente e registrati per effetto dell'operazione.

4.3 Relazione della societa' di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.

Fornire la relazione della societa' di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla societa' di revisione relativamente alla ragionevolezza delle assunzioni adottate per la redazione dei dati pro-forma nonche' con riguardo alla correttezza della metodologia utilizzata per l'elaborazione dei medesimi dati.

5. Descrizione della societa'/e beneficiarie[22]

5.1 Informazioni relative alla/e società beneficiaria/e

[22] Nelle ipotesi in cui la societa' beneficiaria sia preesistente.

5.1.1 Fornire per la società beneficiaria le informazioni richieste nello schema n. 1 di prospetto informativo di offerta pubblica di sottoscrizione o vendita, nella sez. I, capitolo I, II, III, IV e V di cui al regolamento approvato con deliberazione n. 6430 del 26.8.92 e successive modifiche. Riguardo le informazioni relative all'attività della società beneficiaria, sono specificati i fattori chiave che la influenzano e la caratterizzano nonchè gli obiettivi strategici che intende perseguire attraverso la gestione delle attività trasferite con la scissione e i programmi formulati per il loro conseguimento.

6. Dati economici e patrimoniali pro-forma della societa'/e beneficiarie[23]

6.1 Situazione patrimoniale e conto economico pro-forma.

6.1.1 Fornire per la/e società beneficiaria/e, anche se di nuova costituzione, situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma relativi agli ultimi tre esercizi ed al primo semestre dell'esercizio in corso, nel caso in cui siano trascorsi già 9 mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, corredati da note esplicative.

I suddetti dati pro-forma e la note esplicative sono costruiti seguendo le indicazioni esistenti nel capitolo 5 e sono accompagnate da note di commento relative all'andamento dei medesimi dati nel triennio preso in considerazione.

6.2 Indicatori pro-forma per azione.

6.2.1 Fornire - in forma comparativa - relativamente all' ultimo esercizio e, ove siano trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, con riguardo all primo semestre dell'esercizio in corso - i seguenti indicatori storici e pro-forma per azione:

- risultato economico ordinario dopo la tassazione;
- risultato economico netto;
- patrimonio netto;
- dividendo;
- *cash flow*.

Fornire altresì gli ulteriori indicatori per azione necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza.

Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, tali dati sono presentati in forma consolidata.

---

[23] Nelle ipotesi in cui la societa' beneficiaria sia preesistente.
Nelle ipotesi in cui la società beneficiaria sia neocostituita, sono forniti dati pro-forma relativi all'ultimo esercizio e al primo semestre dell'esercizio in corso, qualora siano già trascorsi nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio.

E' inoltre indicato il numero delle azioni preso a riferimento per il calcolo dei dati sopra indicati.

6.2.2 Fornire un sintetico commento alle variazioni significative dei dati per azione specificati al punto precedente e registrati per effetto dell'operazione.

6.3 Relazione della societa' di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.

Fornire la relazione della societa' di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla societa' di revisione relativamente alla ragionevolezza delle assunzioni adottate per la redazione dei dati pro-forma nonche' con riguardo alla correttezza della metodologia utilizzata per l'elaborazione dei medesimi dati.

7. Prospettive della societa' scissa e del gruppo ad essa facente capo

7.1 Indicazione generale sull'andamento degli affari della società scissa dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato e, in particolare:

7.1.1 nelle ipotesi di societa' manifatturiere e commerciali:

a) indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria;

7.1.2 nelle ipotesi di banche:

a) indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualita' del credito;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);

7.1.3 nelle ipotesi di imprese di assicurazione:

a) indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

7.2 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

Sono inoltre essere evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto delle quali i bilanci storici dell'emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future del medesimo emittente.

7.3 E' consentito fornire stime relative all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio ovvero dati previsionali concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri. I dati previsionali elaborati sono corredati da una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che puo' avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della societa' emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.

7.4 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati da apposita relazione della societa' di revisione, nella quale sia dichiarato che: a) le previsioni sono state appropriatamente elaborate coerentemente alle assunzioni adottate; b) i principi contabili adottati per la elaborazione delle previsioni sono omogenei con quelli di norma seguiti dalla societa' emittente.

8. Prospettive della societa' beneficiaria e del gruppo ad essa facente capo[24]

8.1 Indicazione generale sull'andamento degli affari della/e società beneficiaria/e dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato e, in particolare:

8.1.1 nelle ipotesi di societa' manifatturiere e commerciali:

a) indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria;

---

[24] Nelle ipotesi in cui la societa' beneficiaria sia preesistente.

8.1.2 nelle ipotesi di banche:

a) indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualita' del credito;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);

8.1.3 nelle ipotesi di imprese di assicurazioni:

a) indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

8.2 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

Sono inoltre essere evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto delle quali i bilanci storici dell'emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future del medesimo emittente.

8.3 E' consentito fornire stime relative all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio ovvero dati previsionali concernenti l'andamento dell'esercizio in corso e di quelli futuri. I dati previsionali elaborati sono corredati da una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che puo' avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della societa' emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.

8.4 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati da apposita relazione della societa' di revisione, nella quale sia dichiarato che: a) le previsioni sono state appropriatamente elaborate coerentemente alle assunzioni adottate; b) i principi contabili adottati per la elaborazione delle previsioni sono omogenei con quelli di norma seguiti dalla societa' emittente.

Allegati

- Relazioni illustrative di cui all'art. 2504 *novies* del codice civile redatte dagli amministratori delle società partecipanti alla scissione.

- Progetto di scissione di cui all'art.2504 *octies* del codice civile.

- Situazione patrimoniale di cui all'art. 2504 *novies* del codice civile.

- Nel caso di scissione con assegnazione di azioni della/e società beneficiaria/e secondo criteri non proporzionali ovvero di scissione a favore di una società beneficiaria preesistente, relazione degli esperti di cui all'art. 2501 *quinquies* del codice civile.

- Eventuali perizie valutative, redatte da esperti indipendenti, utilizzate dagli amministratori delle società partecipanti alla scissione ai fini della definizione del rapporto di concambio.

- Relazione della società di revisione concernente l'esame dei bilanci e degli indicatori pro-forma delle società partecipanti alla scissione.

SCHEMA N. 3: **Documento informativo per operazioni significative di acquisizione o di cessione di partecipazioni, rami di azienda, cespiti**[25]

- Nel frontespizio del documento inserire una tabella ove fornire, in sintesi, i dati pro-forma e i dati per azione concernenti l'emittente e la società acquisita/ceduta.

- Indice

1. Avvertenze

1.1 Evidenziare, in sintesi, eventuali rischi od incertezze che possano condizionare in misura significativa l'attivita' dell'emittente, derivanti dall'operazione oggetto del documento informativo. Aggiornare, inoltre, gli eventuali profili di rischio e le incertezze evidenziati in prospetti e documenti informativi redatti in precedenza.

2. Informazioni relative all'operazione

2.1 Descrizione sintetica delle modalità e dei termini dell'operazione.

2.1.1 Descrizione della società e/o delle attività oggetto dell'operazione di cessione/acquisizione.

2.1.2 Modalità, condizioni e termini dell'operazione e relative forme e tempi di pagamento/incasso; criteri seguiti per la determinazione del prezzo; indicazione dell'eventuale esistenza di perizie redatte a supporto del prezzo, precisando se sono state predisposte da esperti indipendenti nonche' data e soggetto che le ha rilasciate; soggetti da/a cui le attività sono state acquistate/cedute.

2.1.3 Se l'operazione consiste in un'acquisizione, indicare la fonte di finanziamento individuata a copertura del relativo prezzo; nel caso di cessione indicare la destinazione dei mezzi raccolti.

2.2 Motivazioni e finalità dell'operazione.

2.2.1 Motivazioni dell'operazione con particolare riguardo agli obiettivi gestionali dell'emittente.

---

[25] Per quanto attiene alle operazioni di acquisizione di partecipazioni, il presente schema di documento informativo si riferisce soltanto alle acquisizioni di società non quotate. Per altre fattispecie (ad es.: acquisizione di partecipazioni in emittenti quotati) trova applicazione il medesimo schema con gli adattamenti necessari in relazione alle diverse caratteristiche dell'operazione.

2.2.2 Indicazione dei programmi elaborati dall'emittente relativamente alla società/ramo di azienda/cespiti acquisiti, con particolare riguardo:

- alle prospettive industriali;

- alle eventuali ristrutturazioni e/o riorganizzazioni;

precisando quale degli stessi programmi si prevede di attuare in tutto o in parte nei successivi 12 mesi.

2.3 Rapporti con la società oggetto dell'operazione e/o con i soggetti da/a cui le attività sono state acquistate/cedute.

2.3.1. Se l'operazione di acquisizione/cessione ha per oggetto una partecipazione societaria, indicare i rapporti significativi intrattenuti dall'emittente, direttamente o indirettamente tramite società controllate, con la società oggetto dell'operazione e in essere al momento di effettuazione dell'operazione stessa.

2.3.2 Evidenza di ogni rapporto nonche' accordo significativo tra l'emittente, società da questo controllate, dirigenti e amministratori dell'emittente e i soggetti da/a cui le attività sono state acquistate/cedute.

2.4 Documenti a disposizione del pubblico.

2.4.1 Indicazione dei luoghi in cui può essere consultata la documentazione che l'emittente dichiara nel documento di mettere a disposizione del pubblico.

3. Effetti significativi dell'operazione

3.1 Descrizione di eventuali significativi effetti derivanti dall'operazione sui fattori chiave che influenzano e caratterizzano l'attività dell'emittente nonché sulla tipologia di *business* svolto dall'emittente medesimo[26].

3.2 Se l'emittente è la *holding* di un gruppo di imprese, evidenziare le eventuali implicazioni dell'operazione sulle linee strategiche afferenti i rapporti commerciali, finanziari e di prestazioni accentrate di servizi tra le imprese del gruppo.

---

[26] Indicare i cambiamenti riguardanti i settori e i mercati di attivita', i prodotti venduti e/o i servizi prestati, l'attivita' produttiva e di vendita, il personale, gli investimenti da realizzare e le forme di finanziamento, la politica di ricerca e sviluppo e la posizione fiscale.

4. Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alle attivita' acquisite

4.1. Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi alla partecipazione acquisita.

4.1.1 Tavola comparativa degli stati patrimoniali e dei conti economici riclassificati relativi agli ultimi due esercizi chiusi della società acquisita o, se redatti, consolidati del gruppo ad essa facente capo. Tali dati sono corredati da sintetiche note esplicative.

4.1.2 Se tali dati sono stati sottoposti a controllo da parte di una società di revisione, menzione di detta circostanza e specificazione del tipo di giudizio rilasciato nonche' indicazione degli eventuali rilievi evidenziati dalla societa' di revisione.

4.1.3 Ove disponibili, stato patrimoniale e conto economico riclassificati relativi al primo semestre dell'esercizio in corso, posti a confronto con i corrispondenti dati dell'esercizio precedente e corredati da sintetiche note esplicative.

4.1.4 *Cash flow* e situazione finanziaria netta con evidenziazione delle relative componenti della società ovvero, se sono disponibili dati consolidati di gruppo, del gruppo ad essa facente capo tratti dal più recente dei documenti contabili citati ai precedenti punti.

4.2 Dati economici, patrimoniali e finanziari relativi al ramo di azienda acquisito.

4.2.1 Nel caso di acquisizione di un ramo di azienda, stato patrimoniale e conto economico del ramo di azienda rilevato relativi ad almeno all'ultimo esercizio chiuso, ovvero al più breve periodo di esistenza del ramo di azienda. Tali informazioni sono fornite anche quando il ramo di azienda acquisito è specializzato in attività immobiliari.

4.2.2 Nel caso di operazioni di acquisizione di una o più proprietà immobiliari, indicazioni sulla redditività delle stesse e sull'esposizione finanziaria ad esse eventualmente connessa.

5. Dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma dell'emittente

5.1 Situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma.

5.1.1 Fornire con riguardo all'operazione descritta al punto 2 situazioni patrimoniali e conti economici pro-forma idonei a rappresentare agli investitori gli effetti di tale operazione sull'andamento economico e sulla situazione patrimoniale dell'emittente, come se essa fosse avvenuta all'inizio del periodo a cui si riferiscono i dati presentati. I dati pro-forma consistono almeno nello stato

patrimoniale e nel conto economico riclassificati dell'emittente relativi all'ultimo esercizio ovvero, se sono trascorsi piu' di nove mesi dalla chiusura dell'ultimo esercizio, al successivo semestre chiuso, elaborati pro-forma, corredati da note esplicative a tali prospetti contabili.

5.1.2 Ove le rettifiche pro-forma siano limitate e agevolmente comprensibili è peraltro sufficiente fornire, in alternativa ai dati economici e patrimoniali richiesti al punto 5.1.1, una descrizione degli effetti pro-forma derivanti dall'operazione.

5.1.3 Ai fini della presentazione dei dati pro-forma sono esposti in colonne separate i dati economici e patrimoniali da rettificare, le rettifiche pro-forma e i medesimi dati pro-forma[27] [28].

5.1.4 Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, i dati pro-forma sono presentati in forma consolidata.

5.1.5 Le note esplicative illustrano chiaramente: lo scopo di presentazione dei dati pro-forma, le ipotesi prese a base per la elaborazione dei medesimi, le rettifiche pro-forma apportate ed il trattamento contabile degli effetti dell'operazione.

5.2 Indicatori pro-forma per azione della società emittente.

5.2.1. Fornire - in forma comparativa - relativamente all'ultimo esercizio e, ove siano trascorsi più di nove mesi dalla data di chiusura dell'ultimo esercizio, con riguardo al primo semestre dell'esercizio in corso, i seguenti dati storici e pro-forma per azione:

- risultato economico ordinario dopo la tassazione;
- risultato economico netto;
- *cash flow*.

---

[27] Se l'operazione alla quale i *pro-forma* si riferiscono è suscettibile di produrre effetti non univocamente quantificabili, è possibile fornire un *range* di possibili effetti.

[28] I dati non rettificati sono tratti dal più recente tra i seguenti documenti pubblicati:

a) ultimo bilancio di esercizio certificato, ovvero ultima situazione semestrale, ovvero ultimo progetto di bilancio di esercizio approvato dal consiglio di amministrazione;

b) informazioni finanziarie *pro-forma*;

c) dati contabili di periodo concernenti l'andamento della gestione, pubblicati ai sensi dell'art. 22 del presente regolamento.

Fornire altresì gli ulteriori indicatori per azione ritenuti necessari in relazione alla particolare natura del settore di appartenenza.

Ove l'emittente rediga il bilancio consolidato di gruppo, tali dati sono presentati in forma consolidata.

E' inoltre indicato il numero di azioni preso a riferimento per il calcolo dei dati sopra indicati.

5.2.2 Fornire un sintetico commento alle variazioni significative dei dati per azione specificati al punto precedente registrate per effetto dell'operazione.

5.3 Relazione della società di revisione sui dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma.

Fornire la relazione della società di revisione concernente l'esame dei dati economici, patrimoniali e finanziari pro-forma. Tale relazione contiene il giudizio espresso dalla società di revisione relativamente alla ragionevolezza delle assunzioni adottate per la redazione dei dati pro-forma nonché con riguardo alla correttezza della metodologia adottata per l'elaborazione dei medesimi dati.

6. Prospettive dell'emittente e del gruppo ad esso facente capo

6.1 Indicazioni generali sull'andamento degli affari dell'emittente dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce l'ultimo bilancio pubblicato e, in particolare:

6.1.1 nelle ipotesi di societa' manifatturiere e commerciali:

a) indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento della produzione, delle vendite, delle scorte e del volume delle ordinazioni;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei prezzi di vendita;

c) evoluzione della struttura finanziaria;

6.1.2 nelle ipotesi di banche:

a) indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento della raccolta, anche in relazione alla forma tecnica, degli impieghi bancari e finanziari, con particolare riguardo alla qualita' del credito;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei costi e dei ricavi, con particolare riferimento all'andamento della forbice dei tassi di interesse e delle commissioni;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b);

6.1.3 nelle ipotesi di imprese di assicurazione:

a) indicazione delle tendenze piu' significative registrate nell'andamento del portafoglio assicurativo e dei sinistri nei vari settori di operatività e alle eventuali modifiche, se significative, delle forme riassicurative;

b) indicazione delle recenti tendenze manifestatesi nell'evoluzione dei proventi ed oneri della gestione patrimoniale e finanziaria;

c) previsioni sull'andamento delle voci esemplificate alle lettere a) e b).

6.2 In ogni caso sono forniti elementi di informazione in relazione alla ragionevole previsione dei risultati dell'esercizio in corso.

Sono inoltre evidenziati eventuali fattori e circostanze per effetto dei quali i bilanci storici dell'emittente non necessariamente possono ritenersi indicativi dei risultati futuri e delle condizioni finanziarie future del medesimo emittente.

6.3 E' consentito fornire stime relative all'ultimo esercizio chiuso per il quale non sia stato pubblicato il bilancio di esercizio ovvero dati previsionali concernenti l'andamento della gestione. I dati previsionali elaborati sono corredati da una descrizione delle principali assunzioni adottate in relazione a ciascun fattore che può avere un significativo effetto sulla realizzazione delle previsioni. Tali assunzioni distinguono con chiarezza i fattori che sono sotto la sfera di influenza della direzione della società emittente da quelli che esulano dal controllo di tale direzione.

6.4 Ove vengano pubblicati nel documento dati previsionali, questi sono corredati da apposita relazione della società di revisione, nella quale venga dichiarato che:

a) le previsioni sono state appropriatamente elaborate coerentemente alle assunzioni adottate;

b) i principi contabili adottati per la elaborazione delle previsioni sono omogenei con quelli di norma seguiti dalla società emittente.

ALLEGATI

- Eventuali perizie a supporto del prezzo dell'operazione.

- Relazione della società di revisione concernente l'esame dei bilanci e degli indicatori pro-forma.

ALLEGATO 2C)
(Schemi relativi alle informazioni sui compensi e sulle partecipazioni di amministratori, sindaci e direttori generali)

Gli emittenti azioni indicano nella nota integrativa al bilancio:

- secondo lo schema 1, i compensi corrisposti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali
- secondo lo schema 2, le eventuali *stock-option* attribuite agli amministratori e ai direttori generali.

Gli emittenti azioni indicano nella relazione sulla gestione:

- secondo lo schema 3, le partecipazioni detenute dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali.

SCHEMA N.1: **Compensi corrisposti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali**

L'informativa sui compensi corrisposti agli amministratori, ai sindaci e ai direttori generali dall'emittente e dalle sue controllate è fornita in forma tabellare, secondo lo schema 1.

Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio di riferimento hanno ricoperto le cariche di amministratore, di sindaco o di direttore generale, anche per una frazione di anno.

Per compenso si intende l'emolumento attribuito per la carica ricoperta, gli altri benefici di natura non monetaria corrisposti, i *bonus* e gli altri incentivi attribuiti nonchè tutte le altre eventuali retribuzioni derivanti, tra l'altro, da rapporto di impiego, da altre prestazioni fornite, anche da società controllate dai soggetti indicati, da gettoni di presenza e da rimborsi spese forfettarie.

SCHEMA N. 2: ***Stock-option* attribuite agli amministratori e ai direttori generali**

Nel caso in cui per gli amministratori o i direttori generali siano previsti piani di stock-option che prevedano l'assegnazione gratuita di azioni o l'offerte di opzioni per l'acquisto o la sottoscrizione di azioni dell'emittente o di società dallo stesso controllate, l'emittente utilizza anche lo schema 2. In tale schema sono indicati, per ogni soggetto interessato:

- le condizioni previste dai piani di *stock-option* stabiliti nel corso dell'esercizio;
- un rendiconto dell'effettiva realizzazione dei piani in essere.

Inoltre, è fornita una descrizione discorsiva dei principali elementi dei piani di *stock-option* in essere, al fine di offrire una più completa informazione sui principi e sugli obiettivi che caratterizzano tali piani.

SCHEMA N. 3: **Partecipazioni detenute dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali.**

L'informativa sulle partecipazioni detenute dagli amministratori, dai sindaci e dai direttori generali nell'emittente e nelle società da questo controllate è fornita in forma tabellare, secondo lo schema 3.

In particolare è indicato, per ciascun soggetto e per ciascuna società partecipata, il numero di azioni, distinto per categorie:

- possedute alla fine dell'esercizio precedente;
- acquistate nel corso dell'esercizio di riferimento;
- vendute nel corso dell'esercizio di riferimento;
- possedute alla fine dell'esercizio di riferimento.

Al riguardo è precisato, altresì, il titolo del possesso e le modalità dello stesso.

Sono inclusi tutti i soggetti che nel corso dell'esercizio di riferimento hanno ricoperto le cariche di amministratore, di sindaco o di direttore generale, anche per una frazione di anno.

SCHEMA 1

COMPENSI CORRISPOSTI AGLI AMMINISTRATORI, AI SINDACI E AI DIRETTORI GENERALI

SOGGETTO	DESCRIZIONE CARICA		COMPENSI			
COGNOME E NOME	CARICA RICOPERTA (1)	DURATA DELLA CARICA	EMOLUMENTI PER LA CARICA	BENEFICI NON MONETARI (2)	BONUS E ALTRI INCENTIVI (2)	ALTRI COMPENSI (3)

(1) Specificare l'eventuale appartenenza al comitato esecutivo

(2) Indicare il valore stimato

(3) Specificare il titolo in base al quale sono stati erogati

SCHEMA 2

STOCK-OPTION ATTRIBUITE AGLI AMMINISTRATORI E AI DIRETTORI GENERALI

SOGGETTO	DIRITTI DI ASSEGNAZIONE O OPZIONI ATTRIBUITI NEL CORSO DELL'ESERCIZIO					ASSEGNAZIONE DI AZIONI O ESERCIZIO DELLE OPZIONI REALIZZATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO		
	ASSEGNAZIONE GRATUITA DI AZIONI		OPZIONI DI ACQUISTO O SOTTOSCRIZIONE			ASSEGNAZIONE GRATUITA DI AZIONI	OPZIONI DI ACQUISTO O SOTTOSCRIZIONE	
COGNOME E NOME	NUMERO DI AZIONI ASSEGNABILI	DATA DI ASSEGNAZIONE	NUMERO DI AZIONI ACQUISTABILI O SOTTOSCRIVIBILI	PREZZO PER AZIONE DI ESERCIZIO DELLE OPZIONI	PERIODO DI ESERCIZIO	NUMERO AZIONI ASSEGNATE	NUMERO AZIONI ACQUISTATE O SOTTOSCRITTE	PREZZO DI ESERCIZIO

SCHEMA 3

PARTECIPAZIONI DEGLI AMMINISTRATORI, DEI SINDACI E DEI DIRETTORI GENERALI

COGNOME E NOME	SOCIETA' PARTECIPATA	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE	NUMERO AZIONI ACQUISTATE	NUMERO AZIONI VENDUTE	NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO

ALLEGATO 2D)

(Criteri per la redazione della relazione trimestrale)

1. Criteri di redazione

La relazione trimestrale, per quanto compatibile, è predisposta secondo i principi dettati per i conti annuali e consolidati.

Le eventuali procedure di stima, diverse da quelle normalmente adottate nella redazione dei conti annuali e consolidati, assicurano comunque un'informazione attendibile nei limiti di una tempestiva informazione al mercato. Nelle note di commento è data informazione circa tali procedure di stima.

2. Contenuto e forma

La relazione trimestrale fornisce informazioni sulla situazione economico-finanziaria dell'emittente. Qualora l'emittente sia tenuto alla redazione dei conti consolidati, le relazioni trimestrali sono redatte su base consolidata.

La relazione trimestrale è composta da tre parti:

-una prima parte contenente dei prospetti contabili;
-una seconda parte con le note di commento a tali prospetti;
-una terza parte con le osservazioni degli amministratori circa l'andamento gestionale e i fatti più significativi del periodo.

I prospetti contabili riportano almeno:

a) il volume d'affari ed il risultato derivante dall'attività operativa, nonchè le componenti positive e negative di reddito, anche aggregate secondo criteri di significatività, che hanno contribuito a tale risultato operativo. Gli emittenti che svolgono attività creditizia, finanziaria e assicurativa individuano grandezze analoghe;

b) la posizione finanziaria netta tramite la separata indicazione delle componenti attive e passive, suddivise tra poste a breve o medio termine. Le banche e le imprese assicurative riportano le poste di natura patrimoniale più significative.

Le modalità di presentazione dei prospetti contabili ed il loro livello di dettaglio sono lasciati alla discrezionalità degli emittenti, tenuto conto delle caratteristiche dell'attività svolta dall'emittente stesso e dal gruppo ad esso facente capo. I prospetti contabili utilizzati e le grandezze in essi contenute dovranno comunque essere confrontabili con quanto riportato nella relazione semestrale e nel bilancio d'esercizio o consolidato.

La relazione semestrale e la relazione sulla gestione annuale della capogruppo o del gruppo garantiscono inoltre la continuità delle grandezze contabili divulgate al pubblico,

fornendo le motivazioni degli eventuali scostamenti rispetto alle stime effettuate in sede trimestrale.

I dati economici sono forniti con riguardo al trimestre di riferimento e al periodo intercorrente tra l'inizio dell'esercizio e la data di chiusura del trimestre. Essi sono altresì confrontati con i dati relativi agli analoghi periodi dell'esercizio precedente. Tale confronto può essere omesso con riferimento al primo esercizio di applicazione.

I dati della posizione finanziaria netta relativi alla data di chiusura del trimestre sono confrontati con i dati di chiusura dell'ultimo trimestre e dell'ultimo esercizio.

3. Note di commento

Le note di commento ai prospetti contabili evidenziano almeno le seguenti informazioni:

a) le eventuali modifiche di principi contabili, con indicazione dei relativi effetti;

b) la presenza di eventuali dati stimati con l'indicazione dei criteri adottati;

c) l'indicazione, per le poste di maggiore importanza, delle più rilevanti variazioni rispetto ai periodi precedenti e delle relative cause;

d) la ripartizione, se significativa, del volume d'affari per categoria di attività e per aree geografiche;

e) la prevedibile evoluzione dell'attività per l'esercizio in corso.

Le osservazioni degli amministratori sull'andamento della gestione nel trimestre illustrano sinteticamente i principali fatti gestionali, con particolare riferimento a quelli di natura straordinaria, indicando i presumibili effetti degli stessi sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria del gruppo.

Qualora la natura dell'attività svolta, caratterizzata da fenomeni ciclici o stagionali, renda il risultato di periodo scarsamente rappresentativo del presumibile andamento annuale, gli amministratori forniscono ogni utile informazione al riguardo.

ALLEGATO 2E)

(Contenuto dei verbali delle assemblee)

1. In occasione di ogni assemblea nei relativi verbali sono inseriti le seguenti informazioni:

a) l'elenco nominativo dei partecipanti in proprio o per delega, specificando il numero delle azioni possedute. Dall'elenco deve comunque risultare il socio delegante, in caso di delega, nonché i soggetti votanti in qualità di creditori pignoratizi, riportatori e usufruttuari;

b) i nominativi dei soggetti che hanno espresso voto contrario, si sono astenuti, o si sono allontanati prima di una votazione, ed il relativo numero di azioni possedute;

le informazioni previste dalle lettere a) e b) possono essere inserite anche negli allegati ai verbali, come parti integranti di questi;

c) l'elenco nominativo dei soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 2% al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto, secondo le risultanze del libro dei soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi dell'art. 120 del Testo Unico e da altre informazioni a disposizione. Tale elenco deve indicare il numero di azioni da ciascuno possedute, distinguendo, ove possibile, le azioni ordinarie da quelle privilegiate;

d) la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento;

e) la dichiarazione da parte del presidente dell'assemblea in ordine all'eventuale esistenza dei patti parasociali previsti dall'art. 122 del Testo Unico e, in caso di dichiarazione di esistenza, la specificazione della percentuale di partecipazione complessivamente vincolata, il nominativo degli azionisti aderenti al patto e la percentuale di partecipazione che ciascuno di questi ha vincolato allo stesso.

2. I verbali assembleari trasmessi alla Consob contengono l'attestazione di conformità all'originale apposta dal rappresentante legale o da un notaio.

ALLEGATO 2F)
(Istruzioni per la comunicazione alla Consob e la diffusione al pubblico delle informazioni dei soggetti capigruppo)

1. **Comunicazioni alla Consob**

1.1 I soggetti capigruppo di un gruppo, al quale appartengono emittenti italiani con strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati, informano la Consob delle operazioni di compravendita aventi ad oggetto tali strumenti finanziari e diritti di opzione ad essi relativi nonche' strumenti finanziari quotati, da chiunque emessi, che attribuiscono diritti di acquistare, sottoscrivere o vendere i predetti strumenti finanziari:

a) effettuate dagli emittenti o da altri soggetti appartenenti al gruppo per proprio conto o per conto di altri soggetti appartenenti al gruppo stesso;

b) effettuate da soggetti interposti, appositamente incaricati da soggetti appartenenti al gruppo stesso.

1.2 Ai fini delle presenti istruzioni, si considerano appartenenti al gruppo, cui appartengono emittenti strumenti finanziari quotati, i soggetti che, direttamente o per interposta persona o per il tramite di societa' controllata ovvero in virtu' di particolari vincoli o accordi, controllano tali emittenti, ne sono controllati ovvero sono controllati dallo stesso soggetto che controlla gli emittenti stessi, intendendosi il rapporto di controllo esistente ai sensi dell'articolo 93 del Testo Unico.

1.3 Non sono comunicate alla Consob, a norma del presente regolamento:

a) le operazioni effettuate tra i soggetti indicati al paragrafo 1.1 fuori dai mercati regolamentati;

b) le operazioni di acquisto, sottoscrizione o vendita effettuate esercitando diritti di acquisto, sottoscrizione o vendita, ivi compresi i diritti di opzione, rivenienti da strumenti finanziari vari.

1.4 I soggetti capigruppo, con riferimento alle operazioni previste dal paragrafo 1 effettuate in ciascun mese, inviano alla Consob comunicazioni scritte contenenti le informazioni su base giornaliera previste dallo schema 1) e 2) allegato alle presenti istruzioni, redatto in conformita' allo schema stesso. Per ciascuno strumento finanziario e per ciascun soggetto che ha effettuato operazioni devono essere inviate separate comunicazioni. Per le operazioni effettuate da intermediari autorizzati appartenenti al gruppo, ovvero delegati da società appartenenti al gruppo stesso, a copertura di posizioni precedentemente assunte relativamente a contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati ad altri strumenti finanziari o ad indici su tali strumenti finanziari, è data separata indicazione secondo il citato schema 1).

1.5 Le comunicazioni possono essere inviate alla Consob anche a mezzo telex o telefax e devono comunque pervenire alla stessa entro il terzo giorno lavorativo successivo alla fine di ciascun mese.

1.6 Le comunicazioni previste dal paragrafo 1.4 possono essere effettuate, su delega, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del paragrafo 1.1 che hanno posto in essere le operazioni e che assumono la responsabilita' delle relative comunicazioni.

2. Comunicazioni al pubblico

2.1 Qualora il quantitativo di ciascuna categoria di strumenti finanziari previsti dal paragrafo 1.1, complessivamente negoziato in un mese solare dai soggetti ivi indicati, ecceda il 25 per cento del quantitativo medio scambiato mensilmente nel semestre precedente, nel mercato in cui gli strumenti finanziari sono negoziati, i soggetti capigruppo informano il pubblico delle operazioni effettuate nel mese stesso. Ai fini del computo del quantitativo degli strumenti finanziari negoziati nel mese, non si tiene conto di quelli oggetto delle operazioni previste dal paragrafo 1.3 e delle operazioni a copertura di posizioni precedentemente assunte relativamente a contratti uniformi a termine su strumenti finanziari collegati ad altri strumenti finanziari o ad indici su tali strumenti finanziari.

2.2 Nel caso previsto dal precedente paragrafo, i soggetti capigruppo diffondono al pubblico, entro cinque giorni lavorativi dalla fine del mese in cui si sono verificate le condizioni ivi previste, un comunicato contenente le informazioni indicate nello schema 3) allegato alle presenti istruzioni e redatto in conformita' allo schema stesso, con le modalita' previste dall'art. 20 del presente regolamento. Copia del comunicato è inviata, negli stessi termini, alla Consob.

SCHEMA 1

Comunicazione ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato F)

1.	MESE DI RIFERIMENTO DELLE OPERAZIONI	
2.	SOGGETTO CAPOGRUPPO (Generalità e codice fiscale)	
3.	SOGGETTO DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B)	
4.	DESCRIZIONE E CODICE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO	

5.	DATA OPERAZIONE	M F	A/V	QUANTITA'	PREZZO MEDIO	NUMERO OPERAZIONI	NOTE
	1	2	3	4	5	6	

NOTE:

Colonna 2: (M) indicatore operazioni effettuate nel mercato regolamentato; (F) indicatore fuori mercato

Colonna 3: tipo operazione A = acquisto; V = vendita

SCHEMA 2

Comunicazione ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato F)

(PREMI E OPZIONI)

1.	MESE DI RIFERIMENTO DELLE OPERAZIONI	
2.	SOGGETTO CAPOGRUPPO (Generalità e codice fiscale)	
3.	SOGGETTO DI CUI AL PARAGRAFO 1.1 LETT. A) E B)	
4.	DESCRIZIONE E CODICE DELLO STRUMENTO FINANZIARIO	

5.	DATA OPERAZIONE	M F	A/V	TIPO PREMIO/ OPZIONE	QUANTITA'	BASE MEDIA PONDERATA	PREMIO/OPZIONE MEDI PONDERATI	NOTE
	1	2	3	4	5	6	7	

NOTE:

Colonna 2: (M) indicatore operazioni effettuate nel mercato regolamentato; (F) indicatore fuori mercato ;

Colonna 3: tipo operazione A = acquisto; V = vendita;

Colonna 4: tipo premio: call, put, stellage, strip, strap; tipo opzione: call, put;

SCHEMA 3

Comunicazione ai sensi del paragrafo 1.4 dell'allegato F)

Il .... (indicare la denominazione del soggetto capogruppo).. rende noto che nel mese di .... sono state effettuate dal gruppo ad esso facente capo le seguenti operazioni aventi ad oggetto i valori mobiliari di seguito indicati:

TITOLO: Denominazione e codice ISIN

A. OPERAZIONI A CONTANTI

Tipo di operazione	Quantità complessivamente trattata	
	sul mercato regolamentato	fuori del mercato regolamentato
ACQUISTI		
VENDITE		

B. OPERAZIONI DI ACQUISTO (PREMI-OPZIONI)

Tipo di operazione	Quantità trattata	numero di operazioni
CALL		
PUT		
ALTRI		

C. OPERAZIONI DI VENDITE (PREMI-OPZIONI)

Tipo di operazione	Quantità trattata	numero di operazioni
CALL		
PUT		
ALTRI		

DATA FIRMA

ALLEGATO 2G)

Alla CONSOB
Via Isonzo, 19/E
00198 ROMA

COMUNICAZIONE DEGLI EMITTENTI AZIONI - OBBLIGAZIONI DIFFUSE TRA IL PUBBLICO IN MISURA RILEVANTE

DENOMINAZIONE SOCIALE:

SEDE: Telefono/fax:

CAPITALE SOCIALE:

suddiviso in: ____________________

1. PATRIMONIO NETTO
(Quale risultante dall'ultimo bilancio approvato): Lit.

2. AZIONI

Categoria azioni	Azionisti		
	Numero	Accertati sulla base di	Alla data del

3. PRESTITI OBBLIGAZIONARI EMESSI

Denominazione emissione	Ammontare nominale	numero di obbligazionisti risultanti dopo il collocamento

134

ALLEGATO 3

Sollecitazione e raccolta di deleghe di voto

ALLEGATO 3A - Documentazione da trasmettere alla Consob in allegato al prospetto e/o al modulo di delega

Nel caso di sollecitazione di deleghe di voto:

1) Certificazione rilasciata dalla società emittente attestante il possesso dei requisiti previsti dall'art. 139 del Testo Unico;

2) qualora l'intermediario sia una società avente per oggetto esclusivo l'attività di sollecitazione e la rappresentanza dei soci in assemblea:

- atto costitutivo dichiarato vigente;

- elenco degli esponenti aziendali;

- documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 140, ultima parte, del Testo Unico.

Nel caso di raccolta di deleghe di voto:

1) atto di costituzione dell'associazione di azionisti;

2) dichiarazione del legale rappresentante dell'associazione attestante il numero degli azionisti associati ed il quantitativo di azioni con diritto di voto da ciascuno posseduto.

La suddetta documentazione non dovrà essere trasmessa alla Consob se la stessa risulti già acquisita agli atti della Commissione. In tal caso, i soggetti interessati possono limitarsi a richiamarla dichiarando, sotto la propria responsabilità, che i dati indicati nei documenti non hanno subito alcuna modificazione.

ALLEGATO 3B - Schema di prospetto informativo da diffondere in occasione di sollecitazione di deleghe di voto[29].

AVVERTENZE

La sollecitazione di deleghe di voto è regolamentata dagli artt. 136 e seguenti del Testo Unico delle disposizioni in materia di mercati finanziari nonché dagli articoli 68 e seguenti del Regolamento Consob di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 concernente la disciplina degli emittenti

Sezione I - Informazioni relative all'emittente ed all'assemblea degli azionisti

1 - Denominazione e sede sociale dell'emittente.

2 - Giorno, ora e luogo dell'adunanza assembleare.

3 - Argomenti all'ordine del giorno.

4 - Elenco della documentazione predisposta dall'emittente ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, dell'articolo 26, dell'articolo 27, dell'articolo 28 e di ogni altra documentazione predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea.

5 - Precisare che la documentazione predisposta dall'emittente ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 2, dell'articolo 26, dell'articolo 27, dell'articolo 28 e ogni altra documentazione predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea può essere consultata presso la sede dell'emittente, dell'intermediario e presso la società di gestione del mercato. Precisare che gli azionisti, a norma dell'articolo 130 del Testo Unico, hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti depositati presso la sede sociale dell'emittente per assemblee già convocate e di ottenere copie a proprie spese.

Sezione II - Informazioni relative al committente

1 - Denominazione e forma giuridica del committente ovvero nominativo (in caso di persona fisica).

2 - Sede sociale ovvero indirizzo (in caso di persona fisica).

3 - Indicazione delle persone fisiche o giuridiche, se note al committente, che direttamente o indirettamente, singolarmente o congiuntamente, esercitano o possono esercitare un controllo sul committente stesso ed indicazione dell'entità della partecipazione rappresentata da azioni con diritto di voto. Per controllo congiunto si intende il controllo esercitato da più

---

29 Il prospetto deve contenere tutte le informazioni indicate nel presente schema, anche nell'ipotesi in cui i dati e le notizie abbiano contenuto negativo.

società, enti o persone che hanno concluso fra loro un accordo che può indurli ad adottare una politica comune nei confronti del committente.

4 - Descrizione delle attività esercitate.

5 - Indicazione del numero e delle categorie di titoli dell'emittente posseduti dal committente e da società appartenenti al gruppo di cui fa parte il committente, con la specificazione del titolo di possesso, e della relativa percentuale sul capitale sociale dello stesso. Indicazione dei titoli in relazione ai quali è possibile esercitare il diritto di voto.

6 - Nel caso in cui il committente abbia costituito usufrutto o pegno sui titoli dell'emittente o abbia stipulato contratti di opzione o riporto sui medesimi titoli, deve essere indicato il quantitativo dei titoli nonché il soggetto a cui spetta il diritto di voto.

7 - Nel caso in cui il committente abbia, direttamente o indirettamente, in relazione a rapporti di gruppo o altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, interessi in conflitto con quelli dell'emittente, devono essere specificati l'oggetto e la portata dei predetti interessi.

8 - Nel caso in cui il committente agisce di concerto con altri soggetti, le informazioni di cui ai precedenti punti devono essere fornite anche per tali soggetti.

9. - Indicazione di eventuali finanziamenti ricevuti per la promozione della sollecitazione.

Sezione III - **Informazioni sul voto**

1 - Indicazione delle proposte di voto in relazione alle quali il committente chiede il conferimento di deleghe di voto (se la sollecitazione è relativa a proposte in tema di nomina di organi sociali, il prospetto contiene, oltre ai dati identificativi dei soggetti per i quali il committente intende votare, i relativi *curricula*).

2 - Analitica indicazione delle ragioni per le quali il committente propone l'esercizio del voto nel modo indicato nel prospetto e nel modulo di delega

3 - Evidenziazione del fatto che il rilascio della delega comporta l'espressione del voto in conformità alle proposte precisate al punto 1 della presente sezione.

Sezione IV - **Informazioni sull'Intermediario**

1 - Denominazione e forma giuridica dell'Intermediario.

2 - Sede sociale.

3 - Indicazione dei titoli dell'emittente posseduti in relazione ai quali è possibile esercitare, in proprio, il diritto di voto.

4 - Nel caso in cui l'intermediario abbia, direttamente o indirettamente, in relazione a rapporti di gruppo o altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, interessi in conflitto con quelli dell'emittente, devono essere specificati l'oggetto e la portata dei predetti interessi.

5. - Indicazione dei rapporti di affari o partecipativi con il committente, con evidenziazione degli eventuali interessi in conflitto.

6. - Informazioni relative all'attribuzione della rappresentanza per l'esercizio del diritto di voto inerente agli eventuali strumenti finanziari in gestione, prevista dall'articolo 24, comma 1, lett. e) del Testo Unico.

Sezione V - Informazioni sul rilascio e revoca della delega

1 - Indicazione che ai fini della validità della delega l'apposito modulo deve essere sottoscritto e datato dall'azionista.

2 - Indicazione del termine ultimo entro il quale il modulo e la certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto devono pervenire all'intermediario; indicazione della possibilità che tali documenti pervengano all'intermediario tramite il depositario.

3 - Indicazione che ove sopravvengano fatti di rilievo, non noti al momento del conferimento della delega, l'azionista può o vietare che il voto sia espresso in modo diverso da quanto richiesto ovvero consentire al delegato di discostarsi dalle istruzioni ricevute qualora le nuove circostanze facciano ragionevolmente ritenere che il delegante avrebbe dato la sua approvazione.

4 - Indicazione che la delega è sempre revocabile mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell'Intermediario entro il giorno antecedente l'assemblea e che in tal caso l'azionista può nella predetta dichiarazione fornire istruzioni in ordine al certificato attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto.

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA'

Ferme restando le informazioni sugli argomenti all'ordine del giorno messe a disposizione dell'emittente ai sensi dell'articolo 24, commi 1 e 3, dell'articolo 26, dell'articolo 27 e dell'articolo 28 e nell'ulteriore documentazione eventualmente predisposta dall'emittente in vista dell'assemblea, il committente dichiara che le informazioni contenute nel presente prospetto e nel modulo di delega sono idonee a consentire all'azionista di assumere una decisione consapevole in ordine alle proposte di voto formulate.
L'intermediario incaricato è responsabile della completezza delle informazioni diffuse nel corso della sollecitazione.

Il presente prospetto è stato trasmesso alla Consob in data ...(data di invio preliminare).

Data Sottoscrizione del committente e dell'intermediario

ALLEGATO 3C - Modulo per la sollecitazione di deleghe di voto

MODULO DI DELEGA

Il/la (*denominazione o nominativo del committente*), ha incaricato il/la (*denominazione dell'intermediario*) per la sollecitazione di deleghe di voto relative all'assemblea della (*denominazione della società emittente*) convocata per il (*data*) con il seguente ordine del giorno:

1) ....
2) ....
3) ....

Con il presente modulo il sottoscritto (*nome del delegante*), nato a .... il ...., in possesso di n. .... azioni della (*denominazione della società emittente*) delega il (*committente/intermediario*) a votare nel senso di seguito indicato

Argomenti all'ordine del giorno oggetto di sollecitazione:	Rilascia la delega	
1* proposta del committente	SI	NO
2* proposta del committente	SI	NO
3*		

Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, il sottoscritto, con riferimento al

1* argomento all'ordine del giorno	AUTORIZZA	NON AUTORIZZA	(cancellare la voce che non interessa)
2* argomento all'ordine del giorno	AUTORIZZA	NON AUTORIZZA	
3*			

il delegato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

Altri argomenti all'ordine del giorno (non oggetto di sollecitazione):

x*	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
y*	FAVOREVOLE	CONTRARIO	ASTENUTO
z*........			

In caso di modifica o integrazione delle proposte presentate in assemblea, il sottoscritto in relazione a:

x*
- [] ADERISCE ALLA PROPOSTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
- [] " " DI ALTRO AZIONISTA
- [] VOTA CONTRARIO
- [] SI ASTIENE

y*.....
z*.....

(SEGUE)

* Corrispondente numero dell'argomento all'ordine del giorno.

(SEGUE)

Il sottoscritto (*nome dell'azionista*),

DICHIARA di aver preso visione del prospetto relativo alla sollecitazione;

DICHIARA di essere a conoscenza dell'esistenza dei conflitti di interesse di cui ai punti ..... del prospetto;

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità di conferire delega parziale;

DICHIARA di essere a conoscenza della circostanza che, in caso di sollecitazione di voto solamente su alcuni punti all'ordine del giorno, è possibile esercitare il diritto di voto sui restanti argomenti scegliendo tra il voto contrario, l'astensione e il voto favorevole o alla proposta del consiglio di amministrazione o di altro azionista.

DICHIARA di essere a conoscenza che la delega può essere revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell'intermediario almeno il .... (giorno precedente l'assemblea)

ALLEGA al presente modulo la certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto

DATA .... FIRMA ....

Il presente modulo dovrà pervenire al (*committente o intermediario*) entro il ....

*** La certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto, rilasciata dal depositario, può essere contenuta nel modulo**

ALLEGATO 3D - Modulo per la raccolta di deleghe di voto

MODULO DI DELEGA

Il/la (*denominazione dell'associazione*), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea della (*denominazione società emittente*) convocata per il (*data*).

Con il presente modulo il sottoscritto (*nome dell'associato*), nato a .... il ...., in possesso di n. .... azioni della (*denominazione della società emittente*) delega il (*nome del legale rappresentante dell'associazione*) a votare nel senso di seguito indicato

---

ARGOMENTI ALL'ORDINE DEL GIORNO — ISTRUZIONI DI VOTO

1) .... FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
(eventuale proposta dell'associazione)

2) .... FAVOREVOLE CONTRARIO ASTENUTO
(eventuale proposta dell'associazione)

Qualora si verifichino circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, il sottoscritto, con riferimento al

1° argomento all'ordine del giorno AUTORIZZA NON AUTORIZZA (cancellare la voce che non interessa)
2° argomento all'ordine del giorno AUTORIZZA NON AUTORIZZA
3° ....

il delegato a votare in modo difforme dalle istruzioni ricevute.

Il sottoscritto (*nome dell'azionista*),

DICHIARA di essere a conoscenza che il rilascio della delega non è obbligatorio;

DICHIARA di essere a conoscenza della possibilità di conferire delega parziale e che, in tal caso, non è più possibile esercitare il diritto di voto sui restanti argomenti

DICHIARA di essere a conoscenza che la delega può essere revocata mediante dichiarazione espressa portata a conoscenza dell'associazione entro il .... (giorno precedente l'assemblea)

DICHIARA di essere a conoscenza che presso la sede dell'associazione è a disposizione la documentazione predisposta dall'emittente in ordine all'assemblea nonché le informazioni sulle sopra indicate proposte di voto

ALLEGA al presente modulo la certificazione attestante la legittimazione all'esercizio del diritto di voto

DATA .... FIRMA ....

Il presente modulo dovrà pervenire all'associazione entro il ....

98A6083

DELIBERAZIONE 1° luglio 1998.

Adozione del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati (Deliberazione n. 11521).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti, in particolare, gli articoli 61, comma 2, e 72, comma 2, del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998;

Vista la lettera del 1° luglio 1998, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato l'intesa prevista dall'articolo 72, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998;

Delibera:

È adottato il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina dei mercati. Il Regolamento consta di 10 articoli.

La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 1° luglio 1998

p. Il presidente: ONADO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEI MERCATI

TITOLO I
FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1
Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 61, comma 2, e dell'articolo 72, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2
Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) "società di gestione": le società di gestione di cui all'articolo 61, comma 1, del Testo Unico;

c) "capitale minimo delle società di gestione": l'ammontare minimo del capitale sociale delle società di gestione versato ed esistente.

TITOLO II
DISCIPLINA DEI MERCATI REGOLAMENTATI

Capo I
Determinazione del capitale minimo delle società di gestione dei mercati e delle attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati

Art. 3
Capitale minimo

1. Il capitale minimo delle società di gestione è fissato in lire dieci miliardi.

2. Il capitale minimo delle società di gestione che svolgono anche l'attività di cui all'articolo 4, comma 1, lett. f), è fissato in lire venticinque miliardi.

Art. 4
Attività connesse e strumentali

1. Le società di gestione possono svolgere le seguenti attività connesse e strumentali a quelle di organizzazione e gestione dei mercati:

a) predisposizione, gestione, manutenzione e commercializzazione di software, hardware e reti telematiche relativi a sistemi di contrattazione, trasmissione di ordini e dati;

b) elaborazione, distribuzione e commercializzazione di dati concernenti gli strumenti finanziari negoziati nei mercati da essi gestiti e di dati relativi ai mercati;

c) istituzione e gestione di sistemi di riscontro e rettifica delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari per l'invio dei relativi saldi al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico;

d) promozione dell'immagine del mercato anche attraverso la diffusione di informazioni concernenti il mercato stesso e le società emittenti e ogni altra attività finalizzata allo sviluppo del mercato;

e) istituzione e gestione di sistemi di garanzia delle operazioni effettuate nei mercati anche attraverso la costituzione di fondi di garanzia in conformità a quanto previsto dall'articolo 68 del Testo Unico e dalle relative disposizioni di attuazione;

f) istituzione e gestione di sistemi di compensazione e di garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati ammessi alle negoziazioni nei mercati da esse gestiti in conformità a quanto previsto dall'articolo 70 del Testo Unico e dalle relative disposizioni di attuazione;

g) istituzione e gestione di sistemi di gestione accentrata di strumenti finanziari in conformità a quanto previsto dalla Parte III, Titolo II, del Testo Unico.

2. Le società di gestione possono assumere partecipazioni in società che svolgono in via esclusiva o principale le attività di cui al comma 1. Esse possono inoltre assumere partecipazioni nella società di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico e in società, italiane o estere, di gestione dei mercati.

Capo II
Liquidazione delle insolvenze di mercato

Art. 5
Definizioni

1. Nel presente Capo si intendono per:

a) "negoziatore": il soggetto ammesso alle negoziazioni nei mercati regolamentati italiani;

b) "liquidatore": il soggetto partecipante al servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari non derivati, di cui all'articolo 69 del Testo Unico;

c) "aderente": il soggetto partecipante ai sistemi di compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati, di cui all'articolo 70 del Testo Unico;

d) "commissario": il commissario o i commissari che la Consob nomina ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Testo Unico;

e) "sistemi di garanzia": i sistemi finalizzati a garantire il buon fine della compensazione e della liquidazione delle operazioni, di cui all'articolo 69, comma 2, del Testo Unico;

f) "gestori dei servizi di mercato": le società di gestione dei mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Testo Unico e i soggetti cui esse hanno eventualmente appaltato lo svolgimento di servizi, i gestori dei sistemi finalizzati a garantire il buon fine delle operazioni di cui all'articolo 68 del Testo Unico, i gestori dei servizi di compensazione e liquidazione di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico, i gestori dei sistemi di garanzia, i gestori dei sistemi di compensazione e garanzia di cui all'articolo 70 del Testo Unico e i soggetti che svolgono la gestione accentrata di strumenti finanziari di cui al titolo II della parte III del Testo Unico;

g) "blocchi": gli ordini aventi ad oggetto i quantitativi di strumenti finanziari individuati dalla Consob nelle proprie disposizioni;

h) "servizio di liquidazione": il servizio di compensazione e liquidazione delle operazioni su strumenti finanziari non derivati di cui all'articolo 69, comma 1, del Testo Unico.

Art. 6
Presupposti dell'insolvenza di mercato

1. L'insolvenza di mercato e' determinata dalla mancata copertura dei saldi debitori determinati nell'ambito del servizio liquidazione e da ogni altro grave inadempimento o altri fatti esteriori i quali dimostrino l'incapacità di far fronte alle obbligazioni di mercato da parte del negoziatore, del liquidatore e dell'aderente.

2. L' insolvenza e' comunque presunta in caso di:

a) mancato conferimento da parte del negoziatore al liquidatore della provvista indispensabile a regolare i contratti stipulati nei mercati regolamentati italiani;

b) mancato versamento dei margini di garanzia da parte dell'aderente nei termini e nei modi previsti.

Art. 7
Accertamento dell'insolvenza di mercato

1. Ai fini dell'accertamento e della dichiarazione dell'insolvenza di mercato da parte della Consob:

a) in caso di mancata copertura dei saldi debitori nell'ambito del servizio di liquidazione, il gestore del predetto servizio ne dà comunicazione alla Consob;

b) nel caso di cui all'articolo 6, comma 2, lett. a), il liquidatore comunica l'inadempimento del negoziatore alla società di gestione del mercato nel quale il negoziatore opera e alla Consob. La società di gestione intima al negoziatore di far pervenire, entro le ore 12 della giornata lavorativa successiva, su appositi conti ad essa intestati, i mezzi di pagamento necessari alla copertura dei saldi debitori in strumenti finanziari e contante; in caso di mancata copertura dei saldi entro il termine indicato, la società di gestione ne dà comunicazione alla Consob;

c) nel caso di cui all'articolo 6, comma 2, lett. b), il gestore del sistema di compensazione e garanzia comunica alla Consob il mancato versamento dei margini entro gli orari previsti.

2. Con il medesimo provvedimento con cui e' dichiarata l'insolvenza di mercato, la Consob impartisce istruzioni ai gestori dei servizi di mercato in merito ai provvedimenti urgenti da adottare ai fini del completamento del processo di liquidazione in corso.

Art. 8
Liquidazione dell'insolvenza di mercato

1. Il commissario nominato ai sensi dell'articolo 72, comma 3, del Testo Unico procede alla liquidazione dell'insolvenza di mercato con le seguenti modalità:

a) acquisisce i dati e i documenti necessari alla liquidazione dell'insolvenza presso l'insolvente, il suo eventuale liquidatore, le sue controparti e i gestori dei servizi di mercato;

b) dispone l'esclusione dai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG) delle operazioni stipulate dall'insolvente destinate ad essere regolate nelle giornate successive a quella in cui si è verificata l'insolvenza, le quali scadono anticipatamente;

c) successivamente alla chiusura del procedimento di compensazione e liquidazione delle operazioni realizzato mediante l'intervento degli eventuali sistemi di garanzia, annulla le disposizioni e i compensi dati e ricevuti dall'insolvente e i contratti di riporto in accensione;

d) relativamente alle operazioni per le quali e' stata disposta l'esclusione dai sistemi di riscontro e rettifica giornalieri (RRG):

1) per le operazioni diverse dai contratti a premio, calcola la posizione netta di ciascuna controparte nei confronti dell'insolvente, per singolo strumento finanziario e per le lire, distinguendo i contratti assistiti dai sistemi di garanzia di cui all'articolo 68 del decreto da quelli non garantiti, e dispone che le controparti dell'insolvente provvedano ad acquistare o vendere sul mercato gli strumenti finanziari non compensati, che avrebbero dovuto ricevere o consegnare all'insolvente, indicando il mercato e i termini di esecuzione dell'operazione;

2) per le operazioni a premio in cui l'insolvente sia il venditore, dispone che le sue controparti provvedano all'acquisto sul mercato di un premio avente analoghe caratteristiche ovvero all'esecuzione anticipata del contratto;

3) per le operazioni a premio in cui l'insolvente sia compratore, dispone che le sue controparti provvedano all'esecuzione anticipata del contratto;

e) accerta la correttezza e gli esiti delle operazioni effettuate dai sistemi di garanzia e dalle controparti dell'insolvente;

f) emette i certificati di credito:

1) in favore del sistema di garanzia per un importo pari alle somme impiegate dal sistema stesso per l'intervento, rettificate degli importi a suo debito e credito derivanti dall'annullamento delle disposizioni e dei compensi e dall'inefficacia dei contratti di riporto, dedotte le disponibilità liquide e il ricavato della vendita degli strumenti finanziari di cui il sistema abbia acquisito la titolarità a norma delle disposizioni che lo regolano, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;

2) in favore delle controparti dell'insolvente per un importo pari alle differenze in lire a loro credito per ciascuna operazione eseguita, con l'aggiunta delle spese accessorie sostenute a seguito dell'insolvenza;

g) acquisisce le eventuali differenze a credito dell'insolvente, accreditandole in un conto corrente bancario rubricato all'insolvenza.

2. Ai contratti relativi a blocchi, aventi scadenza superiore a cinque giorni o prezzi che si discostano da quelli di borsa nella misura stabilita dalla Consob, nonché ai contratti aventi ad oggetto strumenti finanziari non quotati la procedura di cui al comma 1 si applica limitatamente alle fasi di cui alle lettere a) e b).

3. Il commissario, inoltre, nel caso di insolvenza di un liquidatore che partecipa al servizio per conto di negoziatori, per consentire nei giorni successivi a quello in cui si è verificata l'insolvenza il regolamento, attraverso le procedure di liquidazione, dei saldi delle partite di pertinenza dei negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, verifica con i soggetti interessati la possibilità di trasferire ad altro liquidatore detti saldi e le disponibilità in titoli e in lire da essi costituite presso l'insolvente medesimo. Ove tale trasferimento non possa essere effettuato, provvede ad escludere dai sistemi RRG le operazioni stipulate dai negoziatori che si avvalgono del liquidatore insolvente, destinate ad essere regolate nelle liquidazioni successive a quella in cui si è verificata l'insolvenza. Il regolamento di tali operazioni avviene direttamente fra le parti interessate.

Art. 9
Comunicazioni alla Consob

1. Il commissario comunica alla Consob, per i provvedimenti di competenza, i soggetti che non ottemperano alle disposizioni impartite nell'esercizio delle proprie funzioni.

TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 10
Entrata in vigore

1. Le disposizioni del Titolo II, Capo I, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla medesima data è abrogato il regolamento n. 10247 del 1996.

2. Le disposizioni del Titolo II, Capo II, entrano in vigore il novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Dalla medesima data cessa l'efficacia degli atti adottati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

98A6084

DELIBERAZIONE 1° luglio 1998.

Adozione del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari (Deliberazione n. 11522).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visti, in particolare, gli articoli 6, comma 2, 19, comma 3, 23, comma 1, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6, lettere *d), f), g)* e *h)*, 32, comma 2, 201, comma 8, del predetto decreto legislativo n. 58 del 1998;

Vista la lettera del 1° luglio 1998, con la quale la Banca d'Italia ha comunicato il parere previsto dagli articoli 6, comma 2, 19, comma 3, 23, comma 1, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5, e 32, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 58 del 1998;

Delibera:

È adottato il Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari. Il Regolamento consta di 85 articoli e di 7 allegati.

La presente delibera e l'annesso regolamento saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino della Consob.

Roma, 1° luglio 1998

p. Il presidente: ONADO

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 24 FEBBRAIO 1998, N. 58, CONCERNENTE LA DISCIPLINA DEGLI INTERMEDIARI

LIBRO I
FONTI NORMATIVE E DEFINIZIONI

Art. 1
Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi degli articoli 6, comma 2, 19, comma 3, 23, comma 1, 27, commi 3 e 4, 28, comma 3, 30, commi 2 e 5, 31, comma 6, lettere d), f), g) e h), 32, comma 2, e 201, comma 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

Art. 2
Definizioni

1. Nel presente regolamento si intendono per:

a) "Testo Unico": il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) "gruppo": il gruppo determinato in via generale dalla Banca d'Italia.

LIBRO II
AUTORIZZAZIONE DELLE SIM E INGRESSO IN ITALIA DI IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE ED EXTRACOMUNITARIE

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 3
Definizioni

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) "albo": l'albo di cui all'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;

b) "sezione speciale": la sezione dell'albo prevista dall'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

c) "sezione imprese extracomunitarie": la sezione dell'albo nella quale sono iscritte le imprese di investimento extracomunitarie autorizzate ai sensi dell'articolo 28, commi 1 e 2, del Testo Unico operanti con o senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica;

d) "elenco": l'elenco delle imprese d'investimento comunitarie allegato all'albo istituito dall'articolo 20, comma 1, del Testo Unico;

e) "succursale": una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di un'impresa di investimento e che fornisce i servizi di investimento ed i servizi accessori dell'impresa stessa;

f) "Stato comunitario": lo Stato appartenente all'Unione Europea;

g) "Stato extracomunitario": lo Stato non appartenente all'Unione Europea;

h) "Stato membro d'origine": lo Stato comunitario come definito dall'articolo 1, n. 6), della Direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993;

i) "Stato d'origine": lo Stato extracomunitario in cui l'impresa di investimento ha la propria sede legale;

l) "servizi di investimento": i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 5, del Testo Unico;

m) "servizi accessori": i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 6, del Testo Unico;

n) "servizi ammessi al mutuo riconoscimento": i servizi come definiti dall'articolo 1, comma 1, lett. s), del Testo Unico;

o) "decreto n. 140/1998": il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 140 del 18 marzo 1998;

p) "decreto n. 150/1998": il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 150 del 18 marzo 1998;

q) "partecipazione qualificata": quella determinata in via generale dalla Banca d'Italia;

r) "partecipazione rilevante": quella determinata dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

PARTE II
ALBO

Art. 4
Albo

1. Nell'albo di cui all'articolo 20 del Testo Unico, sono iscritte:

a) le SIM;

b) nella sezione imprese extracomunitarie, le imprese di investimento extracomunitarie;

c) nella sezione speciale, le società di cui all'articolo 60, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

2. All'albo è allegato un elenco in cui sono iscritte le imprese di investimento comunitarie.

Art. 5
Contenuto dell'albo

1. Nell'albo, per ogni SIM iscritta sono indicati:

a) il numero d'ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

c) la sede legale;

d) la direzione generale;

e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio dei servizi di investimento, con l'indicazione dei servizi di investimento autorizzati e le relative limitazioni operative, ove esistenti.

2. Nella sezione imprese extracomunitarie, per ciascuna impresa di investimento extracomunitaria iscritta sono indicati:

a) il numero d'ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

c) la sede legale;

d) la direzione generale;

e) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica dei servizi di investimento e dei servizi accessori, di cui all'articolo 28 del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi autorizzati e delle relative limitazioni operative, ove esistenti;

f) le eventuali succursali nel territorio della Repubblica.

3. Nella sezione speciale, per ciascuna società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415 iscritta sono indicati:

a) il numero d'ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

c) la sede legale;

d) la direzione generale;

e) gli estremi del provvedimento di autorizzazione allo svolgimento del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, anche mediante intestazione fiduciaria.

4. Nell'elenco allegato, per ciascuna impresa di investimento comunitaria iscritta sono indicati:

a) il numero d'ordine di iscrizione;

b) la denominazione sociale;

c) la sede legale;

d) la direzione generale;

e) i servizi ammessi al mutuo riconoscimento che l'impresa può svolgere nel territorio della Repubblica;

f) gli estremi dei provvedimenti di autorizzazione all'esercizio nel territorio della Repubblica dei servizi non ammessi al mutuo riconoscimento, di cui all'articolo 27, comma 4, del Testo Unico, con l'indicazione dei servizi autorizzati;

g) le eventuali succursali nel territorio della Repubblica.

Art. 6
Pubblicità dell'albo

1. Entro il 31 marzo di ogni anno la Consob pubblica l'albo aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente in una Edizione Speciale del Bollettino.

PARTE III
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO

Art. 7
Domanda di autorizzazione

1. La domanda di autorizzazione allo svolgimento dei servizi di investimento, sottoscritta dal legale rappresentante della società e in regola con la vigente disciplina sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob.

2. La domanda è corredata, a pena di irricevibilità, della documentazione comprovante il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. La domanda indica:

a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;

b) i servizi di investimento per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad oggetto, anche congiuntamente, i servizi di:

1) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

2) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

3) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione,

la domanda stessa deve altresì precisare se la società richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa;

c) l'elenco dei documenti allegati.

4. La Consob, entro 20 giorni dal ricevimento, verifica la completezza della domanda e comunica alla società la documentazione eventualmente mancante, che deve essere inoltrata alla Consob entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione a pena di inammissibilità della domanda.

5. La domanda prende data dal giorno della sua presentazione ovvero, in caso di documentazione incompleta, da quello del completamento della documentazione.

Art. 8
Documentazione da allegare alla domanda

1. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

a) documenti riguardanti la società:

1) copia autentica dell'atto costitutivo e relativo statuto sociale munito della certificazione di vigenza rilasciata dall'Ufficio del registro delle imprese in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;

2) certificato attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese rilasciato in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;

3) dichiarazione del presidente del collegio sindacale attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda;

4) per le società già operative, una situazione patrimoniale, redatta con l'osservanza delle norme sul bilancio di esercizio, riferita a una data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di presentazione della domanda. Alla situazione patrimoniale deve essere allegata una relazione del collegio sindacale;

5) elenco nominativo e generalità complete di tutti i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale con l'indicazione dei relativi poteri, nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti a quella di direttore generale;

6) elenco dei soggetti che partecipano direttamente e indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette andrà specificato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;

7) programma concernente l'attività iniziale, redatto secondo lo schema allegato 1;

8) relazione sulla struttura organizzativa della società redatta secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare;

b) documenti riguardanti i detentori di una partecipazione rilevante e il gruppo:

1) la documentazione prevista dalle disposizioni della Banca d'Italia ai fini della verifica dell'idoneità dei soggetti che intendono acquisire una partecipazione qualificata in una SIM e del gruppo della SIM stessa ad assicurare una gestione sana e prudente della società e a non ostacolare l'effettivo esercizio della vigilanza. La documentazione riguarda i soggetti indicati nelle disposizioni stesse. Per quanto attiene ai requisiti di onorabilità è presentata la seguente documentazione:

b1) nel caso in cui il soggetto sia una persona fisica:

1) dichiarazione, rilasciata da ciascuno dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente, nella quale sono precisati

l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui è detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;

2) dichiarazione, rilasciata da ciascuno dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente, di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al decreto n. 150/1998, con particolare riguardo a sanzioni penali, dichiarazioni di fallimento e altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;

3) per i cittadini stranieri non residenti in Italia, devono inoltre essere allegati certificati, rilasciati dall'autorità competente dello Stato di residenza, attestanti che l'interessato non è stato dichiarato fallito né è stato destinatario di sanzioni penali o di provvedimenti incidenti sulla capacità di agire corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al decreto n. 150/1998. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Se redatti in lingua straniera, essi devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui sono state redatte oppure da un traduttore ufficiale. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o alcuni dei certificati sopra indicati, l'interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione;

b2) nel caso in cui il soggetto sia una persona giuridica o una società di persone, i requisiti di onorabilità devono essere posseduti da tutti i membri del consiglio di amministrazione, o organo equivalente, e dal direttore generale, o da chi svolge funzioni equivalenti, ed in tal caso deve essere presentata la seguente documentazione:

1) dichiarazione, rilasciata da ciascuno dei soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente, nella quale sono precisati l'entità delle partecipazioni dirette ed indirette nella società, nonché gli estremi identificativi delle eventuali persone interposte, delle società fiduciarie e delle società controllate attraverso cui viene detenuta la partecipazione nella società stessa. Alla dichiarazione deve essere allegata copia degli eventuali accordi sull'esercizio del diritto di voto;

2) verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, del soggetto detentore la partecipazione rilevante, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di onorabilità degli amministratori, del direttore generale o, comunque, di chi svolge funzioni equivalenti. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'allegato 2 presa a base delle valutazioni effettuate.

Non sono tenuti a comprovare la sussistenza dei requisiti di onorabilità tutti i soggetti che detengono una partecipazione rilevante (persone fisiche o esponenti aziendali di una persona giuridica o società di persone) che, al momento della presentazione della domanda, ricoprono la carica di amministratore o direttore generale, o altra equivalente, in banche italiane, SIM, SICAV, SGR, banche e imprese di investimento comunitarie, banche ed imprese di investimento extracomunitarie comunque autorizzate a prestare i propri servizi nel territorio della Repubblica, società di gestione di mercati regolamentati di cui all'articolo 61 del Testo Unico, società di gestione accentrata di strumenti finanziari di cui all'articolo 80 del Testo Unico, imprese di assicurazione di cui ai decreti legislativi n. 174 e n. 175 del 17 marzo 1995. Le disposizioni di cui alla presente lettera b) si applicano anche a chiunque, indipendentemente dall'entità della partecipazione posseduta, controlla la SIM ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

c) documenti riguardanti gli esponenti aziendali:

1) verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e di onorabilità degli esponenti aziendali nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto n. 140/1998. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'allegato 2 presa a base delle valutazioni effettuate.

2. I documenti di cui al comma 1 attestanti i requisiti di onorabilità devono essere rilasciati in data non anteriore a novanta giorni dalla presentazione della domanda.

3. Nei casi in cui la documentazione specificata al comma 1, lettera a), sia già in possesso della Consob, la società richiedente è esentata dal produrla. La domanda deve indicare tale circostanza e la data di invio alla Consob della documentazione medesima.

4. Le dichiarazioni di cui al comma 1, lett. b1), n. 2, nonché quelle di cui all'allegato 2, n. 4, 5 e 6, sono rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, le dichiarazioni di cui al comma 1, lett. b1), n. 2 e 3, nonché quelle di cui all'allegato 2, n. 5, 6 e 7, sono rese nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253.

Art. 9
Istruttoria della domanda

1. La Consob, ricevuta la domanda, accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'articolo 19, comma 1, del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.

L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società nonché quando non sussistano le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993. Nei casi di cui all'articolo 6 della direttiva 93/22/CEE, la deliberazione è preceduta dalla consultazione preventiva delle autorità competenti dello Stato membro interessato.

2. Qualsiasi modificazione concernente gli esponenti aziendali e i detentori di una partecipazione rilevante nella società, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione, che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portati immediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, la società provvede a presentare la relativa documentazione.

3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) alla società richiedente;

b) agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali ed ai soci della società richiedente;

c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

4. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

Art. 10
Estensione delle autorizzazioni

1. Le SIM che intendono essere autorizzate allo svolgimento di ulteriori servizi di investimento inoltrano domanda alla Consob ai sensi dell'articolo 7. Analoga domanda è presentata da parte delle SIM, già autorizzate allo svolgimento dei servizi di:

a) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

b) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

c) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione,

senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa, qualora le SIM stesse intendano svolgere le medesime attività con detenzione, anche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela ovvero con assunzione di rischi da parte della società stessa.

2. La domanda è corredata della seguente documentazione:

a) programma concernente l'attività iniziale, redatto secondo lo schema allegato 1, relativamente ai servizi da autorizzare;

b) relazione concernente le conseguenti modifiche della struttura organizzativa della società, redatta secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare;

c) dichiarazione del presidente del collegio sindacale attestante l'entità del capitale sociale versato nonché l'ammontare e la composizione del patrimonio netto al momento della presentazione della domanda;

d) nel caso in cui sia stato necessario procedere alla modifica dell'atto costitutivo e relativo statuto, copia autentica del verbale di assemblea con relativo decreto di omologazione.

3. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. L'autorizzazione è negata quando dalla verifica delle suddette condizioni non risulti garantita la sana e prudente gestione della società.

4. Si applicano l'articolo 7, commi 4 e 5 e l'articolo 9, commi 3 e 4.

Art. 11
Rinuncia alle autorizzazioni

1. Le SIM che intendono rinunciare all'autorizzazione all'esercizio di uno o più servizi di investimento, devono richiederlo alla Consob. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni.

2. Si applica l'articolo 9, commi 3 e 4.

Art. 12
Sospensione dei termini dell'istruttoria

1. I termini stabiliti per il compimento delle istruttorie di cui agli articoli 9, 10 e 11, sono sospesi:

a) per il tempo necessario alla Consob per ottenere dalla competente Prefettura i certificati, relativi agli esponenti aziendali della società istante, alle persone fisiche che detengono una partecipazione rilevante nella società stessa, ovvero agli amministratori e direttori generali, o soggetti svolgenti funzioni equivalenti, delle persone giuridiche o delle società di persone che detengono detta partecipazione rilevante, attestanti che gli stessi non sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate ed integrate, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) per il tempo necessario alla Consob per ottenere dall'Autorità giudiziaria i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti delle persone fisiche che detengono una partecipazione rilevante nella società richiedente;

c) nelle ipotesi di cui all'articolo 6 della Direttiva 93/22/CEE, per il tempo necessario all'esperimento della consultazione preventiva ivi prevista;

d) nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 2, dalla data di ricevimento della comunicazione concernente le modificazioni intervenute, fino alla data di ricevimento da parte della Consob della relativa documentazione;

e) nelle ipotesi di cui all'articolo 9, comma 3, dalla data di invio della richiesta degli elementi informativi, fino alla data di ricezione da parte della Consob di tali elementi;

f) nelle ipotesi di cui agli articoli 10 e 11, ove siano in corso accertamenti ispettivi o di vigilanza nei confronti della SIM, per il tempo necessario al completamento degli accertamenti.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b), c), d) e f), la Consob dà comunicazione agli interessati dell'inizio e del termine delle sospensioni dell'istruttoria.

Art. 13
Decadenza dall'autorizzazione

1. Le SIM danno inizio allo svolgimento di ogni singolo servizio di investimento autorizzato entro il termine di dodici mesi dalla data della relativa autorizzazione, a pena di decadenza dell'autorizzazione medesima.

2. Le SIM che abbiano interrotto lo svolgimento di un servizio di investimento autorizzato lo riprendono entro il termine di sei mesi, a pena di decadenza della relativa autorizzazione.

3. La decadenza è dichiarata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia.

Art. 14
Comunicazioni sull'esercizio dei servizi di investimento

1. Le SIM comunicano immediatamente alla Consob ed alla Banca d'Italia le date di inizio, di eventuale interruzione e di riavvio dell'esercizio di ogni servizio di investimento autorizzato.

PARTE IV
PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE RELATIVO ALLE IMPRESE DI INVESTIMENTO EXTRACOMUNITARIE

Art. 15
Domanda di autorizzazione

1. Le imprese di investimento extracomunitarie possono presentare domanda di autorizzazione allo svolgimento nel territorio della Repubblica di servizi di investimento e di servizi accessori, a condizione che siano state concluse tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorità del loro Stato d'origine apposite intese ai sensi dell'articolo 28, comma 1, lett. d), del Testo Unico. In mancanza di tale condizione la domanda è irricevibile.

2. La domanda, in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob e corredata, a pena di irricevibilità, della documentazione comprovante il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

3. La domanda indica:

a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale e i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;

b) i servizi di investimento e quelli accessori per il cui esercizio viene richiesta l'autorizzazione, con la specificazione di quelli che l'impresa intende svolgere mediante stabilimento di succursali. Nel caso in cui la domanda di autorizzazione abbia ad oggetto, anche congiuntamente, i servizi di:

1) collocamento senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;

2) gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi;

3) ricezione e trasmissione di ordini nonché mediazione,

la domanda stessa deve altresì precisare se la società richiede l'autorizzazione allo svolgimento di tali servizi senza detenzione, neanche temporanea, delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari della clientela e senza assunzione di rischi da parte della società stessa;

c) l'elenco dei documenti allegati.

4. Si applica l'articolo 7, commi 4 e 5.

Art. 16
Documentazione da allegare alla domanda

1. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione riguardante l'impresa richiedente:

a) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto sociale certificato vigente dalla competente autorità dello Stato d'origine in data non anteriore a 90 giorni dalla presentazione della domanda;

b) dichiarazione da parte del presidente del collegio sindacale o dell'organo, comunque denominato, titolare di funzioni equivalenti, attestante l'entità del capitale sociale versato e l'inesistenza a carico dell'impresa di procedure concorsuali o altre equivalenti;

c) elenco e generalità dei membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, o degli organi, comunque denominati, titolari di funzioni equivalenti, con indicazione dei poteri attribuiti ai singoli componenti;

d) indicazione del soggetto che esercita il controllo dell'impresa, secondo la nozione di controllo di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385;

e) mappa del gruppo con indicazione della localizzazione territoriale delle sue componenti e principali rami di attività;

f) situazione patrimoniale riferita ad una data non anteriore a 60 giorni rispetto a quella di inoltro della domanda;

g) programma concernente l'attività iniziale che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica contenente, in ogni caso, la descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi e di ricerca della clientela, redatto secondo lo schema allegato 1;

h) copia dell'autorizzazione allo svolgimento dei servizi che l'impresa intende svolgere nel territorio della Repubblica, rilasciata dall'autorità competente dello Stato d'origine.

2. In caso di stabilimento di succursali, ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, la domanda è altresì corredata della seguente documentazione:

a) descrizione della struttura organizzativa delle succursali redatta, ove compatibile, secondo le disposizioni di carattere generale fissate dalla Banca d'Italia in materia di organizzazione amministrativa e contabile e controlli interni degli intermediari del mercato mobiliare;

b) documenti riguardanti i responsabili delle succursali:

1) verbale della riunione del consiglio di amministrazione o, in caso di amministratore unico, del collegio sindacale, ovvero degli organi equivalenti, nel corso della quale l'organo ha espresso il proprio parere sui requisiti di professionalità e di onorabilità dei responsabili delle succursali, nonché sull'inesistenza di situazioni impeditive o di cause di sospensione dalle cariche di cui al decreto n. 140/1998. Al verbale deve essere unita la documentazione di cui all'allegato 2 presa a base delle valutazioni effettuate;

c) dichiarazione dell'avvenuto versamento del fondo di dotazione della prima succursale di ammontare non inferiore a quello determinato dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lett. d), del Testo Unico.

3. Si applica l'articolo 8, commi 2, 3 e 4.

Art. 17
Istruttoria della domanda

1. La Consob accerta la ricorrenza delle condizioni indicate all'articolo 28 del Testo Unico per il rilascio dell'autorizzazione e, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente ed all'autorità dello Stato d'origine.

2. Qualsiasi modificazione concernente gli amministratori, i sindaci, o i soggetti che svolgono funzioni equivalenti, i soci esercenti il controllo dell'impresa di investimento, i responsabili della succursale dell'impresa stessa, nonché qualunque altra modificazione degli elementi istruttori di rilievo ai fini della decisione che intervengono nel corso dell'istruttoria, sono portati immediatamente a conoscenza della Consob. Entro sessanta giorni dal verificarsi dell'evento, l'impresa provvede a presentare la relativa documentazione.

3. La Consob può chiedere ulteriori elementi informativi:

a) all'impresa richiedente;

b) agli amministratori, ai sindaci ed ai soci dell'impresa richiedente;

c) a qualunque altro soggetto, anche estero.

4. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

Art. 18
Lingua degli atti

1. La domanda di autorizzazione di cui all'articolo 15 e le dichiarazioni e le notizie da fornire ai sensi degli articoli 16 e 17 devono essere prodotte in lingua italiana. I documenti i cui originali siano in lingua diversa da quella italiana devono essere accompagnati da traduzione in lingua italiana.

Art. 19
Servizi che non possono essere prestati senza lo stabilimento di succursali

1. Le imprese di investimento extracomunitarie non possono prestare nel territorio della Repubblica, senza stabilimento di succursali, i servizi di investimento nonché i servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lett. a), b), c) e g), del Testo Unico.

2. Su istanza motivata, la Consob, sentita la Banca d'Italia, può concedere singole deroghe alle disposizioni di cui al comma 1, tenuto conto delle dimensioni del soggetto richiedente, dell'eventuale operatività del medesimo in altri Stati e di ogni ulteriore elemento di rilievo.

Art. 20
Disposizioni applicabili

1. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 10, 11, 12, comma 1, lett. a), c), d), e) e f), e comma 2, 13 e 14.

PARTE V
IMPRESE DI INVESTIMENTO COMUNITARIE

Art. 21
Stabilimento di succursali

1. Per l'esercizio dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento, le imprese di investimento comunitarie possono stabilire succursali in Italia. Il primo insediamento è preceduto da una comunicazione alla Banca d'Italia ed alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

2. La succursale può iniziare l'attività dal momento in cui riceve apposita comunicazione della Consob ovvero, in caso di silenzio, dalla scadenza del termine di due mesi dall'ultima delle comunicazioni di cui al comma 1.

3. In caso di prevista modifica delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, l'impresa di investimento notifica per iscritto la modifica in questione alla Banca d'Italia ed alla Consob almeno un mese prima di procedere alla modifica stessa. La effettuazione della modifica è preceduta da apposita comunicazione alla Banca d'Italia ed alla Consob da parte dell'autorità competente dello Stato membro d'origine.

Art. 22
Svolgimento dei servizi senza stabilimento di succursali

1. Le imprese di investimento comunitarie possono esercitare in Italia i servizi ammessi al mutuo riconoscimento senza stabilirvi succursali a condizione che la Banca d'Italia e la Consob siano state informate dall'autorità dello Stato membro d'origine.

2. In caso di modifica del contenuto delle informazioni contenute nella comunicazione di cui al comma 1, l'impresa di investimento notifica per iscritto la modifica in questione alla Banca d'Italia ed alla Consob prima di effettuare la modifica stessa.

Art. 23
Servizi non ammessi al mutuo riconoscimento

1. La Consob, sentita la Banca d'Italia, autorizza l'esercizio, nel territorio della Repubblica, dei servizi disciplinati dal Testo Unico non ammessi al mutuo riconoscimento, da parte di imprese di investimento comunitarie.

2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alle seguenti condizioni:

a) effettivo svolgimento nello Stato membro d'origine, in base alle disposizioni ivi vigenti, dei servizi che l'impresa di investimento intende svolgere nel territorio della Repubblica;

b) presentazione di un programma di attività nel quale siano, in particolare, indicati i servizi che l'impresa di investimento intende prestare ed i relativi tipi di operazioni nonché, in ogni caso, se i servizi stessi saranno prestati attraverso una succursale.

3. La domanda di autorizzazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa di investimento e in regola con la vigente normativa sull'imposta di bollo, è presentata alla Consob. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, nonché l'articolo 18.

4. La domanda è corredata, a pena di irricevibilità, della documentazione comprovante il versamento della contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

5. La domanda deve indicare:

a) la denominazione sociale, la sede legale, la direzione generale ed i relativi numeri telefonici, di telex e di telefax;

b) i servizi che l'impresa intende prestare;

c) l'elenco dei documenti allegati.

6. La domanda di autorizzazione è corredata della seguente documentazione:

a) attestazione, rilasciata dall'autorità competente dello Stato membro d'origine, che l'impresa di investimento ivi svolge effettivamente e regolarmente i servizi per i quali è richiesta l'autorizzazione, in base alle disposizioni vigenti in tale Stato;

b) programma di attività di cui al comma 2, lett. b), contenente, in ogni caso, la descrizione delle modalità di svolgimento dei servizi e di ricerca della clientela, redatto secondo lo schema allegato 1.

7. La Consob, sentita la Banca d'Italia, delibera sulla domanda entro il termine massimo di centoventi giorni. La delibera è comunicata all'impresa richiedente ed all'autorità dello Stato membro d'origine.

8. Trascorso il termine di centoventi giorni senza che la Consob abbia deliberato sulla domanda, la domanda stessa deve intendersi accolta.

9. La Consob e la Banca d'Italia comunicano all'impresa di investimento le condizioni, ivi comprese le norme di comportamento, secondo le quali, per motivi di interesse generale i servizi devono essere esercitati. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 9, commi 2 e 3, 10, 11, 12, comma 1, lett. c), d), e) e f), e comma 2, 13, 14 e 18.

PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 24
Disposizioni finali

1. Le disposizioni del presente Libro entrano in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni del presente Libro si applicano anche alle istruttorie in corso alla data della sua entrata in vigore.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, la Consob può chiedere la documentazione integrativa necessaria per l'istruttoria ed i termini per il compimento della stessa sono sospesi fino alla data di ricevimento da parte della Consob della documentazione completa.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente Libro è abrogato il Regolamento n. 10418 del 1996.

LIBRO III
PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA

PARTE I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 25
Definizioni

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) "servizi di investimento": i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, del Testo Unico, nonché i servizi di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso Testo Unico;

b) "servizi accessori": i servizi di cui all'articolo 1, comma 6, del Testo Unico, nonché i servizi di cui alla sezione C della tabella allegata allo stesso Testo Unico;

c) "agenti di cambio": i soggetti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 201, comma 7, del Testo Unico;

d) "intermediari autorizzati" o "intermediari": le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento, le società di gestione del risparmio autorizzate alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento per conto terzi, nonché le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia;

e) "sede" o "dipendenza": una sede, diversa dalla sede legale dell'intermediario autorizzato, costituita da una stabile organizzazione di mezzi e di persone, aperta al pubblico, dotata di autonomia tecnica e decisionale, che presta in via continuativa servizi di investimento e, nel caso delle società di gestione del risparmio e delle SICAV, il servizio di gestione collettiva del risparmio;

f) "mercati di Stati appartenenti all'OCSE": i mercati istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato appartenente all'OCSE in cui hanno sede;

g) "mercati regolamentati": i mercati iscritti nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 2, del Testo Unico, ivi inclusi quelli iscritti nella sezione di cui all'articolo 67, comma 1, del Testo Unico, e i mercati di Stati appartenenti all'OCSE.

PARTE II
DISCIPLINA DELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI E DEL SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

TITOLO I
SERVIZI DI INVESTIMENTO E ACCESSORI

Capo I
Disposizioni di carattere generale

Art. 26
Regole generali di comportamento

1. Gli intermediari autorizzati, nell'interesse degli investitori e dell'integrità del mercato mobiliare:

a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico;

b) rispettano le regole di funzionamento dei mercati in cui operano;

c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un investitore a danno di un altro;

d) eseguono con tempestività le disposizioni loro impartite dagli investitori;

e) acquisiscono una conoscenza degli strumenti finanziari, dei servizi nonché dei prodotti diversi dai servizi di investimento, propri o di terzi, da essi stessi offerti, adeguata al tipo di prestazione da fornire;

f) operano al fine di contenere i costi a carico degli investitori e di ottenere da ogni servizio d'investimento il miglior risultato possibile, anche in relazione al livello di rischio prescelto dall'investitore.

Art. 27
Conflitti di interessi

1. Gli intermediari autorizzati vigilano per l'individuazione dei conflitti di interessi.

2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni con o per conto della propria clientela se hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo, dalla prestazione congiunta di più servizi o da altri rapporti di affari propri o di società del gruppo, a meno che non abbiano preventivamente informato per iscritto l'investitore sulla natura e l'estensione del loro interesse nell'operazione e l'investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all'effettuazione dell'operazione. Ove l'operazione sia conclusa telefonicamente, l'assolvimento dei citati obblighi informativi e il rilascio della relativa autorizzazione da parte dell'investitore devono risultare da registrazione su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

3. Ove gli intermediari autorizzati, al fine dell'assolvimento degli obblighi di cui al precedente comma 2, utilizzino moduli o formulari prestampati, questi devono recare l'indicazione, graficamente evidenziata, che l'operazione è in conflitto di interessi.

Art. 28
Informazioni tra gli intermediari e gli investitori

1. Prima di iniziare la prestazione dei servizi di investimento, gli intermediari autorizzati devono:

a) chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio. L'eventuale rifiuto di fornire le notizie richieste deve risultare dal contratto di cui al successivo articolo 30, ovvero da apposita dichiarazione sottoscritta dall'investitore;

b) consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari di cui all'Allegato n. 3.

2. Gli intermediari autorizzati non possono effettuare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all'investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio, la cui conoscenza sia necessaria per effettuare consapevoli scelte di investimento o disinvestimento.

3. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore appena le operazioni in strumenti derivati da lui disposte per finalità diverse da quelle di copertura abbiano generato una perdita, effettiva o potenziale, pari o superiore al 50% del valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l'esecuzione delle operazioni. Il valore di riferimento di tali mezzi si ridetermina in occasione della comunicazione all'investitore della perdita, nonché in caso di versamenti o prelievi. Il nuovo valore di riferimento è prontamente comunicato all'investitore. In caso di versamenti o prelievi è comunque comunicato all'investitore il risultato fino ad allora conseguito.

4. Gli intermediari autorizzati informano prontamente e per iscritto l'investitore ove il patrimonio affidato nell'ambito di una gestione si sia ridotto per effetto di perdite, effettive o potenziali, in misura pari o superiore al 30% del controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto conto di eventuali conferimenti o prelievi. Analoga informativa dovrà essere effettuata in occasione di ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10% di tale controvalore.

5. Gli intermediari autorizzati mettono sollecitamente a disposizione dell'investitore che ne faccia richiesta i documenti e le registrazioni in loro possesso che lo riguardano, contro rimborso delle spese effettivamente sostenute.

Art. 29
Operazioni non adeguate

1. Gli intermediari autorizzati si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'articolo 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati.

3. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione. Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute.

Art. 30
Contratti con gli investitori

1. Gli intermediari autorizzati non possono fornire i propri servizi se non sulla base di un apposito contratto scritto; una copia di tale contratto è consegnata all'investitore.

2. Il contratto con l'investitore deve:

a) specificare i servizi forniti e le loro caratteristiche;

b) stabilire il periodo di validità e le modalità di rinnovo del contratto, nonché le modalità da adottare per le modificazioni del contratto stesso;

c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire ordini e istruzioni;

d) prevedere la frequenza, il tipo e i contenuti della documentazione da fornire all'investitore a rendiconto dell'attività svolta;

e) indicare e disciplinare, nei rapporti di negoziazione e ricezione e trasmissione di ordini, le modalità di costituzione e ricostituzione della provvista o garanzia delle operazioni disposte, specificando separatamente i mezzi costituiti per l'esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari derivati;

f) indicare le altre condizioni contrattuali eventualmente convenute con l'investitore per la prestazione del servizio.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alla prestazione dei servizi:

a) di collocamento, ivi compresi quelli di offerta fuori sede e di promozione e collocamento a distanza;

b) accessori, fatta eccezione per quello di concessione di finanziamenti agli investitori.

Art. 31
Rapporti tra intermediari e speciali categorie di investitori

1. A eccezione di quanto previsto da specifiche disposizioni di legge e salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti tra intermediari autorizzati e operatori qualificati non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, comma 1, fatta eccezione per il servizio di gestione, e commi 2 e 3, 32, commi 3, 4 e 5, 37, fatta eccezione per il comma 1, lett. e), 38, 39, 40, 41, 42, 43, comma 5, lett. b), comma 6, primo periodo, e comma 7, lett. b) e c), 44, 45, 47, comma 1, 60, 61 e 62.

2. Per operatori qualificati si intendono gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio, le SICAV, i fondi pensione, le compagnie di assicurazione, i soggetti esteri che svolgono in forza della normativa in vigore nel proprio Stato d'origine le attività svolte dai soggetti di cui sopra, le società e gli enti emittenti strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati, le società iscritte negli elenchi di cui agli articoli 106, 107 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le persone fisiche che documentino il possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dal Testo Unico per i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso società di intermediazione mobiliare, le fondazioni bancarie, nonché ogni società o persona giuridica in possesso di una specifica competenza ed esperienza in materia di operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dal legale rappresentante.

Capo II
Norme per la prestazione dei singoli servizi

Sezione I
Negoziazione

Art. 32
Negoziazione

1. Nella prestazione dei servizi di negoziazione, gli intermediari autorizzati eseguono gli ordini rispettando la priorità di tempo nella loro ricezione.

2. Il rifiuto di eseguire un ordine deve essere prontamente comunicato all'investitore.

3. Ferma restando la disciplina di cui al regolamento previsto dall'articolo 25, comma 2, del Testo Unico, gli intermediari autorizzati eseguono in conto proprio o in conto terzi le negoziazioni alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alle dimensioni e alla natura delle operazioni stesse. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dall'investitore.

4. Le condizioni di cui al comma 3 si considerano soddisfatte nel caso in cui la negoziazione sia eseguita in un mercato regolamentato.

5. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto proprio gli intermediari autorizzati comunicano all'investitore, all'atto della ricezione dell'ordine, il prezzo al quale sono disposti a comprare o a vendere gli strumenti finanziari ed eseguono la negoziazione contestualmente all'assenso dell'investitore; sul prezzo pattuito non possono applicare alcuna commissione.

6. Nella prestazione del servizio di negoziazione per conto terzi, ferma restando l'applicazione delle commissioni e delle spese, il prezzo praticato all'investitore è esclusivamente quello ricevuto o pagato dall'intermediario.

Sezione II
Ricezione e trasmissione di ordini, mediazione

Art. 33
Ricezione e trasmissione di ordini

1. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini gli intermediari autorizzati trasmettono tempestivamente gli ordini ricevuti ad altri intermediari autorizzati alla negoziazione o al collocamento, nonché a intermediari comunitari ed extracomunitari autorizzati nei paesi d'origine alla prestazione dei servizi di negoziazione o collocamento.

2. Gli ordini sono trasmessi nello stesso ordine con cui sono stati ricevuti; è in ogni caso fatto divieto di compensare ordini di segno opposto e, salvo quanto previsto al comma 3, di raggrupparli.

3. Nel caso di ordini di compravendita, gli intermediari autorizzati possono, nel trasmetterli all'intermediario negoziatore, raggruppare i singoli ordini ricevuti dagli investitori quando ciò sia compatibile con la natura degli ordini stessi e le modalità di funzionamento del mercato su cui detti ordini devono essere eseguiti non comportino la formazione di prezzi riferiti a singole contrattazioni. In nessun caso gli ordini rilasciati dagli intermediari per proprio conto possono essere raggruppati con quelli di pertinenza degli investitori.

4. Nel caso di ordini relativi a operazioni di collocamento, gli intermediari autorizzati possono trasmettere detti ordini agli intermediari collocatori a condizione che:

a) sia assicurata la consegna all'investitore della documentazione informativa prescritta;

b) siano adottate procedure che assicurino il rispetto da parte dell'intermediario collocatore dei criteri di riparto previsti per l'offerta.

5. Il rifiuto di trasmettere un ordine deve essere immediatamente comunicato all'investitore.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nel caso in cui l'intermediario autorizzato provveda direttamente all'esecuzione degli ordini.

Art. 34
Mediazione

1. Nello svolgimento del servizio di mediazione, gli intermediari autorizzati mettono in contatto due o più investitori per la conclusione di operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari.

2. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, nell'esecuzione dell'incarico gli intermediari autorizzati comunicano a ciascun investitore le circostanze a essi note relative alle caratteristiche dell'operazione.

3. Gli intermediari autorizzati possono percepire una commissione da ciascuna delle parti, indipendentemente dall'effettiva conclusione dell'operazione.

Sezione III
Collocamento e offerta fuori sede

Art. 35
Collocamento di strumenti finanziari

1. Nella prestazione del servizio di collocamento gli intermediari autorizzati si attengono alle disposizioni dettate dall'offerente o dal soggetto che organizza e costituisce il consorzio di collocamento al fine di assicurare l'uniformità delle procedure di offerta e di riparto.

Art. 36
Offerta fuori sede

1. Nell'attività di offerta fuori sede, gli intermediari autorizzati si avvalgono dei promotori finanziari al fine di:

a) promuovere la vendita o la sottoscrizione degli strumenti finanziari, dei servizi di investimento e di quelli accessori, nonché dei prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari;

b) acquisire e fornire le informazioni e consegnare copia del documento di cui agli articoli 28 e 29, comma 3;

c) consegnare agli investitori, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti, ovvero i documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento, di quelli accessori e degli altri prodotti e servizi di cui alla lett. a);

d) illustrare agli investitori, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero dei documenti contrattuali per la fornitura dei servizi di investimento, di quelli accessori e degli altri prodotti e servizi di cui alla lett. a), gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali;

e) illustrare agli investitori la facoltà prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;

f) ricevere il documento di acquisto o di sottoscrizione degli strumenti finanziari e degli altri prodotti finanziari ovvero i documenti contrattuali firmati dagli investitori;

g) ricevere dagli investitori i relativi mezzi di pagamento, strumenti finanziari e altri prodotti finanziari nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento di cui all'articolo 31, comma 6, del Testo Unico;

h) ricevere dagli investitori disposizioni relative ai servizi offerti;

i) ricevere dagli investitori le eventuali richieste di disinvestimento relative agli strumenti finanziari e agli altri prodotti finanziari sottoscritti o acquistati ovvero le dichiarazioni di recesso dai contratti;

l) ricevere dagli investitori le eventuali richieste di trasferimento o ritiro di strumenti finanziari e di altri prodotti finanziari o di somme di denaro.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle banche nell'attività di offerta fuori sede di prodotti e servizi bancari, assicurativi e finanziari, diversi dagli strumenti finanziari e dai servizi di investimento.

3. Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata nei confronti degli operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma 2.

Sezione IV
Gestione di portafogli

Art. 37
Contratti con gli investitori

1. In aggiunta a quanto stabilito dall'articolo 30, il contratto con gli investitori deve:

a) indicare le caratteristiche della gestione;

b) individuare espressamente le operazioni che l'intermediario non può compiere senza la preventiva autorizzazione dell'investitore; ove non siano previste restrizioni indicare espressamente tale circostanza;

c) indicare le modalità attraverso cui l'investitore può impartire istruzioni vincolanti in ordine alle operazioni da compiere;

d) con riguardo agli strumenti finanziari derivati, indicare se detti strumenti possono essere utilizzati per finalità diverse da quella di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione;

e) indicare se l'intermediario è autorizzato a delegare a terzi l'esecuzione dell'incarico ricevuto, specificando, nel caso in cui la delega non riguardi l'intero portafoglio, gli strumenti finanziari, i settori o i mercati di investimento con riferimento ai quali l'autorizzazione viene rilasciata e, in ogni caso, gli eventuali limiti e condizioni dell'autorizzazione;

f) specificare che l'investitore può recedere in qualsiasi momento dal contratto ovvero disporre, in tutto o in parte, il trasferimento o il ritiro dei propri valori, senza che a esso sia addebitata alcuna penalità.

2. Il contratto con l'investitore deve altresì indicare se l'intermediario è autorizzato a fare uso, in relazione alle caratteristiche della gestione prescelta, della leva finanziaria e in che misura. In tale caso, il contratto deve indicare il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria a un valore pari a uno, nonché l'avvertenza che l'uso di una misura della leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che, pertanto, l'investitore può trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

3. Dal momento del recesso, gli intermediari autorizzati non possono compiere atti di gestione sul patrimonio gestito salvo che detti atti si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del patrimonio stesso. Essi possono altresì eseguire le operazioni già disposte dall'investitore e non ancora eseguite salvo che le stesse non siano già state revocate.

Art. 38
Caratteristiche della gestione

1. Per caratteristiche della gestione si intendono:

a) le categorie di strumenti finanziari nelle quali può essere investito il patrimonio gestito e gli eventuali limiti;

b) la tipologia delle operazioni che l'intermediario può effettuare sui suddetti strumenti finanziari;

c) la misura massima della leva finanziaria che l'intermediario può utilizzare;

d) il parametro oggettivo di riferimento al quale confrontare il rendimento della gestione.

Art. 39
Categorie di strumenti finanziari

1. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, formano categorie distinte di strumenti finanziari :

a) con riferimento alla divisa in cui sono espressi, quelli denominati in divise di Stati appartenenti all'Unione Europea, agli Stati Uniti d'America, al Giappone, agli altri Stati appartenenti all'OCSE, a tutti gli altri Stati;

b) con riferimento al mercato sui quali sono negoziati, quelli negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'Unione Europea, quelli negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE, quelli negoziati in un mercato di un altro Stato, quelli non negoziati in alcun mercato;

c) con riferimento agli strumenti finanziari emessi dagli organismi di investimento collettivo, quelli emessi da organismi di investimento collettivo assoggettati alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea, quelli emessi da organismi di investimento collettivo non assoggettati alle disposizioni delle direttive comunitarie ma aventi sede in Stati appartenenti all'OCSE, quelli emessi da organismi di investimento collettivo aventi sede in tutti gli altri Stati;

d) per i titoli di debito, con riferimento all'emittente, quelli emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o emessi da enti internazionali di carattere pubblico, quelli emessi o garantiti da Stati non appartenenti all'OCSE, quelli emessi da altri emittenti. Nell'ambito di questi ultimi, i titoli devono essere distinti in base al rating ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

e) per i titoli di debito, con riferimento alla durata finanziaria (duration), quelli con durata finanziaria non superiore all'anno, quelli con durata finanziaria superiore all'anno e non superiore a 36 mesi, quelli con durata finanziaria superiore a 36 mesi.

Art. 40
Tipologia delle operazioni

1. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, formano tipologie distinte di operazioni:

a) le compravendite a pronti;

b) le compravendite a termine;

c) le vendite allo scoperto;

d) le compravendite a premio;

e) le operazioni di prestito titoli e di riporto;

f) i pronti contro termine.

Art. 41
Leva finanziaria

1. L'intermediario contrae obbligazioni per conto dell'investitore che lo impegnano oltre il patrimonio gestito qualora la leva finanziaria utilizzata superi l'unità.

2. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, per leva finanziaria si intende il rapporto fra il controvalore di mercato delle posizioni nette in strumenti finanziari e il controvalore del patrimonio affidato in gestione calcolato secondo i criteri previsti per i rendiconti trimestrali di cui all'Allegato n. 5.

Art. 42
Parametri oggettivi di riferimento

1. Ai fini della definizione delle caratteristiche della gestione, l'intermediario deve indicare all'investitore un parametro oggettivo di riferimento coerente con i rischi a essa connessi al quale commisurare i risultati della gestione.

2. Tale parametro deve essere costruito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo.

Art. 43
Prestazione del servizio

1. Gli intermediari autorizzati provvedono a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risultino:

a) le analisi e le previsioni sulla base delle quali vengono assunte le strategie generali di investimento;

b) la descrizione delle strategie deliberate.

2. Gli intermediari autorizzati dispongono l'esecuzione delle operazioni sulla base delle strategie generali di investimento preventivamente definite tenendo conto delle informazioni concernenti gli investitori di cui dispongono nonché delle disposizioni particolari impartite dai medesimi.

3. Gli intermediari autorizzati imputano gli ordini separatamente a ciascun investitore prima della loro trasmissione all'incaricato dell'esecuzione.

4. Gli intermediari autorizzati esigono che le operazioni da essi disposte per conto degli investitori siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse e vigilano affinché tali condizioni siano effettivamente conseguite. Nell'individuare le migliori condizioni possibili si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dagli investitori. Le condizioni di cui al presente comma si considerano soddisfatte nel caso in cui le operazioni siano eseguite in un mercato regolamentato.

5. Gli intermediari autorizzati possono effettuare operazioni aventi a oggetto vendite allo scoperto, contratti a premio e strumenti finanziari derivati esclusivamente a condizione che:

a) le operazioni suddette siano concluse con intermediari mobiliari autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità;

b) i contratti a premio, gli strumenti finanziari derivati e quelli oggetto delle vendite allo scoperto siano negoziati in mercati regolamentati, salvo che i medesimi contratti non siano stipulati con finalità di copertura dei rischi connessi alle posizioni detenute in gestione.

6. Gli intermediari autorizzati possono concludere per finalità di impiego del patrimonio gestito operazioni di riporto e di prestito titoli aventi a oggetto esclusivamente strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati; dette operazioni sono concluse con intermediari mobiliari autorizzati, soggetti a vigilanza di stabilità.

7. Gli intermediari autorizzati possono effettuare operazioni di pronti contro termine per finalità di impiego del patrimonio gestito esclusivamente a condizione che:

a) dette operazioni siano concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità;

b) dette operazioni abbiano a oggetto titoli emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE o da enti internazionali di carattere pubblico, ovvero titoli emessi nell'attività di raccolta del risparmio per l'esercizio del credito da banche di Stati appartenenti all'OCSE;

c) l'operazione a pronti sia effettuata al prezzo di mercato ovvero, ove trattasi di titoli non ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati, a un prezzo pari a quello risultante dal prudente apprezzamento dell'intermediario.

Art. 44
Strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati

1. Gli intermediari autorizzati possono inserire nei portafogli dei singoli investitori strumenti finanziari non negoziati in mercati regolamentati in misura non superiore al 25% del controvalore dei patrimoni stessi; le relative operazioni devono essere concluse con intermediari mobiliari a ciò autorizzati e soggetti a vigilanza di stabilità.

2. La percentuale di cui al comma 1 può essere superata a condizione che l'investitore abbia rilasciato a seguito della proposta dell'intermediario la propria preventiva e specifica autorizzazione scritta all'esecuzione di ogni singola operazione. Nel richiedere l'autorizzazione, gli intermediari autorizzati comunicano all'investitore almeno i seguenti elementi che devono essere riportati in premessa all'autorizzazione:

a) lo strumento finanziario oggetto dell'operazione, evidenziando che lo stesso non è negoziato in alcun mercato regolamentato;

b) la quantità e il prezzo prevedibilmente applicato all'operazione, nonché il suo prevedibile controvalore complessivo;

c) le ragioni per le quali ritengono opportuna o comunque utile per l'investitore l'operazione.

3. I singoli strumenti finanziari di cui al comma 1 non possono superare il limite del 10% del controvalore del patrimonio gestito per conto dell'investitore.

4. Nel caso di superamento dei limiti di cui ai commi 1 e 3 per cause diverse dagli acquisti effettuati sulla base delle autorizzazioni di cui al comma 2, la posizione deve essere riportata entro i limiti nel più breve tempo possibile tenendo conto dell'interesse dell'investitore.

5. Il presente articolo non si applica agli strumenti finanziari di cui all'articolo 45, comma 1.

6. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui al presente articolo gli strumenti finanziari oggetto di collocamento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni in mercati regolamentati sono trattati alla stessa stregua degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in detti mercati.

Art. 45
Conflitti di interessi nel servizio di gestione

1. Le disposizioni di cui all'articolo 27 non si applicano alle operazioni in conflitto di interessi derivante da rapporti di gruppo o dalla prestazione congiunta di più servizi quando tali operazioni hanno ad oggetto i seguenti strumenti finanziari, a condizione che la natura dei singoli conflitti sia descritta nel contratto e che l'investitore le abbia espressamente autorizzate nel contratto medesimo:

a) titoli di debito emessi o garantiti da Stati appartenenti all'OCSE;

b) titoli di debito emessi da enti internazionali di carattere pubblico;

c) titoli di debito emessi da banche o altri emittenti con sede in uno Stato appartenente all'OCSE e negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE o aventi un rating massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

d) titoli di debito emessi o garantiti da Stati non appartenenti all'OCSE, da banche o da altri emittenti aventi sede in uno Stato non appartenente all'OCSE, ma negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE e aventi un rating massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

e) quote o azioni di organismi di investimento collettivo aventi sede in Stati appartenenti all'OCSE;

f) titoli di debito emessi o garantiti da Stati non appartenenti all'OCSE e negoziati in un mercato di uno Stato non appartenente all'OCSE;

g) titoli di debito emessi da banche o da altri emittenti con sede in Stati non appartenenti all'OCSE, negoziati in un mercato di uno Stato non appartenente all'OCSE e aventi un rating massimo ottenuto da agenzie di valutazione indipendenti;

h) azioni e altri titoli di capitale di emittenti aventi sede in uno Stato appartenente all'OCSE negoziati in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE;

i) quote o azioni di organismi di investimento collettivo con sede in Stati non appartenenti all'OCSE negoziate in un mercato di uno Stato appartenente all'OCSE.

2. Gli strumenti finanziari inseriti nel portafoglio di ogni singolo investitore per effetto delle operazioni di cui al comma 1, lettere f), g), h) ed i), non possono superare il 50% del suo controvalore. Le operazioni comportanti il superamento del predetto limite sono consentite nel rispetto, per ogni singola operazione, delle disposizioni di cui all'articolo 27.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 27 non si applicano alle operazioni in conflitto di interessi derivante da rapporti di gruppo o dalla prestazione congiunta di più servizi quando tali operazioni hanno ad oggetto strumenti finanziari diversi da quelli di cui al comma 1, a condizione che la natura dei singoli conflitti sia descritta nel contratto e che l'investitore le abbia espressamente autorizzate nel contratto medesimo. Gli strumenti finanziari inseriti nel portafoglio di ogni singolo investitore, per effetto di tali operazioni, non possono superare il 25% del suo controvalore. Le operazioni comportanti il superamento del predetto limite sono consentite nel rispetto, per ogni singola operazione, delle disposizioni di cui all'articolo 27. Ogni singolo strumento finanziario inserito nel portafoglio di ogni singolo investitore in base alle disposizioni del presente comma non può comunque superare il 5% del suo controvalore.

4. Le disposizioni di cui all'articolo 27 non si applicano alle operazioni in conflitto di interessi derivante da rapporti di affari propri o di società del gruppo, a condizione che la natura dei singoli conflitti sia descritta nel contratto e che l'investitore le abbia espressamente autorizzate nel contratto medesimo.

5. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui al presente articolo, si considerano rilevanti i collocamenti conclusi o garantiti dall'intermediario o dai soggetti appartenenti al gruppo nei tre mesi precedenti la data di inserimento dei relativi strumenti finanziari nei portafogli degli investitori.

6. Ai fini dell'applicazione dei limiti di cui al presente articolo gli strumenti finanziari oggetto di collocamento finalizzato all'ammissione alle negoziazioni in mercati di Stati appartenenti all'OCSE sono trattati alla stessa stregua degli strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in detti mercati.

Art. 46
Delega dell'attività di gestione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, gli intermediari autorizzati possono conferire con apposito contratto scritto a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento deleghe gestionali.

2. Le deleghe possono essere conferite a intermediari comunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento; la delega può essere altresì conferita a intermediari extracomunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del medesimo servizio, a condizione che esistano apposite intese tra la Consob e la Banca d'Italia e le competenti autorità dello Stato in cui detti intermediari hanno sede.

3. In ogni caso, la delega:

a) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità dell'intermediario delegante che resta soggetto alle disposizioni di cui al presente regolamento anche con riferimento alle operazioni compiute dall'intermediario delegato;

b) deve avere una durata determinata e deve poter essere revocata con effetto immediato dall'intermediario delegante;

c) deve essere conforme alle indicazioni fornite dall'investitore nel contratto;

d) deve contenere clausole che, ove l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso del delegante, prevedano che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dall'intermediario delegante;

e) deve essere formulata in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento all'intermediario delegante e a quello delegato;

f) deve prevedere un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dall'intermediario delegato al delegante che consenta l'esatta ricostruzione dei patrimoni gestiti di pertinenza dei singoli investitori.

4. Ove non specificato nel contratto e in ogni caso di successive variazioni, l'intermediario autorizzato comunica prontamente per iscritto all'investitore gli estremi identificativi dell'intermediario delegato prima dell'inizio dell'operatività dello stesso intermediario delegato.

Sezione V
Concessione di finanziamenti

Art. 47
Concessione di finanziamenti agli investitori

1. In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 30, il contratto con gli investitori deve indicare i tipi di finanziamento previsti, il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati o i criteri oggettivi per la loro determinazione, nonché gli eventuali maggiori oneri applicabili in caso di mora; la possibilità di variare in senso sfavorevole all'investitore il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata nel contratto con clausola specificamente approvata dall'investitore.

2. Configura concessione di finanziamenti l'effettuazione di operazioni di pronti contro termine, di riporto, di prestito titoli e di ogni altra analoga operazione finalizzata all'acquisizione da parte dell'investitore a titolo di provvista di somme di denaro o strumenti finanziari contro pagamento di un interesse:

a) il cui ricavato sia destinato all'esecuzione di operazioni relative a strumenti finanziari nelle quali interviene l'intermediario;

b) in cui l'intermediario acquisisca dall'investitore, a fronte del finanziamento concesso, adeguate garanzie; di regola, gli strumenti finanziari costituiti in garanzia sono gli stessi oggetto delle operazioni di cui alla lett. a). Il valore degli strumenti finanziari acquisiti in garanzia deve risultare congruo rispetto all'importo del finanziamento concesso.

TITOLO II
SERVIZIO DI GESTIONE COLLETTIVA DEL RISPARMIO

Art. 48
Regole generali di comportamento

1. Nello svolgimento del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio e le SICAV, nell'interesse dei partecipanti agli OICR e dell'integrità del mercato mobiliare:

a) operano in modo indipendente e coerente con i principi e le regole generali del Testo Unico;

b) operano nel rispetto degli obiettivi di investimento indicati nel prospetto informativo degli OICR gestiti;

c) si astengono da ogni comportamento che possa avvantaggiare un patrimonio gestito, ivi inclusi quelli gestiti nell'ambito della prestazione del servizio di gestione individuale di portafogli per conto terzi, a danno di un altro;

d) acquisiscono una conoscenza adeguata degli strumenti finanziari, dei beni e degli altri valori in cui è possibile investire il patrimonio gestito;

e) operano al fine di contenere i costi a carico degli OICR gestiti e di ottenere dal servizio svolto il miglior risultato possibile, anche in relazione agli obiettivi di investimento degli stessi OICR.

Art. 49
Conflitti di interessi

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV vigilano per l'individuazione dei conflitti d'interessi. Esse possono effettuare operazioni in cui hanno direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo, a condizione che sia comunque assicurato un equo trattamento degli OICR avuto anche riguardo agli oneri connessi alle operazioni da eseguire.

2. Le società di gestione del risparmio e le SICAV individuano i casi in cui le condizioni contrattuali convenute con i soggetti che prestano servizi a favore di dette società confliggono con gli interessi degli OICR gestiti e assicurano:

a) che il patrimonio degli OICR non sia gravato da oneri altrimenti evitabili o escluso dalla percezione di utilità ad esso spettanti;

b) che vengano illustrate agli investitori nel prospetto informativo le fonti di reddito o le altre utilità percepite a fronte della prestazione del servizio di gestione collettiva dalla società di gestione del risparmio o dalla SICAV non direttamente derivanti dagli OICR a titolo di commissioni gestionali.

Art. 50
Obiettivi di investimento

1. Nel prospetto informativo gli obiettivi di investimento sono indicati con riferimento:

a) alle categorie di strumenti finanziari, beni e altri valori in cui il patrimonio dell'OICR è tipicamente investito e agli eventuali limiti;

b) alle tipologie di operazioni che sono tipicamente effettuate nell'investimento del patrimonio dell'OICR;

c) alle caratteristiche in termini di rischio-rendimento cui è tipicamente improntata la gestione.

2. Le società di gestione del risparmio e le SICAV indicano altresì un parametro oggettivo di riferimento, costruito facendo riferimento a indicatori finanziari elaborati da soggetti terzi e di comune utilizzo, coerente con i rischi connessi alla gestione dell'OICR, al quale confrontare il rendimento dell'OICR stesso.

Art. 51
Frequenza delle operazioni

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV si astengono dall'effettuare per conto degli OICR gestiti operazioni con frequenza non necessaria per la realizzazione degli obiettivi degli OICR stessi.

Art. 52
Rapporti tra società di gestione del risparmio

1. La gestione degli OICR può essere svolta da società di gestione del risparmio diverse dalla società promotrice. A tale fine le società di gestione del risparmio interessate stipulano apposita convenzione.

2. In ogni caso, la convenzione:

a) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità delle società stipulanti. La società promotrice e quella che svolge la gestione vigilano reciprocamente sull'osservanza della convenzione;

b) deve avere contenuto conforme agli obiettivi di investimento degli OICR con riferimento ai quali è stipulata;

c) deve essere formulata in maniera tale da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento alla società promotrice e alla società che svolge la gestione;

d) deve prevedere un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dalla società che svolge la gestione che consenta alla società promotrice la puntuale amministrazione dei rapporti con i partecipanti.

3. Della convenzione e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto informativo.

Art. 53
Delega della gestione

1. Le società di gestione del risparmio possono affidare, relativamente agli OICR da esse gestiti, con apposito contratto scritto, ad altre società di gestione del risparmio o a intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento specifiche scelte di investimento nel quadro di criteri di allocazione del risparmio da esse definiti di tempo in tempo.

2. Le deleghe possono essere conferite ad intermediari comunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio o del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento; la delega può essere altresì conferita a intermediari extracomunitari autorizzati nel proprio Stato d'origine alla prestazione dei medesimi servizi, a condizione che esistano apposite intese tra la Consob e la Banca d'Italia e le competenti autorità dello Stato in cui detti intermediari hanno sede.

3. In ogni caso, la delega:

a) non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della società delegante che resta soggetta alle disposizioni di cui al presente regolamento anche con riferimento alle operazioni compiute dal soggetto delegato;

b) deve avere una durata determinata e deve poter essere revocata con effetto immediato dall'intermediario delegante;

c) deve essere conforme agli obiettivi di investimento dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata;

d) deve contenere clausole che, ove l'esecuzione delle operazioni non sia subordinata al preventivo assenso del delegante, prevedano che il delegato debba attenersi, nelle scelte degli investimenti, alle indicazioni impartite periodicamente dalla società di gestione del risparmio delegante;

e) deve essere formulata in modo da assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di conflitto di interessi con riferimento alla società delegante e al soggetto delegato;

f) deve prevedere un flusso costante di informazioni sulle operazioni effettuate dal soggetto delegato alla società delegante che consenta l'esatta ricostruzione del patrimonio dell'OICR con riferimento al quale viene rilasciata.

4. Della delega e dei suoi contenuti è data informazione nel prospetto informativo.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle SICAV, fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 7, del Testo Unico.

Art. 54
Prestazione del servizio

1. Le società di gestione del risparmio e le SICAV provvedono a formalizzare e conservare apposita documentazione da cui risultino per ciascun OICR gestito:

a) le analisi e le previsioni sulla base delle quali vengono assunte le strategie generali di investimento;

b) la descrizione delle strategie deliberate.

2. Le società di gestione del risparmio e le SICAV dispongono l'esecuzione delle operazioni sulla base delle strategie generali di investimento preventivamente definite, tenendo conto degli obiettivi di investimento degli OICR gestiti.

3. Le società di gestione del risparmio e le SICAV imputano gli ordini separatamente a ciascun OICR o comparto gestito prima della loro trasmissione all'intermediario incaricato dell'esecuzione.

4. Le società di gestione del risparmio e le SICAV esigono che le operazioni da essi disposte per conto degli OICR gestiti siano eseguite alle migliori condizioni possibili con riferimento al momento, alla dimensione e alla natura delle operazioni stesse e vigilano affinché tali condizioni siano effettivamente conseguite. Nell'individuare le migliori condizioni si ha riguardo ai prezzi pagati o ricevuti e agli altri oneri sostenuti direttamente o indirettamente dagli OICR. Le condizioni di cui al presente comma si considerano soddisfatte nel caso in cui le operazioni siano eseguite in un mercato regolamentato.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 61, comma 4, 62, comma 4, e 63, comma 4, non si applicano, salvo diverso accordo tra le parti, nei rapporti intrattenuti da società di gestione del risparmio e da SICAV con gli operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma 2.

Art. 55
Collocamento diretto

1. Alle società di gestione del risparmio che procedono al collocamento diretto, anche fuori sede, di quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o per i quali svolgono la gestione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 26, comma 1, lett. a), c), d) ed e), 28, commi 1, 2 e 5, 29, 31 e 36. Le stesse disposizioni si applicano alle SICAV che procedono al collocamento diretto, anche fuori sede, di azioni di propria emissione.

PARTE III
ORGANIZZAZIONE E PROCEDURE INTERNE

Art. 56
Procedure interne

1. Ai fini del presente regolamento, per procedura si intende l'insieme delle disposizioni interne dirette a disciplinare l'ordinata e corretta prestazione dei servizi.

2. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV si dotano di procedure idonee a:

a) ricostruire le modalità, i tempi e le caratteristiche dei comportamenti posti in essere nella prestazione dei servizi;

b) assicurare una adeguata vigilanza interna sulle attività svolte dal personale addetto e dai promotori finanziari.

3. Gli intermediari autorizzati, anche al fine di ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi, adottano procedure interne finalizzate ad assicurare che non si verifichino scambi di informazioni fra i settori dell'organizzazione aziendale che devono essere tenuti separati secondo quanto disposto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lett. a), del Testo Unico;

4. Gli intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, le società di gestione del risparmio e le SICAV, anche al fine di ridurre al minimo il rischio di conflitti di interessi, adottano procedure interne finalizzate ad assicurare che non si verifichino scambi di informazioni con altre società del gruppo che prestano servizi di negoziazione, ricezione e trasmissione di ordini, collocamento e servizi accessori di cui all'articolo 1, comma 6, lett. d) ed e), del Testo Unico.

5. Per le negoziazioni su strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, gli intermediari autorizzati alla prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano procedure idonee a consentire loro di ricercare le condizioni di cui agli articoli 43, comma 4, e 54, comma 4, e a documentare tale ricerca.

6. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano procedure interne finalizzate alla ordinata e sollecita gestione e archiviazione della corrispondenza e della documentazione ricevuta e trasmessa, anche tramite i promotori finanziari, nell'ambito dei servizi prestati.

7. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV comunicano per iscritto al personale addetto e ai promotori finanziari le procedure concernenti le modalità di svolgimento delle attività agli stessi assegnate, precisando i connessi compiti, doveri e responsabilità.

Art. 57
Controllo interno

1. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV istituiscono una apposita funzione di controllo interno.

2. La funzione di controllo interno è assegnata ad apposito responsabile svincolato da rapporti gerarchici rispetto ai responsabili dei settori di attività sottoposti al controllo. Egli svolge la propria attività in modo autonomo e indipendente e riferisce degli esiti dell'attività con obiettività e imparzialità.

3. La funzione di controllo interno:

a) verifica costantemente l'idoneità delle procedure interne ad assicurare il rispetto delle disposizioni di cui al Testo Unico e ai relativi regolamenti di attuazione;

b) vigila sul rispetto delle procedure interne;

c) vigila sul rispetto del codice interno di comportamento di cui all'articolo 58;

d) gestisce il registro dei reclami di cui all'articolo 59;

e) svolge una attività di supporto consultivo ai settori dell'organizzazione aziendale con riferimento alle problematiche concernenti la prestazione dei servizi, i conflitti di interessi e i conseguenti comportamenti da tenere.

4. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 3, il responsabile della funzione di controllo interno predispone un apposito registro in cui sono tempestivamente annotati il servizio interessato, l'oggetto delle verifiche effettuate, la loro durata, il periodo cui le stesse si riferiscono, i risultati emersi, le proposte formulate nonché le decisioni eventualmente assunte dai responsabili dei settori dell'organizzazione aziendale o dagli organi aziendali competenti.

5. Il responsabile della funzione di controllo interno riferisce dei risultati della propria attività al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale. Nel caso in cui constati gravi irregolarità, il responsabile della funzione di controllo interno ne riferisce immediatamente al collegio sindacale il quale, a norma dell'articolo 8, comma 3, del Testo Unico, segnala senza indugio alla Consob e alla Banca d'Italia le irregolarità riscontrate.

6. Il responsabile della funzione di controllo interno trasmette, in via ordinaria, almeno una volta l'anno, in occasione dell'esame del bilancio, al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale un'apposita relazione riassuntiva concernente le verifiche effettuate nel corso dell'anno, gli esiti delle stesse e le eventuali proposte conseguenti anche a una valutazione unitaria dei fenomeni riscontrati, nonché il piano delle verifiche programmate per l'anno successivo.

Art. 58
Codice interno di comportamento

1. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV adottano e rispettano un codice interno di autodisciplina, anche rinviando a quelli adottati da associazioni di categoria in riferimento ai servizi esercitati. Detto codice, in linea con quanto previsto dal Testo Unico definisce le regole di comportamento dei componenti gli organi amministrativi e di controllo, dei dipendenti, dei promotori finanziari e dei collaboratori con riferimento, almeno:

a) all'obbligo di riservatezza sulle informazioni di carattere confidenziale acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria funzione;

b) alle procedure stabilite per compiere per conto proprio operazioni aventi a oggetto strumenti finanziari;

c) alle procedure concernenti i rapporti con gli investitori che intendano avvalersi di procuratori o incaricati ai fini della stipulazione dei contratti o dell'effettuazione di operazioni, se questi sono amministratori, sindaci, dipendenti, collaboratori e promotori finanziari degli intermediari stessi;

d) al divieto di ricevere utilità da terzi che possano indurre a tenere comportamenti in contrasto con gli interessi degli investitori o del soggetto per conto del quale operano.

2. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV rispettano i codici di autodisciplina adottati dalle associazioni di categoria alle quali aderiscono.

3. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV si astengono dal porre in essere e controllano che i propri dipendenti, collaboratori e promotori finanziari non pongano in essere comportamenti pericolosi, ritenuti pericolosi o indicativi di situazioni di pericolo per il pubblico risparmio e per il mercato.

Art. 59
Reclami

1. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV istituiscono un apposito registro, da tenere in forma elettronica, in cui sono tempestivamente annotati gli estremi essenziali dei reclami presentati per iscritto dagli investitori.

2. Il registro dei reclami, gestito dal responsabile della funzione di controllo interno, deve contenere almeno i seguenti elementi informativi:

a) l'identificazione dell'investitore che ha presentato il reclamo e del servizio al quale il reclamo si riferisce;

b) l'identificazione del dipendente, collaboratore o promotore finanziario, dell'unità organizzativa di appartenenza e del relativo responsabile, a cui è stato affidato l'investitore per la prestazione del servizio;

c) la data di presentazione e di ricevimento del reclamo;

d) le cause del reclamo;

e) le somme di denaro e il valore degli strumenti finanziari di pertinenza dell'investitore complessivamente detenuti dall'intermediario;

f) il pregiudizio economico lamentato dall'investitore o stimato in relazione a quanto esposto nel reclamo;

g) la data dell'eventuale corrispondenza intercorsa prima dell'esito del reclamo;

h) le valutazioni sintetiche del reclamo e il suo esito;

i) la data di comunicazione dell'esito del reclamo.

3. Gli intermediari autorizzati, le società di gestione del risparmio e le SICAV trattano i reclami ricevuti in modo sollecito; l'esito finale del reclamo, contenente le determinazioni dell'intermediario, è comunicato per iscritto all'investitore, di regola, entro il termine di 90 giorni dal ricevimento.

4. Entro quaranta giorni dalla fine di ciascun semestre, il responsabile della funzione di controllo interno trasmette al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale una apposita relazione riassuntiva che illustri, per ciascun servizio prestato, la situazione complessiva dei reclami ricevuti. Qualora dall'analisi e valutazione dei reclami ricevuti nel semestre dovesse emergere che le lamentele complessivamente ricevute sono state originate da carenze organizzative e/o procedurali, il responsabile della funzione di controllo interno descrive, in una apposita sezione della stessa relazione, le carenze riscontrate e le proposte per la loro rimozione.

PARTE IV
OBBLIGHI DI ATTESTAZIONE, RENDICONTAZIONE E REGISTRAZIONE

Art. 60
Attestazione degli ordini

1. Nella prestazione dei propri servizi, gli intermediari autorizzati rilasciano agli investitori, all'atto del ricevimento degli ordini presso la propria sede legale o le proprie dipendenze, una attestazione cartacea contenente:

a) il nome dell'investitore;

b) l'orario, qualora rilevante con riferimento alle modalità di esecuzione, e la data di ricevimento dell'ordine;

c) gli elementi essenziali dell'ordine e le eventuali istruzioni accessorie.

2. Gli intermediari autorizzati registrano su nastro magnetico o su altro supporto equivalente gli ordini impartiti telefonicamente dagli investitori.

3. I promotori finanziari incaricati dagli intermediari autorizzati di ricevere ordini fuori dalla sede legale o dalle dipendenze rilasciano agli investitori, all'atto del ricevimento degli ordini, una attestazione cartacea contenente gli elementi di cui al comma 1. Qualora gli ordini siano ricevuti per via telefonica, i promotori finanziari sono tenuti alla registrazione di cui al comma 2.

4. Gli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle revoche degli ordini disposte dagli investitori.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche agli ordini ricevuti da società di gestione del risparmio nell'ambito del collocamento diretto, anche fuori sede, di quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o per i quali svolgono la gestione. Le medesime disposizioni si applicano agli ordini ricevuti da SICAV nell'ambito del collocamento diretto, anche fuori sede, di azioni di propria emissione.

Art. 61
Informazioni sulle operazioni eseguite

1. Nella prestazione dei servizi di negoziazione, gli intermediari autorizzati inviano al domicilio dell'investitore per ogni operazione eseguita, entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione, una nota relativa all'operazione stessa in cui sono distintamente riportate le seguenti informazioni:

a) l'orario, qualora rilevante con riferimento alle modalità di esecuzione, e la data di esecuzione dell'operazione;

b) il tipo di operazione;

c) il mercato regolamentato in cui l'operazione è stata eseguita ovvero se la stessa è stata eseguita fuori mercato;

d) lo strumento finanziario e le quantità oggetto dell'operazione;

e) il prezzo praticato, unitario e totale;

f) se la controparte dell'investitore è costituita dall'intermediario;

g) le commissioni e le spese addebitate;

h) gli eventuali effetti fiscali;

i) il termine e le modalità di liquidazione dell'operazione.

2. Nella prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini, gli intermediari autorizzati provvedono all'invio della nota di cui al comma 1 entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello in cui si è avuta conferma dell'esecuzione dell'ordine trasmesso. La presente disposizione non si applica nel caso di ordini relativi a operazioni di collocamento.

3. Salvo il caso di cui al comma 4, nella prestazione del servizio di collocamento, ivi inclusa l'attività di offerta fuori sede di strumenti finanziari, gli intermediari autorizzati provvedono all'invio della nota di cui al comma 1 entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di conclusione dell'operazione di collocamento. Nel caso si verifichino le condizioni per un riparto degli strumenti finanziari, da cui consegua una esecuzione parziale dell'ordine ricevuto, la nota deve indicare esplicitamente tali condizioni.

4. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio e le SICAV provvedono all'invio della nota di cui al comma 1 entro il settimo giorno lavorativo successivo a quello di esecuzione delle operazioni di sottoscrizione e disinvestimento disposte dagli investitori. La nota contiene informazioni circa la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero delle quote o azioni attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce; in caso di sottoscrizione attraverso piani di accumulazione, può essere inviata una nota riassuntiva con cadenza trimestrale o semestrale. Analoghe informazioni sono contenute nella nota concernente le operazioni di disinvestimento.

Art. 62
Rendicontazioni periodiche

1. Il contratto relativo alla prestazione dei servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione di ordini può prevedere l'invio agli investitori, in alternativa a quanto previsto dall'articolo 61, di un rendiconto mensile redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 4. Il rendiconto è inviato entro quindici giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento.

2. Nella prestazione del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, gli intermediari autorizzati inviano al domicilio dell'investitore almeno con cadenza trimestrale il rendiconto relativo al periodo di riferimento, redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 5. Il rendiconto è inviato entro quindici giorni lavorativi dalla data di chiusura del periodo di riferimento.

3. Nella prestazione del servizio accessorio di finanziamento di cui all'articolo 1, comma 6, lett. c), del Testo Unico, gli intermediari autorizzati inviano al domicilio dell'investitore il rendiconto relativo ai finanziamenti concessi redatto secondo lo schema di cui all'Allegato n. 6. La cadenza del rendiconto e il termine massimo di invio sono definiti, in ragione del servizio di investimento prestato, secondo quanto previsto dai commi 1 e 2.

4. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio, le società di gestione del risparmio e le SICAV:

a) mettono a disposizione degli investitori, nei luoghi e con le modalità indicate nel prospetto informativo, i prospetti periodici dell'OICR ed i dati sul suo rendimento percentuale nel periodo di riferimento. Della disponibilità del prospetto periodico è dato avviso su almeno un quotidiano a diffusione nazionale; l'avviso riporta i dati sul rendimento percentuale dell'OICR nel periodo di riferimento;

b) con periodicità semestrale, su richiesta degli investitori che non abbiano ritirato i certificati, inviano al domicilio degli stessi un prospetto riassuntivo indicante il numero delle quote o azioni di OICR di pertinenza e il loro valore all'inizio ed al termine del periodo di riferimento, nonché le sottoscrizioni e i disinvestimenti.

5. I dati sul rendimento percentuale dell'OICR comunque diffusi dalle società di gestione del risparmio e dalle SICAV sono sempre confrontati con quelli del parametro oggettivo di riferimento.

Art. 63
Registrazione degli ordini e delle operazioni

1. Gli intermediari autorizzati registrano in forma elettronica, entro il giorno successivo a quello di ricezione, gli elementi essenziali degli ordini impartiti dagli investitori Nell'ambito del servizio di gestione su base individuale di portafogli di investimento, gli intermediari registrano in forma elettronica, all'atto della loro trasmissione, gli elementi essenziali degli ordini impartiti per conto degli investitori. Gli intermediari registrano altresì, con le stesse modalità e negli stessi tempi, le disposizioni di revoca degli ordini precedentemente impartiti.

2. Gli intermediari autorizzati registrano in forma elettronica, entro il giorno successivo a quello di esecuzione, gli elementi essenziali delle operazioni eseguite, ivi comprese quelle eseguite per proprio conto.

3. Analoghe registrazioni sono effettuate dagli intermediari per gli ordini impartiti e per le operazioni eseguite al fine di fare fronte a eventuali errori di registrazione, trasmissione od esecuzione di ordini.

4. Le procedure di registrazione devono consentire in ogni momento di effettuare ricerche ed estrazioni per strumento finanziario, tipologia di operazione, investitore, controparte, promotore finanziario, dipendente, data e orario, mercato di esecuzione e servizio di investimento.

5. Le società di gestione del risparmio e le SICAV registrano in forma elettronica:

a) entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione, gli elementi essenziali degli ordini di sottoscrizione e di disinvestimento ricevuti dagli investitori, nonché entro il giorno successivo a quello di esecuzione, le condizioni alle quali detti ordini sono stati eseguiti. Le procedure di registrazione devono consentire in ogni momento di effettuare ricerche ed estrazioni per ogni singolo OICR o comparto, tipologia di operazione, investitore, intermediario che ha trasmesso l'ordine, promotore finanziario, data e orario;

b) all'atto della trasmissione, gli elementi essenziali degli ordini disposti per conto degli OICR gestiti e, entro il giorno successivo a quello di esecuzione, gli elementi essenziali delle operazioni eseguite. Le procedure di registrazione devono consentire in ogni momento di effettuare ricerche ed estrazioni per strumento finanziario, tipologia di operazione, OICR o comparto gestito, controparte, dipendente, data e orario e mercato di esecuzione.

6. Le procedure devono assicurare l'immodificabilità delle registrazioni effettuate; eventuali correzioni devono essere adeguatamente evidenziate.

PARTE V
AGENTI DI CAMBIO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 64
Agenti di cambio

1. Gli agenti di cambio sono tenuti all'osservanza del presente regolamento.

2. Per quanto riguarda l'organizzazione e le procedure interne, gli agenti di cambio, nel rispetto dei principi generali previsti nella parte III, adottano procedure che tengono conto delle attività svolte, del volume d'affari e del numero dei dipendenti e collaboratori utilizzati.

TITOLO II
CONTROLLO CONTABILE

Art. 65
Controllo contabile

1. Agli agenti di cambio si applicano, in quanto compatibili, ad eccezione degli articoli 156, comma quinto, 157, 158, 159 e 165, le disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, sezione VI del Testo Unico e l'articolo 78 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti.

2. La società di revisione, oltre a quanto previsto dall'articolo 155, comma 1, del Testo Unico, verifica:

a) che l'organizzazione e le procedure interne garantiscano il rispetto degli obblighi di attestazione, rendicontazione e di registrazione degli ordini e delle operazioni eseguite per conto dei clienti;

b) con cadenza almeno trimestrale, la consistenza delle singole posizioni dei clienti e la separazione del loro patrimonio da quello di pertinenza dell'agente di cambio anche sulla base degli estratti conto emessi dai subdepositari.

Art. 66
Conferimento e revoca dell'incarico

1. L'incarico conferito dall'agente di cambio dura tre esercizi e può essere rinnovato per non più di due volte.

2. L'agente di cambio revoca l'incarico quando ricorra una giusta causa, provvedendo contestualmente a conferire l'incarico ad altra società di revisione. La società di revisione a cui è stato revocato l'incarico continua ad esercitare l'attività di controllo contabile fino a quando non acquista efficacia il confetimento del nuovo incarico.

3. La Consob conferisce d'ufficio l'incarico di revisione e ne determina il corrispettivo qualora, trascorsi sessanta giorni dalla scadenza dell'incarico ovvero dalla comunicazione prevista dall'articolo 163, comma 5, del Testo Unico, l'agente di cambio non abbia provveduto ad un nuovo conferimento. La Consob delibera nei quarantacinque giorni successivi alla scadenza del suddetto termine.

Art. 67
Comunicazioni alle Autorità di controllo

1. L'agente di cambio comunica alla Consob e alla Banca d'Italia il conferimento dell'incarico e i contenuti dell'accordo nonché le motivazioni dell'eventuale revoca.

2. La società di revisione, senza indugio:

a) trasmette alla Consob e alla Banca d'Italia la relazione sul bilancio di esercizio;

b) comunica alle stesse Autorità le eventuali irregolarità riscontrate nel corso delle verifiche previste dall'articolo 65, comma 2.

PARTE VI
INTERMEDIARI COMUNITARI ED EXTRACOMUNITARI

Art. 68
Intermediari comunitari ed extracomunitari

1. Alle succursali in Italia di imprese di investimento e di banche comunitarie ed extracomunitarie non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 63, a condizione che registrazioni analoghe siano dovute in base alla normativa emanata dalle autorità competenti dello Stato d'origine.

2. Alle imprese di investimento e alle banche comunitarie ed extracomunitarie operanti in Italia senza stabilimento di succursali non si applicano le disposizioni di cui alla Parte III del presente Libro e all'articolo 63.

PARTE VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 69
Conservazione dei registri e della documentazione

1. Fatte salve le disposizioni di legge in materia di conservazione di libri e documenti:

a) le registrazioni di cui al presente regolamento sono conservate per almeno otto anni;

b) le attestazioni e le registrazioni magnetiche degli ordini e delle autorizzazioni telefoniche di cui al presente regolamento sono conservate per almeno due anni;

c) i contratti, la corrispondenza e la documentazione di cui al presente regolamento sono conservati per almeno un quinquennio dalla cessazione dei rapporti con gli investitori cui sono riferiti.

2. I contratti, la corrispondenza e la documentazione di cui al presente regolamento possono essere conservati mediante supporti magnetici, microfilmature, supporti ottici o digitali, ovvero in altra forma tecnica equivalente.

Art. 70

Entrata in vigore e disposizioni transitorie

1. Il presente Libro, salvo quanto previsto nei commi 2, 3, 4 e 5, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

2. Le disposizioni della Parte II, Titolo II, del presente Libro, ad eccezione dell'articolo 51, entrano in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

3. Nella prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio le società di gestione del risparmio e le SICAV si adeguano alle disposizioni della Parte III e della Parte IV del presente Libro entro il centottantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

4. Le disposizioni della Parte V, Titolo II, del presente Libro entrano in vigore il 1° gennaio 1999.

5. Dalla data di entrata in vigore del presente Libro sono abrogati il Regolamento n. 10943 del 1997 ed il Titolo III del Regolamento n. 8850 del 1994. Sino al centottantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente Libro, le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo n. 415 del 1996, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli agenti di cambio, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993 autorizzati alla prestazione di servizi di investimento e le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia possono continuare ad applicare le disposizioni del Regolamento n. 10943 del 1997.

LIBRO IV
PROMOZIONE E COLLOCAMENTO A DISTANZA DI SERVIZI DI INVESTIMENTO E DI PRODOTTI FINANZIARI

Art. 71
Definizioni

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) "servizi di investimento": i servizi di cui all'articolo 1, comma 5, del Testo Unico, nonché i servizi di cui alla sezione A della tabella allegata allo stesso Testo Unico;

b) "intermediari autorizzati": le imprese di investimento e le banche autorizzate allo svolgimento del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera c), del Testo Unico nonché, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati alla prestazione del medesimo servizio;

c) "soggetti abilitati": le SIM, ivi comprese le società di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, le banche italiane autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del decreto legislativo n. 385 del 1993, autorizzati alla prestazione del servizio di cui all'articolo 1, comma 5, lettera a), del Testo Unico, limitatamente agli strumenti finanziari derivati, nei casi e alle condizioni stabiliti ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del Testo Unico, le società di gestione del risparmio, le SICAV, gli agenti di cambio, le imprese di investimento e le banche comunitarie ed extracomunitarie comunque abilitate alla prestazione di servizi di investimento in Italia.

Art. 72
Ambito di applicazione

1. Il presente Libro disciplina la promozione e il collocamento di servizi di investimento, di strumenti finanziari e di altri prodotti finanziari da parte di soggetti abilitati, realizzati mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentano di stabilire un contatto con i singoli investitori:

a) con possibilità di dialogo o altre forme di interazione rapida;

b) anche senza possibilità di interazione rapida, qualora i documenti o i messaggi inviati presentino contenuto negoziale o comunque non si limitino ad enunciare le qualità e le caratteristiche del soggetto offerente, dei servizi di investimento o degli strumenti finanziari offerti.

2. Il presente Libro non si applica alla promozione e al collocamento a distanza dei prodotti indicati nell'articolo 100, comma 1, lettera f), del Testo Unico.

3. Il presente Libro si applica anche all'attività di promozione e collocamento a distanza di cui all'articolo 73, comma 3.

4. Non costituisce promozione e collocamento a distanza quella effettuata nei confronti degli operatori qualificati di cui all'articolo 31, comma 2.

Art. 73
Soggetti

1. La promozione e il collocamento a distanza dei prodotti finanziari di cui all'articolo 72 possono essere effettuati:

a) dagli intermediari autorizzati;

b) dalle società di gestione del risparmio, limitatamente alle quote di fondi comuni di investimento di propria istituzione o per i quali svolgono la gestione;

c) dalle SICAV, limitatamente alle azioni di propria emissione.

2. I soggetti abilitati possono effettuare la promozione e il collocamento a distanza dei propri servizi di investimento. Gli intermediari autorizzati possono effettuare la promozione e il collocamento a distanza dei servizi di investimento prestati da altri intermediari.

3. Le imprese di investimento possono procedere alla promozione e al collocamento a distanza anche dei prodotti che possono offrire fuori sede in base alle disposizioni di cui all'articolo 36.

Art. 74
Limiti all'impiego di tecniche di comunicazione a distanza

1. La promozione e il collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza non possono effettuarsi e, qualora intrapresi, devono essere immediatamente interrotti, nei confronti degli investitori che si dichiarino esplicitamente contrari al loro svolgimento o alla loro prosecuzione.

Art. 75
Svolgimento

1. Nella promozione e nel collocamento a distanza i soggetti abilitati devono osservare le disposizioni del Libro III.

2. Le informazioni e i chiarimenti dovuti agli investitori devono essere forniti, in modo chiaro e comprensibile, con modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata.

3. I documenti dei quali il Libro III prevede la consegna agli investitori o il rilascio da parte di questi ultimi possono essere trasmessi anche mediante utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche di queste ultime siano con ciò compatibili e consentano al destinatario dei documenti di acquisirne la disponibilità su supporto duraturo.

Art. 76
Promotori finanziari

1. Nella promozione e nel collocamento mediante tecniche di comunicazione a distanza che consentono una comunicazione individualizzata ed una interazione immediata con l'investitore i soggetti abilitati devono avvalersi di promotori finanziari.

2. L'obbligo di utilizzo di promotori finanziari non sussiste ove l'attività di cui al comma 1 sia svolta su iniziativa dell'investitore, a condizione che tale iniziativa non sia stata sollecitata con messaggi a lui personalmente indirizzati.

Art. 77
Entrata in vigore

1. Il presente Libro entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

LIBRO V
ATTIVITA' DEI PROMOTORI FINANZIARI

Art. 78
Definizioni

1. Nel presente Libro si intendono per:

a) "albo": l'albo unico nazionale dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

b) "promotore": il promotore finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

c) "soggetti abilitati": i soggetti che devono avvalersi di promotori finanziari a norma della Parte II, Titolo II, Capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa.

Art. 79
Ambito di attività

1. I promotori svolgono i compiti ed assolvono gli obblighi loro demandati ai sensi delle disposizioni disciplinanti l'attività dei soggetti abilitati, sulla base e nei limiti dell'incarico loro conferito.

Art. 80

Incompatibilità

1. L'attività di promotore è incompatibile:

a) con l'esercizio dell'attività di consulenza di cui all'articolo 1, comma 6, lettera f), del Testo Unico, salvo il caso che l'attività sia svolta per conto del soggetto abilitato per il quale opera o di altro soggetto appartenente al medesimo gruppo;

b) con la qualità di sindaco o suo collaboratore ai sensi dell'articolo 2403-bis del codice civile, responsabile o addetto al controllo interno, presso soggetti abilitati;

c) con la qualità di amministratore, dipendente o collaboratore di un soggetto abilitato non appartenente al gruppo al quale appartiene quello per conto del quale opera il promotore;

d) con la qualità di socio, amministratore, sindaco o dipendente della società di revisione incaricata della certificazione del bilancio del soggetto abilitato per conto del quale opera il promotore;

e) con l'iscrizione nel ruolo unico degli agenti di cambio;

f) con ogni ulteriore incarico o attività che si ponga in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento.

Art. 81

Regole generali di comportamento

1. I promotori devono comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza. Essi devono osservare le disposizioni legislative, regolamentari e i codici di autodisciplina relativi alla loro attività e a quella della categoria del soggetto abilitato per conto del quale operano. Devono inoltre rispettare le procedure e i codici interni di comportamento del soggetto abilitato che gli ha conferito l'incarico.

2. I promotori sono tenuti a mantenere la riservatezza sulle informazioni acquisite dagli investitori o di cui comunque dispongano in ragione della propria attività, salvo che nei confronti del soggetto per conto del quale operano e del soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, nonché nei casi di cui all'articolo 31, comma 7, del Testo Unico ed all'articolo 4, comma 3, del Regolamento n. 10629 del 1997 ed in ogni altro caso in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione. E' comunque vietato l'uso delle suddette informazioni per interessi diversi da quelli strettamente professionali.

Art. 82

Regole di presentazione e comportamento nei confronti degli investitori

1. Al momento del primo contatto, il promotore:

a) consegna all'investitore copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato, da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del Testo Unico;

b) consegna all'investitore copia di una comunicazione conforme al modello di cui all'Allegato n. 7.

2. Il promotore consegna all'investitore la dichiarazione di cui al comma 1, lettera a), anche in caso di variazione dei dati in essa riportati.

3. Il promotore assolve gli obblighi informativi nei confronti dell'investitore in modo chiaro ed esauriente e verifica che lo stesso abbia compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza in rapporto alla situazione dell'investitore.

4. Nella promozione e collocamento a distanza:

a) le informazioni e i chiarimenti che il promotore deve fornire all'investitore o acquisire da quest'ultimo sono forniti o acquisiti, in modo chiaro e comprensibile, secondo modalità adeguate alle caratteristiche della tecnica di comunicazione a distanza impiegata;

b) i documenti che il promotore deve consegnare all'investitore o acquisire da quest'ultimo possono essere trasmessi o acquisiti anche utilizzando tecniche di comunicazione a distanza, purché le caratteristiche delle stesse siano con ciò compatibili e consentano al destinatario di ottenerne la disponibilità su supporto duraturo.

5. Il promotore verifica l'identità dell'investitore, prima di raccoglierne le sottoscrizioni o le disposizioni. Il promotore rilascia all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni e di ogni altro atto o documento da questo sottoscritto.

6. Il promotore può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine, intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta.

7. Ai fini della rendicontazione delle operazioni già poste in essere dall'investitore, il promotore può esibire o consegnare a quest'ultimo unicamente documenti elaborati dal soggetto per conto del quale opera ovvero dal soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti.

8. Il promotore non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

Art. 83
Conservazione della documentazione

1. Il promotore è tenuto a conservare ordinatamente per almeno cinque anni, nei luoghi comunicati ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), del Regolamento n. 10629 del 1997, copia della seguente documentazione:

a) contratti promossi per suo tramite;

b) altri documenti sottoscritti dagli investitori;

c) corrispondenza intercorsa con i soggetti per conto dei quali il promotore ha operato nel corso del tempo.

2. Il promotore deve ordinatamente conservare per due anni copia delle registrazioni su nastro magnetico o su altro supporto equivalente che sia tenuto ad effettuare nello svolgimento della propria attività.

Art. 84
Sanzioni

1. Le sanzioni di cui all'articolo 196, comma 1, lettere a), b), c) e d) del Testo Unico sono irrogate dalla Consob, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del presente regolamento e di altre disposizioni generali o particolari impartite dalla Consob.

2. Fermo quanto stabilito al comma 1, la Consob:

a) dispone la radiazione in caso di:

1) violazione della disposizione di cui all'articolo 31, comma 2, secondo periodo, del Testo Unico;

2) offerta fuori sede o promozione e collocamento a distanza per conto di soggetti non abilitati;

3) contraffazione della firma dell'investitore su modulistica contrattuale o altra documentazione relativa ad operazioni dal medesimo poste in essere;

4) acquisizione, anche temporanea, della disponibilità di somme o di valori di pertinenza dell'investitore;

5) comunicazione o trasmissione all'investitore, alla Consob o alle commissioni di informazioni o documenti non rispondenti al vero;

6) sollecitazione all'investimento effettuata in violazione delle disposizioni di cui alla Parte IV, Titolo II, Capo I del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;

b) dispone la sospensione dall'albo da uno a quattro mesi in caso di:

1) inadempimento degli obblighi informativi previsti dalle disposizioni richiamate all'articolo 79;

2) esercizio di attività o assunzione di qualità incompatibili ai sensi dell'articolo 80;

3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 81, comma 2;

4) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 82, comma 3;

5) violazione della disposizione di cui all'articolo 82, comma 5, secondo periodo;

6) accettazione dall'investitore di mezzi di pagamento, strumenti finanziari e valori con caratteristiche difformi da quelle prescritte dall'articolo 82, comma 6;

7) percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 82, comma 8;

8) inadempimento degli obblighi di tenuta della documentazione di cui all'articolo 83;

c) irroga la sanzione pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni in caso di:

1) inosservanza degli obblighi di cui all'articolo 11 del Regolamento n. 10629 del 1997;

2) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 82, commi 1 e 2;

3) violazione delle disposizioni di cui all'articolo 82, comma 7.

3. Per ciascuna delle violazioni individuate nel comma 2, la Consob, tenuto conto delle circostanze e di ogni elemento disponibile, può disporre, in luogo della sanzione prevista, quella immediatamente inferiore o superiore.

Art. 85
Entrata in vigore

1. Il presente Libro entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Dalla medesima data sono abrogati gli articoli 20, 21, 22, 23, 24 e 25, nonché l'Allegato del Regolamento n. 10629 del 1997. Restano ferme le restanti disposizioni del Regolamento n. 10629 del 1997.

ALLEGATO N. 1

SCHEMA DI PROGRAMMA CONCERNENTE L'ATTIVITA' INIZIALE

1. Investimenti

1.1 Principali investimenti attuati relativi al servizio di investimento di cui si richiede l'autorizzazione, ammontare, piani di ammortamento, finalità, forme di finanziamento relative, durata e oneri.

1.2 Principali investimenti in corso di attuazione, relativi al servizio di investimento di cui si richiede l'autorizzazione, ammontare, finalità e tempi previsti di realizzazione, piano di ammortamento nonché forme di finanziamento relative, durata e oneri.

1.3 Principali investimenti previsti in relazione al servizio di cui si richiede l'autorizzazione, ammontare, forme di finanziamento e tempi di realizzazione previsti.

2. Eventuale piano di assunzione finalizzato all'esercizio delle attività di cui si richiede l'autorizzazione e relativo stato di attuazione, ovvero indicazione del personale in carico destinato al servizio in argomento.

3. Descrizione sintetica delle procedure organizzative interne finalizzate all'esercizio del servizio di cui si richiede l'autorizzazione.

4. Indicazione dei luoghi in cui si intende esercitare il servizio per il quale si richiede l'autorizzazione.

5. Descrizione organica dei fattori strategici, di mercato e di prodotto che conducono alla realizzabilità del progetto di avvio dell'attività di cui si richiede l'autorizzazione, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) prodotti sottostanti il servizio;

a.1) politica di ricerca e sviluppo di nuovi prodotti sottostanti il servizio;

a.2) mercato potenziale, con riguardo alla tipologia di clienti cui si rivolge il servizio, alle eventuali aree geografiche, alle modalità previste per acquisire clientela;

a.3) mercato effettivo esistente, con riguardo a clientela potenziale già individuata;

b) volume di affari realizzabile nel corso dei successivi tre esercizi, ripartito per ciascun esercizio, con dettagliata rappresentazione degli elementi certi e/o ipotetici - opportunamente documentati - che ne consentano l'apprezzabilità;

b.1) fatturato conseguente alle previsioni di cui al precedente punto b);

b.2) politica di remunerazione del servizio adottata;

c) costi operativi stimati nel corso dei successivi tre esercizi, ripartiti per ciascun esercizio, con rappresentazione degli elementi certi e/o ipotetici - opportunamente documentati - che ne consentano l'apprezzabilità;

c.1) politica di remunerazione adottata per la distribuzione/commercializzazione del servizio anche fuori sede;

d) politica finanziaria perseguita, in considerazione degli effetti finanziari conseguenti agli investimenti effettuati, in corso di realizzazione o previsti nel corso dei successivi tre esercizi;

d.1) effetti stimati di quanto indicato al punto d), ripartiti per ciascun esercizio, con dettagliata rappresentazione degli elementi certi e/o ipotetici - opportunamente documentati - che ne consentano l'apprezzabilità;

e) quota dei costi fissi destinata al servizio;

f) evoluzione del risultato operativo stimato per i tre esercizi successivi, ripartito per ciascuno di essi;

g) indicazione del momento in cui si prevede la profittabilità del servizio.

6. Rappresentazione pro forma del conto economico e dello stato patrimoniale del servizio per i successivi tre esercizi, secondo le indicazioni di cui al precedente punto n. 5, nonché dei flussi di cassa conseguenti.

7. Nel caso il reddito operativo o i flussi di cassa stimati del servizio siano negativi, indicazione delle modalità di finanziamento del servizio, mediante indicatori coerenti, ovvero evidenza che dette risultanze possono essere assorbite dai risultati complessivamente realizzati dagli altri servizi e/o attività esercitate dall'impresa.

ALLEGATO N. 2

DOCUMENTI CONCERNENTI GLI ESPONENTI AZIENDALI, I DETENTORI DI PARTECIPAZIONI RILEVANTI E I RESPONSABILI DELLE SUCCURSALI

1) Per i soggetti di cui agli artt. 8, comma 1, lett. c), e 16, comma 2, lett. b), documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di professionalità di cui al decreto n. 140/1998;

2) certificato generale del casellario giudiziale;

3) certificati dei carichi pendenti rilasciati dalla Procura della Repubblica presso la Pretura Circondariale e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale del luogo di residenza;

4) dichiarazione di non essere stato destinatario di sanzioni penali o di provvedimenti incidenti sulla capacità di agire che importerebbero la perdita, per i soggetti di cui agli artt. 8, comma 1, lett. c), e 16, comma 2, lett. b), dei requisiti di onorabilità di cui al decreto n. 140/1998, e, per i soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società, dei requisiti di onorabilità di cui al decreto n. 150/1998;

5) dichiarazione di non essere stato destinatario, in Stati diversi da quello di residenza, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero secondo l'ordinamento italiano la perdita, per i soggetti di cui agli artt. 8, comma 1, lett. c), e 16, comma 2, lett. b), dei requisiti di onorabilità di cui al decreto n. 140/1998, e, per i soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società, dei requisiti di onorabilità di cui al decreto n. 150/1998, con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni penali, dichiarazioni di fallimento e altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;

6) per i soggetti di cui agli artt. 8, comma 1, lett. c), e 16, comma 2, lett. b), dichiarazione di non trovarsi in una delle situazioni impeditive di cui all'articolo 2 del decreto n. 140/1998;

7) per i cittadini stranieri non residenti in Italia, in luogo della documentazione di cui ai precedenti punti 2, 3 e 4, certificati, rilasciati dall'autorità competente dello Stato di residenza, attestanti che l'interessato non è stato dichiarato fallito né è stato destinatario di sanzioni penali o di provvedimenti incidenti sulla capacità di agire corrispondenti a quelli che importerebbero secondo l'ordinamento italiano, per i soggetti di cui agli artt. 8, comma 1, lett. c), e 16, comma 2, lett. b), la perdita dei requisiti di onorabilità e la sussistenza di cause di sospensione dalle cariche di cui agli artt. 3 e 4 del decreto n. 140/1998, e, per i soggetti che detengono una partecipazione rilevante nella società, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui al decreto n. 150/1998. Detti certificati devono

essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Se redatti in lingua straniera, essi devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato in cui sono state redatte oppure da un traduttore ufficiale. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o alcuni dei certificati sopra indicati, l'interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione.

ALLEGATO N. 3

DOCUMENTO SUI RISCHI GENERALI DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI

QUESTO DOCUMENTO NON DESCRIVE TUTTI I RISCHI ED ALTRI ASPETTI SIGNIFICATIVI RIGUARDANTI GLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI ED I SERVIZI DI GESTIONE PATRIMONIALE PERSONALIZZATA MA HA LA FINALITA' DI FORNIRE ALCUNE INFORMAZIONI DI BASE SUI RISCHI CONNESSI A TALI INVESTIMENTI E SERVIZI.

AVVERTENZE GENERALI

Prima di effettuare un investimento in strumenti finanziari l'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario sulla natura e i rischi delle operazioni che si accinge a compiere.

L'investitore deve concludere un'operazione solo se ha ben compreso la sua natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere un'operazione, una volta apprezzato il suo grado di rischio, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

PARTE "A"

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI UN INVESTIMENTO IN STRUMENTI FINANZIARI

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

1) la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;

2) la sua liquidità;

3) la divisa in cui è denominato;

4) gli altri fattori fonte di rischi generali.

1) La variabilità del prezzo.

Il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

1.1) titoli di capitale e titoli di debito.

Occorre distinguere innanzitutto tra **titoli di capitale** (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e **titoli di debito** (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

a) acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;

b) acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

1.2) Rischio specifico e rischio generico.

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio generico (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (vedi il successivo punto 1.3) e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito (vedi il successivo punto 1.4) si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

1.3) Il rischio emittente.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

1.4) Il rischio d'interesse.

Con riferimento ai **titoli di debito**, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

1.5) L'effetto della diversificazione degli investimenti. Gli organismi di investimento collettivo.

Come si è accennato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la diversificazione, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (fondi comuni d'investimento e Società d'investimento a capitale variabile - SICAV). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che **gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

2) La liquidità.

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, **i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati**. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

3) La divisa.

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente la lira per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (la lira) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

4) Gli altri fattori fonte di rischi generali.

4.1) Denaro e valori depositati.

L'investitore deve informarsi circa le salvaguardie previste per le somme di denaro ed i valori depositati per l'esecuzione delle operazioni, in particolare, nel caso di insolvenza dell'intermediario. La possibilità di rientrare in possesso del proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi a cui, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

4.2) Commissioni ed altri oneri.

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

4.3) Operazioni eseguite in mercati aventi sede in altre giurisdizioni.

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede all'estero, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari trattati anche in mercati nazionali, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezioni agli investitori. Prima di eseguire qualsiasi operazione su tali mercati, l'investitore dovrebbe informarsi sulle regole che riguardano tali operazioni. Deve inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite. L'investitore dovrebbe quindi informarsi circa le norme vigenti su tali mercati e le eventuali azioni che possono essere intraprese con riferimento a tali operazioni.

4.4) Sistemi elettronici di supporto alle negoziazioni.

Gran parte dei sistemi di negoziazione elettronici o ad asta gridata sono supportati da sistemi computerizzati per le procedure di trasmissione degli ordini (*order routing*), per l'incrocio, la registrazione e la compensazione delle operazioni. Come tutte le procedure automatizzate, i sistemi sopra descritti possono subire temporanei arresti o essere soggetti a malfunzionamenti.

La possibilità per l'investitore di essere risarcito per perdite derivanti direttamente o indirettamente dagli eventi sopra descritti potrebbe essere compromessa da limitazioni di responsabilità stabilite dai fornitori dei sistemi o dai mercati. L'investitore dovrebbe informarsi presso il proprio intermediario circa le limitazioni di responsabilità suddette connesse alle operazioni che si accinge a porre in essere.

4.5) Sistemi elettronici di negoziazione.

I sistemi di negoziazione computerizzati possono essere diversi tra loro oltre che differire dai sistemi di negoziazione "gridati". Gli ordini da eseguirsi su mercati che si avvalgono di sistemi di negoziazione computerizzati potrebbero risultare non eseguiti secondo le modalità specificate dall'investitore o risultare ineseguiti nel caso i sistemi di negoziazione suddetti subissero malfunzionamenti o arresti imputabili all'*hardware* o al *software* dei sistemi medesimi.

4.6) Operazioni eseguite fuori da mercati organizzati.

Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato.

Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

PARTE "B"

LA RISCHIOSITA' DEGLI INVESTIMENTI IN STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

1) I futures

1.1) L'effetto "leva".

Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "effetto di leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

1.2) Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio.

Talune tipologie di ordini finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati possono risultare inefficaci in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard" potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

2) Opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

2.1) L'acquisto di un'opzione.

L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (deep out of the money), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

2.2) La vendita di un'opzione.

La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

3) Gli altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni.

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati nella parte "A", l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi.

3.1) Termini e condizioni contrattuali.

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione della organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

3.2) Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

3.3) Rischio di cambio.

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente la lira) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

4) Operazioni su strumenti derivati eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli *swaps*.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta in contropartita del cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio.

Per questi motivi, **tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.**

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

4.1) I contratti di *swaps*.

I contratti di *swaps* comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno *swaps* è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

PARTE "C"

LA RISCHIOSITA' DI UNA LINEA DI GESTIONE DI PATRIMONI PERSONALIZZATA

Il servizio di gestione di patrimoni individuale consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una **linea di gestione** e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

1) La rischiosità di una linea di gestione.

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione: **a)** delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria; **b)** del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

1.1) Gli strumenti finanziari inseribili nella linea di gestione.

Con riferimento alle **categorie di strumenti finanziari** ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

1.2) La leva finanziaria.

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.

La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del cliente stesso. **L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.**

L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti dalla linea di gestione - si veda la parte "B" del presente documento).

L'investitore, prima di selezionare una misura massima della leva finanziaria superiore all'unità, oltre a valutarne con l'intermediario l'adeguatezza in relazione alle proprie caratteristiche personali, deve:

a) indicare nel contratto di gestione il limite massimo di perdite al raggiungimento delle quali l'intermediario è tenuto a riportare la leva finanziaria ad un valore pari ad uno (cioè a chiudere le posizioni finanziate);

b) comprendere che variazioni di modesta entità dei prezzi degli strumenti finanziari presenti nel patrimonio gestito possono determinare variazioni tanto più elevate quanto maggiore è la misura della leva finanziaria utilizzata e che, in caso di variazioni negative dei prezzi degli strumenti finanziari, il valore del patrimonio può diminuire notevolmente;

c) comprendere che l'uso di una leva finanziaria superiore all'unità può provocare, in caso di risultati negativi della gestione, perdite anche eccedenti il patrimonio conferito in gestione e che pertanto l'investitore potrebbe trovarsi in una situazione di debito nei confronti dell'intermediario.

2) Gli altri rischi generali connessi al servizio di gestione patrimoniale.

2.1) Richiamo.

Nell'ambito del servizio di gestione patrimoniale vengono effettuate dall'intermediario per conto del cliente operazioni su strumenti finanziari. E' quindi opportuno che l'investitore prenda conoscenza di quanto riportato al riguardo nelle parti "A" e "B" del presente documento.

2.2) Commissioni ed altri oneri.

Prima di concludere il contratto di gestione, l'investitore deve ottenere dettagliate informazioni a riguardo di tutte le commissioni ed alle modalità di calcolo delle medesime, delle spese e degli altri oneri dovuti all'intermediario. Tali informazioni devono essere comunque riportate nel contratto d'intermediazione. Nel valutare la congruità delle commissioni di gestione patrimoniale, l'investitore deve considerare che modalità di applicazione delle commissioni collegate, direttamente o indirettamente, al numero delle operazioni eseguite potrebbero aumentare il rischio che l'intermediario esegua operazioni non necessarie.

* * *

ATTESTAZIONE DI CONSEGNA
(da conservarsi a cura dell'intermediario)

Il sottoscritto (nome e cognome dell'investitore) attesta di aver ricevuto il documento sui rischi generali degli investimenti.

Luogo e data Firma dell'investitore

ALLEGATO N. 4

RENDICONTO DEI SERVIZI DI NEGOZIAZIONE E RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Il rendiconto dei servizi di negoziazione e di ricezione e trasmissione d'ordini si compone di un estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari e di una situazione degli strumenti finanziari di pertinenza dell'investitore alla fine del periodo di riferimento. Si precisa che gli importi potranno essere espressi alternativamente in lire o in euro.

SCHEMA DELL'ESTRATTO CONTO DEI MOVIMENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E DELLA SITUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DI PERTINENZA DELL'INVESTITORE (SCHEMA "L")

Nell'estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari sono riportate le seguenti informazioni:

a) nell'allegato schema "L1" i movimenti degli strumenti finanziari effettuati nel periodo di riferimento con esclusione delle operazioni concluse entro la data di chiusura del periodo considerato, ma non ancora regolate;

b) nell'allegato schema "L2" le operazioni concluse alla data di chiusura del periodo di riferimento ma non ancora regolate.

Nella situazione degli strumenti finanziari di pertinenza dell'investitore di cui all'allegato schema "L3" sono riportati:

a) le posizioni nei singoli strumenti finanziari risultanti alla data di chiusura del periodo considerato a seguito delle operazioni effettuate, con esclusione delle operazioni non regolate;

b) il saldo della liquidità disponibile, il saldo della liquidità impegnata per la costituzione di margini di garanzia, il saldo delle operazioni da regolare, le plus/minusvalenze per operazioni da regolare nonché l'importo dei finanziamenti eventualmente concessi dall'intermediario.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA "L1"

* Il prospetto è compilato per ogni singolo strumento finanziario e riporta:

a) la consistenza iniziale di ogni strumento finanziario detenuto dall'investitore alla data di chiusura del periodo precedente, le singole movimentazioni di acquisto e di vendita effettuate nel periodo considerato con esclusione delle operazioni effettuate ma ancora da

regolare alla data di chiusura del rendiconto, le operazioni accessorie (vendita e acquisto di diritti, premi, ecc.) e il saldo finale risultante da tutti i movimenti effettuati nel periodo;

b) per gli strumenti finanziari acquisiti nel periodo in corso e non detenuti alla chiusura del periodo precedente, le singole movimentazioni di acquisto e di vendita effettuate nel periodo considerato con esclusione delle operazioni effettuate ma ancora da regolare alla data di chiusura del rendiconto, le operazioni accessorie (vendita e acquisto di diritti, premi ecc.) e il saldo finale risultante da tutti i movimenti effettuati nel periodo;

* la data operazione è riferita al giorno in cui viene eseguita l'operazione;

* le causali delle singole operazioni effettuate sono esplicitate in un'apposita legenda, di cui si fornisce uno schema esemplificativo, che preveda i codici delle operazioni;

* il rateo si riferisce alla quota di interessi da sommare ai titoli che quotano "corso secco".

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA "L2"

* Il prospetto è compilato per ogni singolo strumento finanziario e riporta:

a) le operazioni effettuate nel periodo di riferimento ma non ancora regolate alla data di chiusura del rendiconto;

b) la posizione netta risultante dalle operazioni sub a);

c) le plus/minusvalenze relative alle operazioni sub a); ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze si applicano i criteri di valutazione specificati nell'allegato n. 3.

* la data operazione è riferita al giorno in cui viene eseguita l'operazione;

* le causali delle singole operazioni realizzate sono esplicitate in un'apposita legenda, di cui si fornisce uno schema esemplificativo, che preveda i codici delle operazioni;

* il rateo si riferisce alla quota di interessi da sommare ai titoli che quotano "corso secco".

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA "L3"

* La valorizzazione delle posizioni detenute dall'investitore nei singoli strumenti finanziari è effettuata secondo i criteri di valutazione specificati nell'allegato n. 3.

SCHEMA "L1"

OPERAZIONI REGOLATE

cliente					codice						data rendiconto		
data val.	data op.	ora op.	deno-min. tit.	caus.	mkt.	qnt. acq./ ven.	prez-zo unit.	prez-zo eserc.	rateo	cam-bio e divisa	cntv. totale	com-miss. e bolli	effet-ti fisca-li

SCHEMA "L2"

OPERAZIONI DA REGOLARE

cliente					codice						data rendiconto			
data val.	data op.	ora op.	deno min. tit.	caus.	mkt.	qnt. acq./ ven.	prez-zo unit.	prez-zo eserc.	rateo	cam-bio e divi-sa	cntv. tot.	com-mis. e bolli	effetti fiscali	plus-(mi-nus) val.

LEGENDA (esemplificativa)

ACQUISTO TITOLI TERMINE/CONTANTI
VENDITA TITOLI TERMINE/CONTANTI
RIMBORSO TITOLI
PREMI
DIRITTI

SCHEMA "L3"

SITUAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

cliente		codice		data rendiconto	
denominazione titolo	quantità finale	valore unitario	rateo	cambio e divisa	valore totale (1)
a) saldo totale strumenti finanziari Lit/Euro............................					

b) liquidità Lit/Euro............................

c) margini di garanzia Lit/Euro............................

d) saldo operazioni da regolare Lit/Euro............................
(cfr. allegato schema "L2")

e) plus/minusvalenze operazioni da regolare Lit/Euro............................
(cfr. allegato schema "L2")

f) finanziamenti in essere Lit/Euro............................

(1) Il valore totale è dato da "quantità finale per valore unitario". Per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il valore totale è dato da "quantità finale per valore unitario (in valuta) per cambio". Per i titoli quotati al "corso secco" il valore totale è dato da "quantità finale per valore unitario più ratei".

OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE

* le operazioni di pronti contro termine sono riportate nel rendiconto in conformità alle istruzioni di cui all'allegato n. 3 (leggendosi "L1", "L2" e "L3" in luogo di "G1", "G2" e "G3").

* * *

OPERAZIONI SU DERIVATI

a) Derivati per i quali è previsto un sistema di margini "marking to market".

a.1) Futures, opzioni standardizzate, etc., negoziati su un mercato con sistema di margini "marking to market" c.d. "future style".

* Le operazioni effettuate sono indicate nello schema "L1"; nella colonna "prezzo globale" deve essere indicato il controvalore complessivo dell'operazione;

* nello schema "L3" sono indicate le posizioni aperte; per tali posizioni non è indicato il valore globale;

* lo schema "L2" non è interessato.

a.2) Opzioni standardizzate negoziate su un mercato con sistema di margini "marking to market" c.d. "stock style".

a.2.1) Opzioni vendute.

* La vendita dell'opzione è indicata nello schema "L1"; nella colonna "prezzo globale" deve essere indicato il controvalore del premio incassato;

* nello schema "L3" sono indicate le posizioni aperte con segno negativo; per tali posizioni è indicato il valore di accensione e non è effettuata la valutazione al prezzo di mercato;

* lo schema "L2" non è interessato (salvo il caso in cui il regolamento del premio non sia successivo al giorno di riferimento del rendiconto).

a.2.2) Opzioni acquistate.

* L'acquisto dell'opzione è indicato nello schema "L1"; nella colonna "prezzo globale" deve essere indicato il controvalore del premio pagato;

* nello schema "L3" sono indicate le posizioni aperte con segno positivo; per tali posizioni è effettuata la valorizzazione al prezzo di mercato; le posizioni aperte sono comprese nella voce portafoglio del prospetto riassuntivo;

* lo schema "L2" non è interessato (salvo il caso in cui il regolamento del premio non sia successivo al giorno di riferimento del rendiconto).

b) Derivati per i quali non è previsto un sistema di margini "marking to market" (DCS, IRS, altri derivati O.T.C.).

b.1) Derivati diversi dalle opzioni.

* Le operazioni regolate entro la fine del periodo di riferimento comportano la movimentazione dello schema "L1";

* nello schema "L2" sono indicate le operazioni effettuate nel periodo di riferimento e non ancora regolate nonché la posizione risultante da tali operazioni; taii operazioni non incidono tuttavia sulla voce "saldo operazioni da regolare" dello schema "L3";

* negli schemi "L1" e "L2" il capitale di riferimento deve essere inserito nella colonna "quantità acq./vend."; nella colonna "denominazione titolo" sono riportati tutti gli elementi necessari per la descrizione dell'operazione non inseribili in altre colonne degli schemi "L1" e "L2"; peraltro, con riguardo ai derivati O.T.C. gli intermediari autorizzati possono istituire sezioni distinte degli schemi "L1" e "L2" nelle quali siano riportati con modalità libere, purché con chiarezza e completezza, i singoli elementi delle operazioni;

* le plus/minusvalenze relative alle operazioni di cui allo schema "L2" sono riportate nella voce "plus/minusvalenze operazioni da regolare" dello schema "L3".

b.2) Opzioni.

* gli importi pagati o incassati in relazione alla compravendita delle opzioni sono indicati nello schema "L1";

* nello schema "L3" sono indicate le posizioni aperte; tali posizioni sono valorizzate in conformità a quanto previsto nell'allegato n. 3 (il valore delle opzioni vendute assume segno negativo);

* lo schema "L2" non è interessato (salvo il caso in cui il regolamento del premio non sia successivo al giorno di riferimento del rendiconto).

ALLEGATO N. 5

RENDICONTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Il rendiconto del servizio di gestione di portafogli si compone di un prospetto riassuntivo, di un estratto conto dei movimenti lire, di un estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari, di una valutazione del portafoglio di pertinenza dell'investitore alla fine del periodo di riferimento e di un estratto conto dei finanziamenti concessi. Si precisa che gli importi potranno essere espressi alternativamente in lire o in euro.

SCHEMA "E"

PROSPETTO RIASSUNTIVO

SOCIETA', DENOMINAZIONE, SEDE, CAPITALE, ECC.

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA GESTIONE

CLIENTE	CODICE	DATA RENDICONTO

INFORMAZIONI CONCERNENTI L'EVENTUALE DELEGA A TERZI (denominazione e Stato di appartenenza del soggetto cui è stata conferita la delega)

RENDIMENTO NETTO DEL TRIMESTRE	VARIAZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO ....
RENDIMENTO LORDO DEL TRIMESTRE .... (di commissioni ed effetti fiscali)	

RENDIMENTO NETTO DA INIZIO ANNO .... (o dalla data di inizio rapporto se successiva)	VARIAZIONE DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO ....
RENDIMENTO LORDO DA INIZIO ANNO (di commissioni ed effetti fiscali)	

PATRIMONIO INIZIALE AL.... Lit/Euro ....
(dati al trimestre precedente)

CONFERIMENTI Lit/Euro ....
(nel trimestre)

PRELIEVI Lit/Euro ....
(nel trimestre)

TOTALE PATRIMONIO A DISPOSIZIONE Lit/Euro .... (A)
(nel trimestre)

I) PORTAFOGLIO Lit/Euro ....
(cfr. all. estratto conto - SCHEMA "G3")

II) LIQUIDITA' Lit/Euro ....
(cfr. all. estratto conto liquidità - SCHEMA "F1")

III) MARGINI PER OPERAZIONI SU DERIVATI Lit/Euro ....
(cfr. all. estratto conto margini - SCHEMA "F4")

IV) FINANZIAMENTI IN ESSERE Lit/Euro ....
(cfr. all. finanziamenti ricevuti - SCHEMA "H")

V) IMPORTI DI COMPETENZA A FINE PERIODO:
- Plus/minusvalenza su operazioni da regolare (cfr. all. operazioni da regolare - SCHEMA "G2") (1) Lit/Euro ....

- Proventi da accreditare (2) Lit/Euro ....

- Oneri da addebitare (2) Lit/Euro ....

TOTALE PATRIMONIO FINALE (I+II+III-IV+V) Lit/Euro .... (B)
(alla data del rendiconto)

RISULTATO DI GESTIONE Lit/Euro .... (R)=B-A
(del trimestre, al lordo dell'effetto fiscale)

RISULTATO DI GESTIONE CUMULATO Lit/Euro ....
(dall'inizio dell'anno, ovvero
dalla data di inizio rapporto se successiva, al netto dell'effetto fiscale)

IMPOSTA MATURATA Lit/Euro ....
(dall'inizio dell'anno, ovvero dalla data di inizio rapporto se successiva)

INTERESSI SU C/C Lit/Euro ....
(cfr. all. estratto conto lire - SCHEMA "F1")

OPERAZIONI DA REGOLARE Lit/Euro ....
(cfr. all. estratto conto titoli operazioni
da regolare - SCHEMA "G2")

SALDO IMPEGNATO Lit/Euro ....
(cfr. all.estratto conto lire operazioni
da regolare - SCHEMA "F2")

COMMISSIONI Lit/Euro ....
(per negoziazione) (3)

COMMISSIONI Lit/Euro ....
(per gestione)

SPESE Lit/Euro ....

(1) Le plus/minusvalenze su operazioni da regolare si riferiscono alle operazioni concluse nel periodo che alla data di chiusura del rendiconto non sono ancora state regolate.

(2) Le voci "proventi da accreditare" e "oneri da addebitare" riportano gli eventuali proventi/oneri maturati ma non ancora accreditati/addebitati alla data del rendiconto.

(3) Sono evidenziate le sole commissioni pagate ad altro intermediario (ivi comprese quelle pagate ad intermediari che prestano il servizio di ricezione e trasmissione di ordini) ovvero alla propria struttura separata di negoziazione per l'esecuzione delle operazioni.

TITOLI DEPOSITATI PRESSO (indicare le categorie di depositari)
LIQUIDITA' DEPOSITATA PRESSO

LIMITI PER OPERAZIONI IN CONFLITTO D'INTERESSE

TIPO CONFLITTO	LIMITE REGOLAMENTARE	LIMITE CONTRATTUALE	LIMITE UTILIZZATO
1)	....	....	....
2)	....	....	....
3)	....	....	....
.. ..	....	....	....

SCHEMA "F"

ESTRATTO CONTO DEI MOVIMENTI LIRE

1. Nell'estratto conto dei movimenti lire sono riportate le seguenti informazioni:

a) nello schema "F1":

- le singole operazioni effettuate individuate con specifica causale esplicitata in apposita legenda;

- la valuta attribuita ad ogni singola operazione;

- l'importo dare o avere dell'operazione;

b) nello schema "F2" le singole operazioni effettuate, ma non ancora regolate;

c) nello schema "F4":

- i margini di garanzia relativi alle operazioni su strumenti derivati e le relative variazioni.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEGLI SCHEMI "F1" e "F2"

* i codici delle causali delle operazioni sono esplicitati in apposita legenda esplicativa di cui si fornisce uno schema esemplificativo;

* il controvalore in lire rappresenta il costo od il ricavo totale dell'operazione comprensivo dei bolli e/o commissioni e/o oneri fiscali;

* non sono ammesse compensazioni tra operazioni di segno opposto;

* gli storni sono esplicitamente indicati.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA "F4"

a) Derivati per i quali è previsto un sistema di "marking to market" (futures, opzioni standardizzate negoziate su un mercato etc.)

* all'atto della costituzione del margine iniziale è addebitato il conto lire (schema "F1") e accreditato il conto margini;

* i margini di variazione positivi comportano l'accreditamento del conto margini (schema "F4"); l'importo accreditato è contestualmente girato sul conto lire (schema "F1") mediante addebitamento del conto margini (schema "F4") e accreditamento del conto lire (schema "F1");

* i margini di variazione negativi comportano l'addebitamento del conto margini; l'importo addebitato è contestualmente girato dal conto lire (schema "F1") mediante addebitamento dello stesso conto lire e accreditamento del conto margini (schema "F4");

* alla chiusura dell'operazione il margine liberato è girato dal conto margini (schema "F4") al conto lire (schema "F1") mediante addebitamento del conto margini e accreditamento del conto lire.

b) Derivati per i quali non è previsto un sistema di "marking to market" (DCS, IRS, altri derivati O.T.C.)

* all'atto della eventuale costituzione del margine iniziale è addebitato il conto lire (schema "F1") e accreditato il conto margini (schema "F4");

* l'eventuale variazione in aumento (in diminuzione) del margine comporta l'addebitamento (accreditamento) del conto lire (schema "F1") e l'accreditamento (addebitamento) del conto margini (schema "F4");

* al termine dell'operazione il margine liberato è girato dal conto margini (schema "F4") al conto lire (schema "F1") mediante addebitamento del conto margini e accreditamento del conto lire.

ESTRATTO CONTO DEI MOVIMENTI LIRE

SCHEMA "F1"

OPERAZIONI REGOLATE

DATA OPERAZIONE	CAUSALE	VALUTA	DARE	AVERE

SCHEMA "F2"

OPERAZIONI DA REGOLARE

DATA OPERAZIONE	CAUSALE	VALUTA	DARE	AVERE

LEGENDA (esemplificativa)

ACQUISTO TITOLI TERMINE/CONTANTI
VENDITA TITOLI TERMINE/CONTANTI
RIMBORSO TITOLI
DIVIDENDI SU TITOLI
INTERESSI
PREMI
DIRITTI
CEDOLE
PRELIEVI
CONFERIMENTI
COMMISSIONI DI GESTIONE
COMMISSIONE DI NEGOZIAZIONE
SPESE
COSTITUZIONE MARGINE INIZIALE FUTURES
GIROCONTO MARGINE DI VARIAZIONE POSITIVO
GIROCONTO MARGINE DI VARIAZIONE NEGATIVO
GIROCONTO MARGINE LIBERATO FINALE

SCHEMA "F4"

MARGINI DI GARANZIA

DATA OPERAZIONE	CAUSALE	VALUTA	DARE	AVERE

LEGENDA (esemplificativa)

MARGINE INIZIALE
MARGINE DI VARIAZIONE POSITIVO
MARGINE DI VARIAZIONE NEGATIVO
GIROCONTO MARGINE DI VARIAZIONE POSITIVO
GIROCONTO MARGINE DI VARIAZIONE NEGATIVO
MARGINE LIBERATO FINALE
....

SCHEMA "G"

ESTRATTO CONTO DEI MOVIMENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E VALUTAZIONE DEL PORTAFOGLIO

Nell'estratto conto dei movimenti degli strumenti finanziari e nella valutazione del portafoglio sono riportate le seguenti informazioni:

a) nello schema "G1" la movimentazione del portafoglio gestito nel periodo di riferimento con esclusione delle operazioni concluse entro la data di chiusura del periodo considerato ma non ancora regolate;

b) nello schema "G2" le operazioni concluse alla data del rendiconto ma non ancora regolate;

c) nello schema "G3" la valutazione del portafoglio risultante alla fine del periodo di riferimento a seguito delle suddette movimentazioni con esclusione delle operazioni concluse ma non ancora regolate.

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA "G1"

* il prospetto è compilato per singolo strumento finanziario e riporta:

a) la consistenza iniziale di ogni strumento finanziario in portafoglio alla data di chiusura del periodo precedente, le singole movimentazioni di acquisto e di vendita effettuate nel periodo considerato con esclusione delle operazioni effettuate ma ancora da regolare alla data di chiusura del rendiconto, le operazioni accessorie (vendita e acquisto di diritti, premi, ecc.) e il saldo finale risultante da tutti i movimenti effettuati nel periodo;

b) per gli strumenti finanziari acquisiti nel periodo in corso e non in portafoglio al periodo precedente, le singole movimentazioni di acquisto e di vendita effettuate nel periodo considerato con esclusione delle operazioni effettuate ma ancora da regolare alla data di chiusura del rendiconto, le operazioni accessorie (vendita e acquisto di diritti, premi ecc.) e il saldo finale risultante da tutti i movimenti effettuati nel periodo;

* la data operazione è riferita al giorno in cui viene eseguita l'operazione;

* le causali delle singole operazioni effettuate sono esplicitate in un'apposita legenda, di cui si fornisce uno schema esemplificativo, che preveda i codici delle operazioni;

* per le operazioni in conflitto di interesse e per le operazioni che necessitano di specifica autorizzazione da parte del cliente sono fornite le informazioni inserite nel facsimile di legenda di seguito riportato ed è espressamente indicata la data dell'autorizzazione all'operazione da parte del cliente;

* le operazioni disposte personalmente dal cliente sono evidenziate con un contrassegno descritto in legenda;

* il rateo si riferisce alla quota di interessi da sommare ai titoli che quotano "corso secco".

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA "G2"

* il prospetto è compilato per singolo strumento finanziario e riporta:

a) le operazioni effettuate nel periodo di riferimento ma non ancora regolate alla data di chiusura del rendiconto;

b) la posizione netta risultante dalle operazioni sub a);

c) le plus/minusvalenze relative alle operazioni sub a); ai fini della determinazione delle plus/minusvalenze si applicano i criteri di valutazione specificati nel presente allegato;

* la data operazione è riferita al giorno in cui viene eseguita l'operazione;

* le causali delle singole operazioni realizzate sono esplicitate in un'apposita legenda, di cui si fornisce uno schema esemplificativo, che preveda i codici delle operazioni;

* le operazioni disposte personalmente dal cliente sono evidenziate con un contrassegno descritto in legenda;

* per le operazioni in conflitto di interesse e per le operazioni che necessitano di specifica autorizzazione da parte del cliente sono fornite le informazioni inserite nel facsimile di legenda di seguito riportato ed è espressamente indicata la data dell'autorizzazione all'operazione da parte del cliente;

* il rateo si riferisce alla quota di interessi da sommare ai titoli che quotano "corso secco".

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLO SCHEMA "G3"

* ai fini della valutazione del portafoglio, alle singole posizioni risultanti dallo schema "G1" sono applicati i criteri di valutazione specificati nel presente allegato.

OPERAZIONI IN CONFLITTO DI INTERESSE E DA AUTORIZZARE

Legenda (esemplificativa):

a) acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari emessi dall'intermediario in eccesso rispetto ai limiti contrattuali ovvero stabiliti dalla Consob;

b) acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari emessi da soggetti collegati all'intermediario da rapporti di gruppo in eccesso rispetto ai limiti contrattuali ovvero stabiliti dalla Consob;

c) acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari collocati dall'intermediario in eccesso rispetto ai limiti contrattuali ovvero stabiliti dalla Consob;

d) acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari collocati da soggetti collegati all'intermediario da rapporti di gruppo in eccesso rispetto ai limiti contrattuali ovvero stabiliti dalla Consob;

e) acquisto o sottoscrizione di strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati in eccesso rispetto ai limiti contrattuali ovvero stabiliti dalla Consob.

ESTRATTO CONTO DEI MOVIMENTI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI E VALUTAZIONE DEL PORTAFOGLIO

SCHEMA "G1"

OPERAZIONI REGOLATE

cliente						codice						data rendiconto	
data val.	data op.	ora op.	deno-min. tit.	caus.	mkt.	qnt. acq./ ven.	prez-zo unit.	prez-zo eserc.	rateo	cam-bio e divisa	cntv. totale	com-miss. e bolli	effet-ti fisca-li

SCHEMA "G2"

OPERAZIONI DA REGOLARE

cliente						codice						data rendiconto		
data val.	data op.	ora op.	deno min. tit.	caus.	mkt.	qnt. acq./ ven.	prez-zo unit.	prez-zo eserc.	rateo	cam-bio e divi-sa	cntv. tot.	com-mis. e bolli	ef-fetti fisc.	plus-(mi-nus) val.

LEGENDA (esemplificativa)

ACQUISTO TITOLI TERMINE/CONTANTI
VENDITA TITOLI TERMINE/CONTANTI
RIMBORSO TITOLI
PREMI
DIRITTI

SCHEMA "G3"

VALUTAZIONE DEL PORTAFOGLIO

cliente			codice		data rendiconto	
denominazione titolo	quantità finale	costo medio ponderato unitario	valore unitario	rateo	cambio e divisa	valore totale (1)

(*) Il valore totale è dato da "quantità finale per valore unitario". Per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il valore totale è dato da "quantità finale per valore unitario (in valuta) per cambio". Per i titoli quotati al "corso secco" il valore totale è dato da "quantità finale per valore unitario più ratei".

* * *

CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI

La valorizzazione degli strumenti finanziari è effettuata secondo i seguenti criteri:

a) per gli strumenti finanziari negoziati in mercati regolamentati (mercati di Stati appartenenti all'OCSE istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle autorità competenti in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede), il prezzo è quello ivi rilevato nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento. Nel caso di strumenti finanziari negoziati presso più mercati, il prezzo da prendere a riferimento è quello del mercato su cui i titoli risultano maggiormente trattati. Nel caso in cui nell'ultimo giorno di mercato aperto del periodo di riferimento non sia rilevato alcun prezzo, sono adottati i criteri di valutazione di cui alla lettera b);

b) per gli strumenti finanziari non negoziati nei mercati di cui alla lettera a), il prezzo è determinato con riferimento al presumibile valore di realizzo sul mercato, individuato su un'ampia base di elementi di informazione, oggettivamente considerati dall'intermediario autorizzato, concernenti sia la situazione dell'emittente sia quella del mercato; per gli strumenti finanziari derivati non negoziati nei mercati (c.d. O.T.C.) la valutazione deve essere effettuata con riferimento alle condizioni di mercato (c.d. "mark to market");

c) per i titoli trattati al "corso secco" il prezzo è espresso al "corso secco" con separata evidenziazione del rateo di interesse maturato;

d) per i titoli zero coupon il prezzo è comprensivo dei ratei di interesse maturati;

e) per i titoli negoziati sui mercati di cui al punto a) del presente comma e sospesi dalle negoziazioni in data successiva all'acquisto, l'ultimo prezzo rilevato è rettificato sulla base del minore tra tale prezzo e quello di presunto realizzo, calcolato secondo il motivato e prudente apprezzamento dell'intermediario autorizzato. Trascorso un anno dal provvedimento di sospensione i titoli sospesi sono valutati sulla base dei criteri previsti per quelli non negoziati in mercati regolamentati; analoga valutazione deve essere effettuata per i titoli sospesi acquisiti dopo la data di sospensione;

f) per le quote e le azioni emesse da organismi di investimento collettivo il valore coincide con l'ultima valorizzazione rilevata nel periodo di riferimento;

g) per gli strumenti finanziari denominati in valuta estera il prezzo, individuato per le diverse categorie secondo i criteri sopra indicati, è espresso in lire italiane applicando i relativi cambi rilevati nello stesso giorno di chiusura del rendiconto. Per i titoli espressi in valute diverse da quelle di conto valutario, il controvalore è determinato arbitrando sui cambi accertati in mercati aventi rilevanza e significatività internazionale.

h) nel caso di operazioni in strumenti finanziari con regolamento differito, il prezzo deve essere attualizzato al tasso d'interesse di mercato, privo di rischio, corrispondente alla stessa scadenza di quella di regolamento.

OPERAZIONI PRONTI CONTRO TERMINE

* le operazioni "pronti contro termine" effettuate nel periodo di riferimento sono evidenziate nello schema "G1" come di seguito indicato:

- con riferimento all'operazione a pronti, è indicata nella colonna "denominazione titolo", oltre alla denominazione del titolo oggetto dell'operazione, la data di regolamento della connessa operazione a termine;

- con riferimento all'operazione a termine è indicata nella colonna "denominazione titolo", oltre alla denominazione del titolo oggetto dell'operazione, la data di accensione del pronti contro termine;

* le operazioni "pronti contro termine" in essere alla data di chiusura del rendiconto sono evidenziate come di seguito indicato:

- l'operazione a pronti viene evidenziata nello schema "G1" indicando nella colonna "denominazione titolo", oltre alla denominazione del titolo oggetto dell'operazione, la data di regolamento della connessa operazione a termine;

- l'operazione a termine viene evidenziata nello schema "G2" indicando nella colonna "denominazione titolo", oltre alla denominazione del titolo oggetto dell'operazione, la data di accensione del pronti contro termine;

- nello schema "G3" a fronte di ogni singola operazione la colonna "denominazione titolo" indicherà l'operazione "pronti contro termine" relativa al singolo titolo, la colonna "quantità finale" indicherà la quantità oggetto del contratto, la colonna "valore unitario" riporterà il costo di acquisto a pronti dei titoli e la colonna "ratei" indicherà i ratei di interesse maturati alla data di chiusura del rendiconto. Il valore indicato nella colonna "valore globale" sarà dato da "quantità finale per valore unitario più ratei".

OPERAZIONI SU DERIVATI

a) Derivati per i quali è previsto un sistema di margini "marking to market".

a.1) Futures, opzioni standardizzate, etc. , negoziati su un mercato con sistema di margini "marking to market" c.d. "future style".

* I margini comportano la movimentazione degli schemi "F1" ed "F4";

* le operazioni effettuate sono indicate nello schema "G1"; nella colonna "prezzo globale" deve essere indicato il controvalore complessivo dell'operazione;

* nello schema "G3" sono indicate le posizioni aperte; per tali posizioni non è indicato il valore globale; tali posizioni non sono comprese nella voce portafoglio titoli del prospetto riassuntivo;

* gli schemi "G2" e "F2" non sono interessati.

a.2) Opzioni standardizzate negoziate su un mercato con sistema di margini "marking to market" c.d. "stock style".

a.2.1) Opzioni vendute.

* I margini comportano la movimentazione degli schemi "F1" e "F4";

* la vendita dell'opzione è indicata negli schemi "F1" e "G1"; nella colonna "prezzo globale" deve essere indicato il controvalore del premio incassato;

* nello schema "G3" sono indicate le posizioni aperte con segno negativo; per tali posizioni è indicato il valore di accensione e non è effettuata la valutazione al prezzo di mercato; le posizioni aperte sono comprese nella voce "portafoglio" del prospetto riassuntivo a tale valore negativo di accensione;

* gli schemi "G2" e "F2" non sono interessati (salvo il caso in cui il regolamento del premio non sia successivo al giorno di riferimento del rendiconto).

a.2.2) Opzioni acquistate.

* L'acquisto dell'opzione è indicato negli schemi "F1" e "G1"; nella colonna "prezzo globale" deve essere indicato il controvalore del premio pagato;

* nello schema "G3" sono indicate le posizioni aperte con segno positivo; per tali posizioni è effettuata la valorizzazione al prezzo di mercato; le posizioni aperte sono comprese nella voce portafoglio del prospetto riassuntivo;

* gli schemi "G2" e "F2" non sono interessati (salvo il caso in cui il regolamento del premio non sia successivo al giorno di riferimento del rendiconto).

b) Derivati per i quali non è previsto un sistema di margini "marking to market" (DCS, IRS, altri derivati O.T.C.).

b.1) Derivati diversi dalle opzioni.

* I margini eventualmente costituiti comportano la movimentazione degli schemi "F1" e "F4";

* le operazioni regolate entro la fine del periodo di riferimento comportano la movimentazione degli schemi "F1" e "G1";

* nello schema "G2" sono indicate le operazioni effettuate nel periodo di riferimento e non ancora regolate nonché la posizione risultante da tali operazioni; tali operazioni non incidono tuttavia sulla voce "operazioni da regolare" del prospetto riassuntivo;

* negli schemi "G1" e "G2" il capitale di riferimento deve essere inserito nella colonna "quantità acq./vend."; nella colonna "denominazione titolo" sono riportati tutti gli elementi necessari per la descrizione dell'operazione non inseribili in altre colonne

degli schemi "G1" e "G2"; peraltro, con riguardo ai derivati O.T.C. gli intermediari autorizzati possono istituire sezioni distinte degli schemi "G1" e "G2" nelle quali siano riportati con modalità libere, purché con chiarezza e completezza, i singoli elementi delle operazioni;

* le plus/minusvalenze relative alle operazioni di cui allo schema "G2" sono riportate nella voce "Plus/minusvalenze per operazioni da regolare" del prospetto riassuntivo;

* gli schemi "F2" e "G3" non sono interessati.

b.2) Opzioni.

* I margini eventualmente costituiti comportano la movimentazione degli schemi "F1" e "F4";

* gli importi pagati o incassati in relazione alla compravendita delle opzioni sono indicati negli schemi "F1" e "G1";

* nello schema "G3" sono indicate le posizioni aperte; tali posizioni sono valorizzate in conformità a quanto previsto nel presente allegato (il valore delle opzioni vendute assume segno negativo) e comprese nella voce "portafoglio" del prospetto riassuntivo;

* gli schemi "F2" e "G2" non sono interessati (salvo il caso in cui il regolamento del premio non sia successivo al giorno di riferimento del rendiconto).

SCHEMA "H"

ESTRATTO CONTO DEI FINANZIAMENTI CONCESSI

data operazione	descrizione operazione	valuta	dare	avere	saldo progressivo

ALLEGATO N. 6

RENDICONTO DEL SERVIZIO DI FINANZIAMENTO

Il rendiconto del servizio di finanziamento si compone di un estratto conto dei finanziamenti concessi. Si precisa che gli importi potranno alternativamente essere espressi in lire o in euro.

SCHEMA "N"

ESTRATTO CONTO DEI FINANZIAMENTI CONCESSI

data operazione	descrizione operazione	valuta	dare	avere	saldo progressivo

ALLEGATO N. 7

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SULLE PRINCIPALI REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL PROMOTORE FINANZIARIO NEI CONFRONTI DEGLI INVESTITORI

Ai sensi della normativa vigente, il promotore finanziario:

* deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto e in ogni caso di variazione dei dati di seguito indicati, copia di una dichiarazione redatta dal soggetto abilitato da cui risultino gli elementi identificativi di tale soggetto, gli estremi di iscrizione all'albo e i dati anagrafici del promotore stesso, nonché il domicilio al quale indirizzare la dichiarazione di recesso prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

* deve consegnare all'investitore, al momento del primo contatto, copia della presente comunicazione informativa;

* deve chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti finanziari, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento e la sua propensione al rischio;

* deve illustrare all'investitore in modo chiaro ed esauriente, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari o dei documenti contrattuali per la fornitura di servizi di investimento, gli elementi essenziali dell'operazione, del servizio o del prodotto, con particolare riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali ed all'adeguatezza dell'operazione in rapporto alla sua situazione;

* deve consegnare all'investitore, prima della sottoscrizione del documento di acquisto o di sottoscrizione di prodotti finanziari, copia del prospetto informativo o degli altri documenti informativi, ove prescritti;

* deve consegnare all'investitore copia dei contratti, delle disposizioni di investimento o disinvestimento e di ogni altro documento da questo sottoscritto;

* può ricevere dall'investitore, per la conseguente immediata trasmissione, esclusivamente:

a) assegni bancari o assegni circolari intestati o girati al soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero al soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti finanziari sono offerti, muniti di clausola di non trasferibilità;

b) ordini di bonifico e documenti similari che abbiano come beneficiario uno dei soggetti indicati nella lettera precedente;

c) strumenti finanziari nominativi o all'ordine intestati o girati a favore del soggetto che presta il servizio oggetto di offerta;

* ai fini della rendicontazione delle operazioni poste in essere dall'investitore, può esibire o consegnare a quest'ultimo unicamente documenti elaborati dal soggetto abilitato per conto del quale opera ovvero dal soggetto i cui servizi, strumenti finanziari o prodotti sono offerti;

* non può ricevere dall'investitore alcuna forma di compenso ovvero di finanziamento.

98A6085

DELIBERAZIONE 1° luglio 1998.

Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 10629 dell'8 aprile 1997, concernente l'albo e l'attività dei promotori finanziari (Deliberazione n. 11523).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto il regolamento di esecuzione dell'articolo 23, comma 6, lettere *a), b), c), e), f)* e *g)* del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, adottato con propria delibera n. 10629 dell'8 aprile 1997;

Visto il regolamento di esecuzione dell'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, adottato dal Ministro del tesoro con decreto del 30 giugno 1997, n. 322;

Visti gli articoli 31, comma 6, lettere *d), f), g)* e *h)*, e 214, comma 5, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Vista la propria delibera n. 11504 del 23 giugno 1998 con la quale, ai sensi dell'articolo 31, comma 6, lettera *e)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono stati iscritti all'albo di cui al comma 4 dello stesso articolo 31 i soggetti già iscritti, alla data di entrata in vigore del decreto medesimo, all'albo previsto dall'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415;

Considerata l'opportunità, nelle more della emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 31, commi 5 e 6, lettere *a), b)* e *c)*, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, di modificare e integrare parzialmente il regolamento n. 10629/1997;

Delibera:

A) L'articolo 1 del regolamento n. 10629/1997 è sostituito dal seguente:

Articolo 1

Fonti normative

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del decreto legislativo n. 415 del 23 luglio 1996 e dell'articolo 31, comma 6, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

B) L'articolo 2 del regolamento n. 10629/1997 è sostituito dal seguente:

Articolo 2

Definizioni

1. Nel presente regolamento, l'espressione:

a) "Testo Unico" indica il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

b) "decreto ministeriale" indica il decreto del Ministro del tesoro del 30 giugno 1997, n. 322;

c) "Consob" indica la Commissione nazionale per le società e la borsa;

d) "camera di commercio" indica la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

e) "commissioni" indica le commissioni regionali e provinciali di cui all'articolo 3, comma 1, del presente regolamento;

f) "albo" indica l'albo unico nazionale dei promotori finanziari di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

g) "promotore" indica il promotore finanziario iscritto all'albo di cui all'articolo 31, comma 4, del Testo Unico;

h) "elenchi" indica gli elenchi regionali e provinciali dei promotori iscritti all'albo, di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), del presente regolamento;

i) "soggetti abilitati" indica i soggetti che devono avvalersi di promotori finanziari a norma della Parte II, Titolo II, Capo IV del Testo Unico e delle disposizioni emanate in base ad essa;

l) "gruppo" indica il gruppo definito dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), del Testo Unico.

C) Nel testo del regolamento n. 10629/1997 l'espressione "soggetto/i abilitato/i all'offerta fuori sede" è sostituita dall'espressione "soggetto/i abilitato/i".

D) L'articolo 3 del regolamento n. 10629/1997 è sostituito dal seguente:

Articolo 3

Istituzione, funzioni e compiti

1. Presso ogni camera di commercio con sede nei capoluoghi di regione è istituita una commissione regionale. Presso ogni camera di commercio con sede nei capoluoghi delle province autonome di Trento e Bolzano è istituita una commissione provinciale.

2. Le commissioni:

a) svolgono l'istruttoria preordinata alla iscrizione dei promotori nell'albo;

b) provvedono alla iscrizione negli elenchi dei soggetti iscritti all'albo e ne curano l'aggiornamento;

c) esercitano compiti di natura disciplinare e verificano la permanenza del possesso dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo, nonché l'assenza di cause di incompatibilità;

d) coadiuvano la Consob nello svolgimento delle istruttorie finalizzate alla individuazione di ipotesi di violazione da parte dei promotori delle disposizioni che ne disciplinano l'attività;

e) assolvono le altre funzioni ad esse affidate.

3. Nell'esercizio delle funzioni indicate al comma 2, le commissioni, tra l'altro:

a) ricevono le domande di iscrizione all'albo, nonché le domande di partecipazione all'esame di idoneità di cui all'articolo 15;

b) verificano la sussistenza dei requisiti prescritti ai fini della ammissione all'esame di idoneità di cui all'articolo 15;

c) verificano la sussistenza dei requisiti prescritti per l'iscrizione all'albo;

d) comunicano agli interessati l'iscrizione all'albo, nonché gli altri provvedimenti che li riguardano; tali comunicazioni sono effettuate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento;

e) ricevono le domande di cancellazione dall'albo formulate ai sensi dell'articolo 18.

4. Le commissioni possono promuovere l'organizzazione, senza oneri a carico della Consob, di corsi di preparazione all'esame di idoneità per l'iscrizione all'albo dei promotori, nonché di corsi di aggiornamento professionale per i promotori iscritti. Le commissioni tengono informata la Consob di tali iniziative.

E) L'articolo 4 del regolamento n. 10629/1997 è sostituito dal seguente:

Articolo 4

Compiti in materia di controlli sui promotori

1. Le commissioni, qualora vengano a conoscenza, con riferimento a soggetti iscritti negli elenchi dalle stesse tenuti, delle circostanze previste dall'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, ne informano immediatamente la Consob. Le commissioni procedono senza indugio alla verifica delle circostanze comunicate alla Consob presso l'autorità giudiziaria competente, acquisendo idonea documentazione che trasmettono alla Consob medesima.

2. Le commissioni, a seguito di segnalazioni ad esse pervenute, anche per conoscenza, ovvero su richiesta della Consob o in presenza di fatti notori riguardanti promotori iscritti negli elenchi dalle stesse tenuti, e comunque quando lo ritengano opportuno, verificano il rispetto delle regole alla cui osservanza sono tenuti i promotori, la permanenza dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché l'assenza di cause di incompatibilità.

3. Al fine di compiere le verifiche di cui al comma 2, le commissioni possono procedere:

a) alla richiesta al promotore di informazioni, atti e documenti;

b) alla audizione del promotore, anche a seguito di sua specifica richiesta; di tale audizione, da effettuare con modalità atte a garantirne la riservatezza, deve redigersi un verbale che viene conservato in apposita raccolta;

c) alla richiesta di informazioni ad altra commissione e al soggetto per conto del quale opera il promotore;

d) alla audizione, a seguito di sua specifica richiesta, del soggetto segnalante; tale audizione deve essere condotta e verbalizzata secondo quanto stabilito nella lettera b).

4. Le commissioni comunicano immediatamente alla Consob l'avvio delle istruttorie relative ai promotori e il loro esito, trasmettendole la relativa documentazione di supporto unitamente alle proprie valutazioni.

5. I membri della commissione e il personale alla medesima assegnato sono tenuti al segreto in ordine alle notizie, alle informazioni, nonché agli atti e ai documenti acquisiti, salvo nei confronti della Consob e nei casi in cui l'ordinamento ne imponga o ne consenta la rivelazione.

F) L'articolo 5 del regolamento n. 10629/1997 è sostituito dal seguente:

Articolo 5

Nomina dei membri

1. Le commissioni sono composte da tre membri, nominati dalla Consob su designazione: uno del presidente della locale camera di commercio, uno dell'organizzazione professionale di categoria dei promotori maggiormente rappresentativa sul piano nazionale ed uno del presidente della Consob.

2. Il membro nominato su designazione del presidente della Consob è il presidente della commissione.

3. Contestualmente alla designazione dei membri effettivi, ciascuno dei soggetti di cui al comma 1 provvede alla designazione di un membro supplente il quale, in caso di assenza o impedimento dei membri effettivi, subentra temporaneamente al titolare.

4. I membri effettivi e supplenti durano in carica cinque anni, decorrenti dalla data della nomina, e non possono essere confermati. Essi devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14, lettera a), e non devono essere stati radiati dall'albo.

5. L'ufficio di membro della commissione è incompatibile con qualsiasi incarico di docenza in corsi di formazione alla professione di promotore o di preparazione all'esame di idoneità di cui all'articolo 15, indetti nella regione o nella provincia autonoma nel cui territorio opera la commissione di appartenenza.

6. In caso di perdita di uno dei requisiti di cui al comma 4, ovvero al verificarsi di una situazione di incompatibilità, i membri effettivi e supplenti delle commissioni si astengono dall'esercizio delle loro funzioni, informando immediatamente della circostanza la commissione alla quale appartengono.

G) L'articolo 6 del regolamento n. 10629/1997 è sostituito dal seguente:

Articolo 6

Sospensione dei membri

1. Qualora si realizzino nei loro confronti i presupposti stabiliti dall'articolo 55, comma 2, del Testo Unico, i membri informano immediatamente della circostanza la commissione alla quale appartengono che ne riferisce senza indugio alla Consob.

2. La Consob può disporre la sospensione dall'esercizio delle sue funzioni del membro che si trovi nella condizione di cui al comma 1, o che sia sospeso ai sensi dell'articolo 55, comma 1, del Testo Unico, ovvero nei cui confronti sia aperto un procedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 196, comma 2, del medesimo Testo Unico ed in ogni altro caso in cui ciò si renda necessario per assicurare il buon funzionamento della commissione.

3. La sospensione del membro dall'esercizio delle sue funzioni non può eccedere la durata del provvedimento cautelare di cui all'articolo 55, comma 1, del Testo Unico o del procedimento sanzionatorio di cui all'articolo 196, comma 2, del medesimo testo Unico e comunque non può avere una durata superiore ad un anno.

4. Del provvedimento di sospensione viene data notizia al soggetto che aveva designato il membro sospeso ai fini della designazione di un sostituto temporaneo, da nominare ai sensi dell'articolo 5, comma 1.

H) L'articolo 11 del regolamento n. 10629/1997 è sostituito dal seguente:

Articolo 11

Obblighi dei promotori nei confronti delle commissioni

1. I promotori sono tenuti a comunicare alle competenti commissioni, le quali ne danno comunicazione alla Consob entro trenta giorni:

a) il soggetto abilitato all'offerta fuori sede presso il quale hanno assunto l'incarico di promotore;

b) i luoghi di conservazione della documentazione di cui all'articolo 83 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari;

c) ogni variazione degli elementi informativi di cui all'articolo 12, ovvero di quello di cui alla lettera b).

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 devono essere effettuate senza indugio e comunque entro dieci giorni dalla data di assunzione dell'incarico ovvero della intervenuta variazione.

3. I promotori sono tenuti a comunicare alla commissione competente la perdita dei requisiti per l'iscrizione all'albo entro cinque giorni dal verificarsi dell'evento o dal momento in cui ne hanno notizia.

I) L'articolo 13 del regolamento n. 10629/1997 è abrogato.

L) L'articolo 14 del regolamento n. 10629/1997 è sostituito dal seguente:

Articolo 14

Requisiti per l'iscrizione

1. Per conseguire l'iscrizione all'albo è necessario:

a) essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale;

b) essere muniti del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale;

c) aver superato l'esame di idoneità di cui all'articolo 15 del presente regolamento ovvero essere in possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 3 del decreto ministeriale.

M) L'articolo 15 del regolamento n. 10629/1997 è sostituito dal seguente:

Articolo 15

Esame di idoneità

1. L'esame di idoneità è indetto con cadenza almeno quadrimestrale e consiste in una prova scritta e in un colloquio.

2. La prova scritta, che può essere articolata anche in quesiti a risposta sintetica, verte sulle seguenti materie: nozioni di economia finanziaria, nozioni di diritto del mercato finanziario e disciplina legislativa, regolamentazione e deontologia dell'attività di promotore. Il colloquio verte sulle materie della prova scritta e sulle seguenti altre materie: nozioni di diritto privato e nozioni di diritto tributario riguardanti il mercato finanziario.

3. L'esame di idoneità è superato qualora il candidato abbia riportato un punteggio non inferiore a sei decimi sia nella prova scritta che nel colloquio.

4. La domanda di ammissione all'esame di idoneità è indirizzata alla commissione costituita nel capoluogo della regione o della provincia autonoma in cui l'istante ha la residenza ovvero, se residente all'estero, il domicilio e deve recare in allegato, a pena di

irricevibilità, la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

5. Il bando dell'esame di idoneità è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

N) L'articolo 16 del regolamento n. 10629/1997 è sostituito dal seguente:

Articolo 16

Domanda di iscrizione

1. Nella domanda di iscrizione all'albo, l'istante deve indicare il soggetto abilitato per il quale abbia eventualmente già assunto l'obbligo di operare e deve dichiarare la propria residenza ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15; se residente all'estero, deve inoltre eleggere domicilio in Italia, agli effetti dell'esercizio della attività di promotore, specificando il relativo indirizzo. Qualora l'istante abbia sostenuto l'esame di idoneità di cui all'articolo 15 del presente regolamento o possieda taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b), del decreto ministeriale, la domanda deve inoltre indicare, a seconda dei casi:

- la sessione in cui è stato sostenuto l'esame di idoneità e la commissione esaminatrice;

- gli estremi di iscrizione nel ruolo unico o nel ruolo speciale degli agenti di cambio tenuti dal Ministero del tesoro;

- gli estremi di iscrizione nell'elenco dei negoziatori abilitati ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

La domanda è indirizzata alla commissione costituita nel capoluogo della regione o della provincia autonoma in cui l'istante è residente ovvero, se residente all'estero, ha eletto domicilio.

2. La domanda deve recare in allegato, a pena di irricevibilità, la documentazione attestante il versamento della contribuzione prevista dalle disposizioni di attuazione dell'articolo 40 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dev'essere corredata della seguente ulteriore documentazione:

a) certificato comprovante il possesso del titolo di studio di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto ministeriale;

b) in caso di possesso di taluno dei requisiti di professionalità di cui all'articolo 3, comma 1, lettere c) e d), del decreto ministeriale, dichiarazione autenticata resa dal

rappresentante legale del soggetto presso il quale è stata svolta l'esperienza professionale rilevante ai sensi dello stesso decreto;

c) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso la Pretura;

d) certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale;

e) dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di:

1) non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 80 del Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli intermediari;

2) non essere stato destinatario, all'estero, di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale, con particolare riguardo all'applicazione di sanzioni penali, a dichiarazioni di fallimento e ad altri provvedimenti incidenti sulla capacità di agire;

3) non conoscere l'esistenza di cause comunque ostative alla propria iscrizione all'albo o tali da poter comportare l'adozione a proprio carico, una volta iscritto, di un provvedimento cautelare ai sensi dell'articolo 55, comma 2, del Testo Unico.

3. La commissione, ricevuta la domanda, provvede a richiedere:

a) all'ufficio del casellario presso il Tribunale competente, il certificato di tutte le iscrizioni esistenti al nome dell'istante;

b) alla Prefettura competente, il certificato attestante che l'interessato non è stato sottoposto a misure di prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificate e integrate, salvi gli effetti della riabilitazione.

4. Per i cittadini stranieri non residenti in Italia, in luogo dei documenti previsti al comma 3, alla domanda devono essere allegati certificati, rilasciati dalle autorità competenti dello Stato di residenza, attestanti che l'interessato non è stato destinatario di provvedimenti corrispondenti a quelli che importerebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale. Detti certificati devono essere corredati di un parere legale, rilasciato da persona abilitata a svolgere la professione legale nel medesimo Stato estero, che suffraghi l'idoneità dei certificati alle attestazioni in questione. Se redatti in lingua straniera, essi devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari italiane dello Stato estero oppure da un traduttore ufficiale. Nel caso in cui l'ordinamento dello Stato estero non preveda il rilascio di uno o di alcuni dei certificati sopra indicati, l'interessato deve produrre una dichiarazione di essi sostitutiva, resa nel rispetto delle

disposizioni di cui alla legge 20 dicembre 1966, n. 1253, ed il parere legale di cui sopra deve confermare la circostanza che in detto Stato estero non è previsto il rilascio dei certificati sostituiti dalla dichiarazione.

O) L'articolo 18 del regolamento n. 10629/1997 è sostituito dal seguente:

Articolo 18

Cancellazione dall'albo

1. La Consob procede alla cancellazione del promotore in caso di:

a) domanda dell'interessato;

b) perdita di uno dei requisiti per l'iscrizione all'albo ovvero mancato pagamento del contributo di vigilanza;

c) radiazione dall'albo.

2. La cancellazione di cui al comma 1, lettera a), è disposta a seguito di domanda dell'interessato, presentata alla competente commissione. La commissione la inoltra alla Consob entro il termine di trenta giorni dal ricevimento.

3. Le cancellazioni di cui al comma 1, lettera b), sono disposte di norma su proposta della competente commissione, a seguito dell'accertamento del relativo presupposto. La proposta è inoltrata alla Consob entro il termine di sessanta giorni dall'avvio dell'istruttoria. Resta ferma la potestà della Consob di procedere alle suddette cancellazioni anche in base ad istruttorie effettuate direttamente.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la commissione comunica alla Consob la eventuale esistenza di elementi ostativi alla cancellazione, tenuto conto particolarmente di quanto previsto dall'articolo 4.

5. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), la Consob delibera la cancellazione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta della commissione competente, ovvero entro il termine di sessanta giorni dall'avvio d'ufficio del procedimento.

6. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettera a), possono esservi nuovamente iscritti a domanda.

7. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettera b), possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purchè siano rientrati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale ovvero abbiano corrisposto il contributo di vigilanza.

8. I promotori che siano stati cancellati dall'albo a norma del comma 1, lettera c), possono esservi nuovamente iscritti a domanda, purché siano decorsi cinque anni dalla data della cancellazione.

P) La presente delibera sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino della Consob; essa entra in vigore il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Roma, 1° luglio 1998

p. Il presidente: ONADO

98A6086

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(1651435/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DE LUCA
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonv. Occidentale, 10
◇ **TERAMO**
LIBRERIA DE LUCA
Via Riccitelli, 6

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 70/A
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30-32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29-33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20-23
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168-170
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
GIURIDICA EDINFORM
Via delle Scuole, 38
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16-18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Berengario, 60
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
LIBRERIA EDICOLA CARINCI
Piazza Madonna della Neve, s.n.c.
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28-30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68-70
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Loc. Pietrare
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37-38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI - DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Via G. D'Alzano, 5
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
LIBRERIA CORRIDONI
Via Corridoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Pulicelli, 1 (ang. p. risorgimento)
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA - DI LAZZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LIPOMO**
EDITRICE CESARE NANI
Via Statale Briantea, 79
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 13-15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **PAVIA**
LIBRERIA GALASSIA
Corso Mazzini, 28
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14
◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA - DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4-5-6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Via Ugo Bassi, 38

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81-83

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE I.C.A.P.
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

◇ **VERCELLI**
CARTOLIBRERIA COPPO
Via Galileo Ferraris, 70

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Corso Garibaldi, 38/A

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30-32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42

SICILIA

◇ **ACIREALE**
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8-10
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106-108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
LIBRERIA RIOLO FRANCESCA
Via Vittorio Emanuele, 137

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132-134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15-19
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA DARIO FLACCOVIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **SIRACUSA**
LA LIBRERIA DI VALVO E SPADA
Piazza Euripide, 22

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46/R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22/R
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84-86/R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23-27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45-47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via delle Terme, 5-7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
LIBRERIA CAMPDEL
Piazza Martiri, 27/D

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Via Cavour, 6/B

◇ **PADOVA**
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI
EDITORIALI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- ***presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.***

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 484.000
- semestrale .... L. 275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale .... L. 396.000
- semestrale .... L. 220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:
- annuale .... L. 110.000
- semestrale .... L. 66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 102.000
- semestrale .... L. 66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 260.000
- semestrale .... L. 143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 101.000
- semestrale .... L. 65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 254.000
- semestrale .... L. 138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):
- annuale .... L. 1.045.000
- semestrale .... L. 565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):
- annuale .... L. 935.000
- semestrale .... L. 495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189